

020250001843

PROTOCOLLO GENERALE

UO: FIN

PROT. N. 0001843/I del 12/02/2025

## COMUNE DI LACCO AMENO CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

#### COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n° 14 del 10.02.2025

Oggetto: Modifica del "Regolamento dell'approdo turistico e peschereccio del Comune di Lacco Ameno".

L'anno duemilaventicinque il giorno 10 del mese di febbraio alle ore 14:14 e in prosieguo, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale in data 03.02.2025, prot. n. 1339, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Dei Consiglieri Comunali, oltre al Presidente del Consiglio, sono presenti n° 10, come segue:

N.	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
1	Pascale Giacomo	SI	-
2	Zavota Giovangiuseppe	SI	-
3	Monti Pietro	SI	-
4	Calise Ciro	SI	- /
5	De Luise Dante	SI	-
6	De Siano Giovanni	SI	-
7	Tufano Carla	SI	-
8	Calise Giacinto	SI	-
9	Monti Carmela	SI	-
10	De Siano Domenico	SI	-
11	Silvio Aniello	-	SI
12	Di Meglio Antonio	SI	-
13	Vespoli William	-	SI
Tota	ale	undici	due

Con la partecipazione e l'assistenza del Segretario Comunale, **Dott. Andrea Pettinato**, e con la partecipazione dell'Assessore esterno Avv. Leonardo Mennella.

Il Presidente del Consiglio pone in discussione il punto all'ordine del giorno avente ad oggetto "Modifica del "Regolamento dell'approdo turistico e peschereccio del Comune di Lacco Ameno". Il Consigliere delegato Giovanni De Siano illustra sinteticamente le modifiche apportate al testo del

Il Consigliere delegato Giovanni De Siano illustra sinteticamente le modifiche apportate al testo de regolamento, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 10.10.2024, modifiche oggetto di richiesta da parte della Capitaneria di Porto.

Il Presidente del Consiglio, non essendoci interventi, pone ai voti l'argomento all'ordine del giorno avente ad oggetto "Modifica del "Regolamento dell'approdo turistico e peschereccio del Comune di Lacco Ameno".

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 65 del 10.10.2024 veniva approvato, tra l'altro, il "Regolamento dell'Approdo Turistico e Peschereccio del Comune di Lacco Ameno" composto da n° 61 (sessantuno) articoli;
- con pec del 11.10.2024 veniva trasmesso, tra l'altro, il suddetto Regolamento all'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia per i provvedimenti ed i pareri di Sua competenza;
- con nota prot. n° 14448 del 13.11.2024, l'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia, al fine di esprimere il proprio parere di competenza, richiedeva delle precisazioni;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- a seguito delle suddette richieste di precisazioni da parte dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia e al fine di perfezionare il suddetto Regolamento, risulta necessario modificare, in parte o integralmente, gli artt. 3, 11, 13, 14, 25, 52 e 53 del "Regolamento dell'Approdo Turistico e Peschereccio del Comune di Lacco Ameno" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 65 del 10.10.2024;

**RITENUTO** opportuno procedere alla modifica del "Regolamento dell'Approdo Turistico e Peschereccio del Comune di Lacco Ameno" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 65 del 10.10.2024;

**VISTO** la bozza del "Regolamento dell'Approdo Turistico e Peschereccio del Comune di Lacco Ameno" composto da n° 61 (sessantuno) articoli che si allega alla presente proposta sotto la lettera "A" come parte integrante e sostanziale;

VISTO il Piano Ormeggi dell'approdo turistico del Comune di Lacco Ameno;

 $\textbf{VISTO} \ \text{la nota prot.} \ n^{\circ} \ 14448 \ \text{del} \ 13.11.2024 \ \text{dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia;}$ 

**VISTO** il Decreto Sindacale n° 11 del 03.09.2024, con cui è stato conferito, tra l'altro, al dott. Domenico Barbieri, l'incarico di Responsabile del II Settore - Servizio Organizzazione e Gestione Approdo Turistico;

VISTO gli articoli 107 e 109, comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n°267 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.;

VISTO gli artt. 28 e ss. del Codice della Navigazione;

VISTO gli artt. 822 e ss. del Codice Civile;

VISTO il vigente Statuto Comunale, il Bilancio in corso ed il vigente Regolamento dei Servizi e degli Uffici;

**ACQUISITO** il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D.lgs. 267/200 e dato atto che non viene acquisito il parere di regolarità contabile in quanto la presente non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-patrimoniale dell'Ente;

**RITENUTO**, pertanto, opportuno approvare nuovo testo degli artt. introduzione, 3, 11, 13, 14, 25, 52 e 53 del "Regolamento dell'Approdo Turistico e Peschereccio del Comune di Lacco Ameno";

#### Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Con il seguente risultato di votazione proclamato dal Presidente: Presenti 11, assenti 2, favorevoli 7, astenuti 4 (De Siano Domenico, Calise Giacinto, Monti Pietro, Di Meglio),

#### **DELIBERA**

- 1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2. **di modificare** gli artt. 3, 11, 13, 14, 25, 52 e 53 del "Regolamento dell'Approdo Turistico e Peschereccio del Comune di Lacco Ameno" così come di seguito riportati:
  - art. 3, zona 1 "Fungo" lett. d:

vecchio testo: "Tra quest'ultimo pontile e la linea di terra, vi è uno specchio acqueo destinato all'ormeggio a gavitello, a doppia fila denominate (Fila 1 e Fila 2), adatto per le piccole Imbarcazioni e destinato ai residenti storici. La regolamentazione dell'ormeggio sarà definita successivamente con opportuno regolamento.";

nuovo testo: "Tra quest'ultimo pontile e la linea di terra, vi è uno specchio acqueo destinato all'ormeggio a gavitello, a doppia fila denominate (Fila 1 e Fila 2), adatto per le piccole imbarcazioni (classe I) e destinato ai residenti storici.

Suddetti posti, come detto, sono destinati ai residenti storici nel Comune di Lacco Ameno, previa richiesta al Comune. A fronte dell'accoglimento della richiesta l'Ente, dopo aver accertato la stabile residente nel Comune da parte del richiedente, rilascerà apposito bollino e/o autorizzazione previo pagamento della tariffa prevista;

Il numero di posti disponibili sarà pari a  $n^{\circ}$  19 imbarcazioni per la "Fila 1" e  $n^{\circ}$ 10 imbarcazioni per la "Fila 2".

La regolamentazione dell'ormeggio sarà definita successivamente con opportuno regolamento.";

- art. 3, zona 2 "Capitello" lett. d:
  - vecchio testo: "A distanza di circa 180 mt. in linea d'aria, in corrispondenza di Piazza S. Girardi, vi è la zona dell'Approdo del "Capitello"; da quest'area si può accedere ai pontili "A", B", "C" e la banchina "D Italia 90":
  - a. Molo che si diparte dalla Piazza S. Girardi per un primo tratto di circa ml. 100 per poi continuare, quasi ad angolo retto, con un angolo di circa 115°, verso Nord-Est, per uno sviluppo in lunghezza di ml. 247 circa. L'intero molo è stato realizzato da una scogliera a gettata di massi di diversa categoria avente una larghezza media di mt. 10 circa. Il primo tratto è interessato da banchinamento in calcestruzzo con relativa opera a paramento verticale sempre in cls. mentre il secondo tratto da banchinamento in calcestruzzo. La prima banchina, denominata con la lettera "D Italia 90", è provvista di pavimentazione ed ha una larghezza di mt. 6 circa. Parallelamente al secondo tratto di scogliera vi è posto un pontile galleggiante che si sviluppa per una lunghezza di circa ml, 217, avente la stessa tipologia degli altri già descritti denominato con la lettera "A".

Dal lato terra, limitrofo alla Piazza S. Girardi, il banchinamento continua, previa una interruzione e con un ponticello di collegamento, lo stesso si sviluppa mediamente per circa ml. 60 e per una larghezza media di circa mt. 10, con sottobanchina di larghezza mt. 2,50. Sulla parte terminale, a Levante, vi è una zona destinata all'ormeggio di barche da pesca ove è previsto il punto di sbarco del pescato. A terra vi è una zona coperta di circa ma 45

destinata alla vendita del pescato di circa mq. 45.

b. In prossimità della zona di cui al punto a, si diparte un pontile galleggiante denominato con la lettera "B" che per un primo tratto si sviluppa per ml. 24 ed un secondo tratto a L si sviluppa per ml. 133 circa.

c. Con ingresso dal parcheggio limitrofo all'Approdo si diparte altro pontile galleggiante avente uno sviluppo totale di ml. 130 più appendice posta a L della lunghezza di ml. 36

circa denominato con la lettera "C".

d. Tra quest'ultimi due pontili, di cui ai punti precedenti c e d vi è ubicato uno scivolo in calcestruzzo adatto alle operazioni di varo e alaggio della lunghezza di ml. 18 e largo mt. 8 circa, esclusa la parte immersa.";

nuovo testo: A distanza di circa 180 mt. in linea d'aria, in corrispondenza di Piazza S. Girardi, vi è la zona dell'Approdo del "Capitello"; da quest'area si può accedere ai

pontili "A", B", "C", "C1" e la sottobanchina "D" e "D1":

a. Molo che si diparte dalla Piazza S. Girardi per un primo tratto di circa ml. 100 per poi continuare, quasi ad angolo retto, con un angolo di circa 115°, verso Nord-Est, per uno sviluppo in lunghezza di ml. 247 circa. L'intero molo è stato realizzato da una scogliera a gettata di massi di diversa categoria avente una larghezza media di mt. 10 circa. Il primo tratto è interessato da banchinamento in calcestruzzo con relativa opera a paramento verticale sempre in cls. mentre il secondo tratto da banchinamento in calcestruzzo. La prima banchina, denominata con la lettera "Italia 90", è provvista di pavimentazione ed ha una larghezza di mt. 6 circa. Al di sotto è posizionato una sottobanchina in legno di circa ml 95, denominato con la lettera "D". Parallelamente al secondo tratto di scogliera vi è posto un pontile galleggiante che si sviluppa per una lunghezza di circa ml. 217, avente la stessa tipologia degli altri già descritti denominato con la lettera "A".

Dal lato terra, limitrofo alla Piazza S. Girardi, il banchinamento continua, previa una interruzione e con un ponticello di collegamento, lo stesso si sviluppa mediamente per circa ml. 60 e per una larghezza media di circa mt. 10, denominato "D1", con sottobanchina di larghezza mt. 2,50. Sulla parte terminale, a Levante, vi è una zona destinata alle imbarcazioni da noleggio e una zona destinata all'ormeggio di barche da pesca ove è previsto il punto di sbarco del pescato. A terra vi è una zona coperta destinata alla vendita del pescato di circa mq. 45.

b. In prossimità della zona di cui al punto a, si diparte un pontile galleggiante denominato con la lettera "B" che per un primo tratto si sviluppa per ml. 24 ed un

secondo tratto a L si sviluppa per ml. 133 circa.

c. Con ingresso dal parcheggio limitrofo all'Approdo si diparte altro pontile galleggiante avente uno sviluppo totale di ml. 130, denominato con la lettera "C" e un'appendice posta a L della lunghezza di ml. 36 circa denominato con la lettera "C1".

d. Tra quest'ultimi due pontili, di cui ai punti precedenti c e d vi è ubicato uno scivolo in calcestruzzo adatto alle operazioni di varo e alaggio della lunghezza di ml. 18 e largo mt. 8 circa, esclusa la parte immersa. Il suo utilizzo è normato nel successivo art. 49 del presente Regolamento".

#### art. 3 – zona 3 c/o Hotel Regina Isabella – lett. a:

vecchio testo: "Sul versante Ovest dell'Approdo, nella zona limitrofa all'albergo "Regina Isabella", vi è una scogliera di protezione dai marosi, della lunghezza di ml. 115 e una larghezza media di mt. 6 circa, composta da gettata di massi di diversa categoria con sovrastruttura in calcestruzzo. Dal lato interno ed in adiacenza alla stessa, vi è uno specchio acqueo destinato all'ormeggio delle barche a remi dei residenti storici.";

nuovo testo: "Sul versante Ovest dell'Approdo, nella zona limitrofa all'albergo "Regina Isabella", vi è una scogliera di protezione dai marosi, della lunghezza di ml. 115 e una larghezza media di mt. 6 circa, composta da gettata di massi di diversa categoria con sovrastruttura in calcestruzzo. Dal lato interno ed in adiacenza alla stessa, vi è uno

specchio acqueo destinato all'ormeggio dei natanti a remi di classe I destinata ai residenti storici nel Comune di Lacco Ameno da almeno 10 anni.";

#### art. 3 – zona 3 c/o Hotel Regina Isabella – ultimo capoverso:

vecchio testo: "L'ormeggio senza l'autorizzazione di cui sopra comporterà:

1. la rimozione forzata dell'imbarcazione da parte dell'Autorità preposta;

2. la sanzione pecuniaria di € 500,00";

nuovo testo: "L'ormeggio senza l'autorizzazione di cui sopra comporterà:

- la rimozione forzata dell'imbarcazione da parte dell'Autorità preposta con addebito al proprietario di tutte le spese conseguenti;

- la decadenza dall'assegnazione dell'ormeggio;

- la sanzione pecuniaria come da normativa vigente.";

#### art. 11 – zona 3:

<u>vecchio testo</u>: "Sono inoltre previsti tratti di banchina e di pontile destinati come da piano ormeggio:

- alle unità da diporto in transito o per rifugio, per una capacità complessiva di posti

d'ormeggio pari al 10% del totale dei posti disponibili;

- alle unità da pesca professionale locale per una capacità complessiva di n° 7 posti d'ormeggio;

- alle unità di linea previste dal quadro accosto regionale e a quelle che effettuano i giri dell'isola per una capacità complessiva di n° 1 posti d'ormeggio in testata del pontile "Fungo";

- alle unità della Guardia Costiera e delle altre Forze di Polizia per una capacità

complessiva

di n° 1 posti d'ormeggio;

A ciascun posto di ormeggio può essere attraccata una sola imbarcazione.";

nuovo testo: "Sono inoltre previsti tratti di banchina e di pontile destinati come da piano ormeggio:

- alle unità da diporto in transito o per rifugio, per una capacità complessiva di posti d'ormeggio pari al 8% (periodo 15.06-15.09) del totale dei posti disponibili, così distribuiti
- pontile "A" dal  $n^{\circ}$  1 al  $n^{\circ}$  7;
- pontile "C" dal n° 1 al n° 14;
- pontile "F" dal  $n^{\circ}$  26 al  $n^{\circ}$  32;
- pontile "G" dal n° 25 al 27 e dal n° 34 al n° 39;
- pontile "C" n° 52B (destinato ai diversamente abili);
- alle unità adibite a noleggio per una capacità complessiva di  $n^{\circ}$  9 posti d'ormeggio posizionati presso il pontile "D1" dal  $n^{\circ}$  9 al  $n^{\circ}$  17;
- alle unità da pesca professionale locale per una capacità complessiva di n° 8 posti d'ormeggio, posizionati presso il pontile denominato "D1" dal n° 1 al n° 8;
- alle unità per uso conto proprio utilizzate per lavorazioni marittime per una capacità complessiva di n° 3 posti d'ormeggio posizionati presso il pontile "A" dal n° 46 al n° 48;
- alle unità di linea previste dal quadro accosto regionale e a quelle che effettuano i giri dell'isola per una capacità complessiva di  $n^{\circ}$  1 posti d'ormeggio in testata del pontile "Fungo";
- alle unità della Guardia Costiera e delle altre Forze di Polizia per una capacità complessiva

di n° 1 posti d'ormeggio posto presso il pontile "B" n° 35";

#### art. 13:

<u>vecchio testo</u>: "1. L'uso del posto barca è concesso all'Utente e alla sua Imbarcazione.

- 2. La vendita a terzi dell'imbarcazione, oggetto della concessione, non comporta per l'acquirente il diritto d'occupazione del posto di ormeggio.
- 3. L'Utente per essere assegnatario del posto barca deve:

a. dimostrare che l'Unità risponde ai requisiti previsti per legge ai fini della navigazione e sicurezza;

b. essere in regola con il pagamento del canone previsto nel termine stabilito, pena la

decadenza del contratto di ormeggio;

c. avere ottemperato all'assicurazione obbligatoria R.C. dell'Unità da diporto come prescritto per legge;.

4. Più Utenti comproprietari di una stessa Imbarcazione (anche se proprietari di altre imbarcazioni), possono chiedere l'assegnazione del posto barca, ma soltanto uno di essi deve essere indicato come titolare responsabile.

5. Nel caso in cui venga a mancare, per qualsiasi causa il titolar del posto barca, l'Utente comproprietario potrà subentrare previa ratifica del Comune, quale gestore,

ovvero Azienda Speciale incaricata dal Comune.

- 6. In caso di decesso di un Utente assegnatario dell'uso di un posto barca, la titolarità passa ad un erede legittimo. In difetto o qualora non esistano eredi legittimi, l'assegnazione decade e l'Imbarcazione dovrà essere rimossa.
- 7. La concessione dell'uso di un posto barca non implica, in alcun caso, la presa in custodia dell'Unità da diporto da parte del Comune, quale gestore, ovvero Azienda Speciale incaricata dal Comune; essa resta nella piena disponibilità, in affidamento e sotto la responsabilità del titolare dell'assegnazione.

L'Utente assegnatario decade dalla concessione all'uso del posto barca per i seguenti motivi:

a. mancato pagamento della quota da corrispondere al Gestore;

- b. inosservanza grave delle norme del Regolamento, di mancato mantenimento in buone condizioni di efficienza e di navigabilità dell'Unità da diporto; su segnalazione scritta del Comune, quale gestore, ovvero Azienda Speciale incaricata dal Comune. Sarà obbligatorio a cura e spese dell'Utente, la rimozione dell'imbarcazione affondata o semisommersa (art. 75 Cod. Nav.);
- c. mancato indennizzo dei danni eventualmente arrecati alle Imbarcazioni o cose altrui o alle infrastrutture dell'Approdo;
- 8. Gli utenti concessionari dei posti barca si impegnano a comunicare ed aggiornare tempestivamente in caso di cambiamento i riferimenti (dati identificativi, numeri di telefono, indirizzi e recapiti mail) utili alla comunicazione tra l'Utente e il Gestore.
- 9. L'assegnazione dell'uso dei posti barca a tempo indeterminato è tassativamente vietata.
- 10. La Direzione provvederà ad avvisare l'Utente che non è in regola con i pagamenti, a mezzo posta elettronica certificata e/o raccomandata con ricevuta di ritorno.
- 11. L'Utente concessionario che non provvede al pagamento della quota per la concessione dell'uso del posto barca, accetta ed autorizza la Direzione, dopo 10 giorni dalla ricezione dell'avviso, a trasferire l'Unità al rimessaggio a terra o in altro sito idoneo al rimessaggio a secco, a spese e rischio dell'Utente proprietario dell'Unità";

nuovo testo: "L'uso del posto barca è concesso all'Utente e alla sua Imbarcazione.

1. La vendita a terzi dell'imbarcazione, oggetto della concessione, non comporta per l'acquirente il diritto d'occupazione del posto di ormeggio.

2. L'Utente per essere assegnatario del posto barca deve:

- a. dimostrare che l'Unità risponde ai requisiti previsti per legge ai fini della navigazione e sicurezza;
- b. essere in regola con il pagamento del canone previsto nel termine stabilito, pena la decadenza del contratto di ormeggio;
- c. avere ottemperato all'assicurazione obbligatoria R.C. dell'Unità da diporto come prescritto per legge, nonché avere adeguatamente assicurato la stessa contro i danni per forza maggiore, furto e incendio, in caso di incidenti e per danni a terzi.

- 3. Più Utenti comproprietari di una stessa Imbarcazione (anche se proprietari di altre imbarcazioni), possono chiedere l'assegnazione del posto barca, ma soltanto uno di essi deve essere indicato come titolare responsabile.
- 4. Nel caso in cui venga a mancare, per qualsiasi causa il titolar del posto barca, l'Utente comproprietario potrà subentrare previa ratifica del Comune, quale gestore, ovvero Azienda Speciale incaricata dal Comune.
- 5. In caso di decesso di un Utente assegnatario dell'uso di un posto barca, la titolarità passa ad un erede legittimo. In difetto o qualora non esistano eredi legittimi, l'assegnazione decade e l'Imbarcazione dovrà essere rimossa.
- 6. La concessione dell'uso di un posto barca non implica, in alcun caso, la presa in custodia dell'Unità da diporto da parte del Comune, quale gestore, ovvero Azienda Speciale incaricata dal Comune; essa resta nella piena disponibilità, in affidamento e sotto la responsabilità del titolare dell'assegnazione.

<u>L'Utente assegnatario decade dalla concessione all'uso del posto barca per i seguenti motivi:</u>

- a. mancato pagamento della quota da corrispondere al Gestore;
- b. inosservanza grave delle norme del Regolamento, di mancato mantenimento in buone condizioni di efficienza e di navigabilità dell'Unità da diporto; su segnalazione scritta del Comune, quale gestore, ovvero Azienda Speciale incaricata dal Comune. Sarà obbligatorio a cura e spese dell'Utente, la rimozione dell'imbarcazione affondata o semisommersa (art. 75 Cod. Nav.);
- c. mancato indennizzo dei danni eventualmente arrecati alle Imbarcazioni o cose altrui o alle infrastrutture dell'Approdo;
- d. subaffitto o cessione in godimento a terzi, anche temporanea, del posto barca;
- e. false dichiarazioni relative alle dimensioni fuori tutto delle imbarcazioni.
- 7. Gli utenti concessionari dei posti barca si impegnano a comunicare ed aggiornare tempestivamente in caso di cambiamento i riferimenti (dati identificativi, numeri di telefono, indirizzi e recapiti mail) utili alla comunicazione tra l'Utente e il Gestore.
- 8. L'assegnazione dell'uso dei posti barca a tempo indeterminato è tassativamente vietata;
- 9. La Direzione provvederà ad avvisare l'Utente che non è in regola con i pagamenti.
- 10. L'Utente concessionario che non provvede al pagamento della quota per la concessione dell'uso del posto barca, accetta ed autorizza la Direzione, dopo 10 giorni dalla ricezione dell'avviso, a trasferire l'Unità al rimessaggio a terra o in altro sito idoneo al rimessaggio a secco, a spese e rischio dell'Utente proprietario dell'Unità.
- 11. I pagamenti dovranno essere effettuati secondo le seguenti modalità:
  - Per i contratti di durata annuale in un'unica soluzione o:
    - · 50% prima della stipula del contratto;
    - · Saldo entro il 01 giugno;
    - Per i contratti di durata mensile:
      - · 50% entro il giorno prima dell'arrivo;
      - · Saldo alla firma del contratto;
- Per i contratti giornalieri: pagamento in un'unica soluzione prima della stipula del contratto;
- 12. I posti barca residenti, con tariffa agevolata, verranno assegnati secondo i seguenti criteri:
  - Rinnovo del contratto;
  - Ordine cronologico di presentazione della richiesta fino ad esaurimento dei posti relativi alla classe dell'imbarcazione;
  - Ad ogni utente residente nel Comune di Lacco Ameno potrà essere concesso un solo ormeggio con tariffa agevolata".
  - art. 14:

vecchio testo: " Presso l'approdo sarà garantito ed individuato nº 4 posti ormeggio per le Unità dei diversamente abili (proprietario o componenti nucleo familiare anagrafico), in

modo tale da agevolarne l'imbarco/sbarco dalle stesse.";

nuovo testo: "Presso l'approdo sono garantiti complessivamente nº 4 posti ormeggio per le Unità dei diversamente abili (proprietario o componenti nucleo familiare anagrafico), in modo tale da agevolarne l'imbarco/sbarco dalle stesse. Suddetti ormeggi sono posti presso il pontile "B" ed identificati con i n° 81, 1A e 1B (residenti e non residenti) e presso il pontile "C"  $n^{\circ}$  53 .";

art. 18:

vecchio testo: "- Gli assegnatari di un posto barca, qualora intendessero rinnovare il contratto, dovranno comunicarlo alla Direzione e pagare il corrispettivo nei termini stabiliti dall'Ente;

- Il mancato rispetto della scadenza provoca la revoca dell'assegnazione con l'obbligo di lasciare libero il posto ormeggio e del pagamento della tariffa fino alla data dell'effettiva

occupazione dell'ormeggio.

- La Direzione potrà rimuovere, a spese dell'Utente, previo segnalazione e indicazioni dell'Autorità marittima, l'imbarcazione cui è stato revocato il posto barca, affidandola in custodia a cantiere navale della zona, che effettui il rimessaggio delle Unità da diporto, sempre a spese dell'Utente assegnatario decaduto.

Gli Utenti assegnatari, che non desiderano confermare la titolarità del posto barca, ad inviare apposita comunicazione scritta alla Direzione a mezzo Raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata entro 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto annuale di ormeggio. La rinuncia decorre, comunque, dalla data

di scadenza".

nuovo testo: "- Gli assegnatari di un posto barca, qualora intendessero rinnovare il contratto, dovranno comunicarlo alla Direzione / Ufficio preposto e pagare il corrispettivo nei termini stabiliti dall'Ente:

- Il mancato rispetto della scadenza provoca la revoca dell'assegnazione con l'obbligo di lasciare libero il posto ormeggio e del pagamento della tariffa fino alla data dell'effettiva

occupazione dell'ormeggio.

- La Direzione / Ufficio preposto potrà rimuovere, a spese dell'Utente, previo segnalazione e indicazioni dell'Autorità marittima, l'imbarcazione cui è stato revocato il posto barca, affidandola in custodia a cantiere navale della zona, che effettui il rimessaggio delle Unità da diporto, sempre a spese dell'Utente assegnatario decaduto.

art. 25 – sesto capoverso:

vecchio testo: "il lavaggio delle stoviglie in banchina o sui pontili, mentre per il lavaggio e la pulizia delle imbarcazioni ormeggiate è consentito il solo impiego di prodotti biodegradabili al 100%";

nuovo testo: "il lavaggio delle stoviglie in banchina o sui pontili, mentre per il lavaggio e la pulizia delle imbarcazioni ormeggiate, anche se impiegati prodotti biodegradabili al 100%":

art. 52 – punto 4:

vecchio testo: "Agli armatori delle Imbarcazioni da pesca è riservata l'attuale area di specchio acqueo e di banchina ubicata nella zona del cosiddetto "Capitello" al fine di eseguire le attività di sbarco del pescato e della vendita al dettaglio, quest'ultima sottostante l'area coperta ivi esistente. La pulizia della banchina e dell'area coperta sarà curata dagli interessati al termine di ogni operazione di scarico e vendita del pescato";

nuovo testo: "Agli armatori delle Imbarcazioni da pesca è riservata l'attuale area di specchio acqueo e di banchina ubicata nella zona del cosiddetto "Capitello", preso il pontile denominato "D1" identificati dai numeri di colore blu dal n° 10 al n° 17, al fine di eseguire le attività di sbarco del pescato e della vendita al dettaglio, quest'ultima sottostante

l'area coperta ivi esistente. La pulizia della banchina e dell'area coperta sarà curata dagli interessati al termine di ogni operazione di scarico e vendita del pescato";

art. 52 – punto 5:

P

17

е

 $\eta$ 

l

i

 $^{!}i$ 

2

)

7

7

l

2

'i

 $\mathcal{I}$ 

е

à

e

l

i

i

'i

:l

'i

vecchio testo: "Ai pescatori assegnatari di posto barca non è concesso tenere l'attrezzatura sulle banchine. Tutte le attrezzature rinvenute e considerate non autorizzate saranno sanzionabili e rimosse a norma di legge";

nuovo testo: "Ai pescatori assegnatari di posto barca non è concesso tenere l'attrezzatura sulle banchine. Tutte le attrezzature rinvenute e considerate non autorizzate saranno sanzionabili e rimosse a norma di legge. Sarà concessa un'area di deposito delle attrezzature così come previsto dal piano ormeggio (area campita di colore arancione)";

- art. 52 - punto 9:

vecchio testo: "Le tariffe per gli ormeggi delle Unità da pesca sono stabiliti annualmente dal Comune. Il Comune sentita la categoria dei pescatori, si riserva la facoltà di concedere i posti barca gratuitamente o a tariffa agevolata";

<u>nuovo testo</u>: "Il Comune concede, come da normativa nazionale vigente, i posti barca gratuitamente, previo presentazione di richiesta e documentazione prevista";

- art. 53:

vecchio testo: "Fermo restando l'osservanza di tutte le norme vigenti in relazione al tipo di attività, le ditte che intendono ormeggiare Unità da diporto adibite al noleggio e locazione nell'ambito dell'Approdo, al fine di poter consentire al Comune, quale gestore, ovvero Azienda Speciale incaricata dal Comune, la pianificazione degli ormeggi, ne devono presentare domanda entro il 31 Gennaio di ogni anno ed essere in regola con l'avvenuta presentazione delle comunicazioni previste presso l'Autorità Marittima";

nuovo testo: "Fermo restando l'osservanza di tutte le norme vigenti in relazione al tipo di attività, le ditte che intendono ormeggiare Unità da diporto adibite al noleggio e locazione nell'ambito dell'Approdo, al fine di poter consentire al Comune, quale gestore, ovvero Azienda Speciale incaricata dal Comune, la pianificazione degli ormeggi, ne devono presentare domanda entro i termini stabiliti dall'Ente ed essere in regola con l'avvenuta presentazione delle comunicazioni previste presso l'Autorità Marittima.

Le unità adibite a noleggio gommoni sono posizionate presso il pontile "D1" dal  $n^{\circ}$  1 al  $n^{\circ}$  9";

3. **di trasmettere** copia del presente provvedimento al competente Ufficio Circondariale Marittimo della Capitaneria di Porto per i provvedimenti propria competenza;

4. **di dare atto** che il provvedimento non comporta oneri per l'Ente;

5. **di demandare** al Responsabile del II Settore Servizio Organizzazione e Gestione Approdo Turistico tutti gli atti conseguenti;

Successivamente,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Su invito del Presidente, che propone l'immediata eseguibilità del provvedimento, per assoluti motivi di urgenza;

**EFFETTUATA** la votazione di rito;

Con il seguente risultato di votazione proclamato dal Presidente:

Presenti 11, assenti 2, favorevoli 7, astenuti 4 (De Siano Domenico, Calise Giacinto, Monti Pietro, Di Meglio),

#### **DELIBERA**

**Di dichiarare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - comma quarto - del D.lgs. 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



# REGOLAMENTO DELL'APPRODO TURISTICO E PESCHERECCIO DEL COMUNE DI LACCO AMENO

(Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° \_\_del \_\_.\_\_.2024)



CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

#### APPRODO TURISTICO MARINA DI LACCO AMENO

## **SOMMARIO**

INTRODUZIONE	pag. 5
CAPITOLO 1 GENERALITÀ	
ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE	pag. 6
ART. 2 - INDIVIDUAZIONE DELL'APPRODO	pag. 7
ART. 3 - ATTUALE CONFIGURAZIONE DELL'APPRODO	pag. 8
ART. 4 - DEFINIZIONI ED INDIVIDUAZIONI DELLE PARTI	pag. 10
ART. 5 - ORGANIZZAZIONE E COMPITI DEL GESTORE	pag. 12
CAPITOLO 2 NORME GENERALI DI CIRCOLAZIONE ED ACCOSTO	
ART. 6 - GENERALITÀ	pag. 14
ART. 7 - ANCORAGGIO	pag. 14
ART. 8 - UTILIZZAZIONE DELLE BANCHINE E DEI PONTILI PER	
ESIGENZE STRAORDINARIE	pag. 15
ART. 9 - CARATTERISTICHE DELL'ORMEGGIO	pag. 15
ART. 10 - CASI DI FORZA MAGGIORE E DI EMERGENZA	pag. 16
CAPITOLO 3 ORMEGGIO DELLE IMBARCAZIONI	
ART. 11 - CLASSIFICAZIONE UNITÀ	pag. 16
ART. 12 – ORMEGGIO: OBBLIGHI E DIVIETI	pag. 20
ART. 13 - USO DEL POSTO BARCA	pag. 21
ART. 14 - POSTO BARCA PER DIVERSAMENTE ABILI	pag. 23
ART. 15 - ASSISTENZA NELL'APPRODO	pag. 23
ART. 16 – FONDALI	pag. 24
ART. 17 - DISPONIBILITÀ E CESSIONE DEL POSTO BARCA	pag. 24
ART. 18 - RINNOVO ANNUALE DEL POSTO BARCA	pag. 25
ART. 19 - CAMBIO BARCA E CATEGORIA	pag. 25
ART. 20 - VENDITA, DONAZIONE, SUCCESSIONE IMBARCAZIONE	
E POSTO BARCA	pag. 26
ART. 21 - POSTO ORMEGGIO UNITÀ DI TRANSITO	pag. 26
ART. 22 - ACCOSTO TEMPORANEO UNITA DI TRANSITO	pag. 28
ART. 23 - IDENTIFICAZIONE DELLE IMBARCAZIONI E CONTRASSEGNI	pag. 28
ART. 24 - POSTO BARCA A GAVITELLO	pag. 28



CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

#### APPRODO TURISTICO MARINA DI LACCO AMENO

ART. 25 – INQUINAMENTI, MOLESTIE E DIVIETI	pag. 28
ART. 26 - TRASPARENZA E PUBBLICITÀ DELLE INFORMAZIONI	
E DELLE TARIFFE	pag. 30
CAPITOLO 4 SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE	
ART. 27 - PRESCRIZIONI E VERIFICHE CONCERNENTI LA SICUREZZA	pag. 31
ART. 28 - ISPEZIONI	pag. 33
ART. 29 - ASSICURAZIONE	pag. 34
ART. 30 - VIDEOSORVEGLIANZA	pag. 34
ART. 31 - CONDIZIONI METEO-MARINE AVVERSE	pag. 34
ART. 32 - ORMEGGIO DI EMERGENZA PER AVARIA O CONDIZIONI	
METEO AVVERSE	pag. 35
ART. 33 - NORME DI SICUREZZA	pag. 35
ART. 34 - SEGNALAMENTI MARITTIMI	pag. 35
ART. 35 - DENUNCIA EVENTI STRAORDINARI	pag. 36
CAPITOLO 5 SERVIZI DELL'APPRODO	
ART. 36 - SERVIZI GENERALI	pag. 36
ART. 37 – SERVIZI SUSSIDIARI	pag. 37
ART. 38 - SERVIZI E LAVORO CONTO TERZI	pag. 37
ART. 39 - PIANO GENERALE DEGLI ORMEGGI	pag. 38
ART. 40 - CANONI E TARIFFE	pag. 38
CAPITOLO 6 MOLESTIE E DIVIETI	
ART. 41 - MOLESTIE E DIVIETI	pag. 38
CAPITOLO 7 TUTELA DELL'AMBIENTE	
Note informative sull'inquinamento e il degrado ambientale	pag. 40
ART. 42 - DISPOSIZIONI ANTINQUINAMENTO	pag. 41
ART. 43 - PRESCRIZIONI PER IL CONFERIMENTO E RACCOLTA RIFIUTI	pag. 43
ART. 44 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI	pag. 43
CAPITOLO 8 DISPOSIZIONI ANTINCENDIO	
ART. 45 - DISPOSIZIONI ANTINCENDIO	pag. 44
ART. 46 - ULTERIORI DISPOSIZIONI	pag. 45
ART. 47 - PRECAUZIONI ANTINCENDIO	pag. 45



CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

#### APPRODO TURISTICO MARINA DI LACCO AMENO

ART. 48 - VEICOLI CON CARICHI PERICOLOSI	pag. 47
CAPITOLO 9 VARO, ALAGGIO E RIMESSAGGIO	
ART. 46 - PRESCRIZIONI PER VARO, ALAGGIO E RIMESSAGGIO	pag. 47
CAPITOLO 10 ATTIVITÀ LAVORATIVE, COMMERCIALI E ART	<b>IGIANALI</b>
ART. 50 - SVOLGIMENTO ATTIVITÀ LAVORATIVE	pag. 49
ART. 51 - ESERCIZIO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI E ARTIGIANALI	
NELL'APPRODO	pag. 49
ART. 52 - DISCIPLINA UNITÀ DA PESCA	pag. 50
CAPITOLO 11 NOLEGGIO E LOCAZIONE IMBARCAZIONI	
ART. 53 - MODALITÀ DELLE RICHIESTE	pag. 52
ART. 54 - DISPOSIZIONI E REQUISITI	pag. 52
ART. 55 - DECADENZA CONTRATTO	pag. 53
CAPITOLO 12 VIABILITÀ NELL'APPRODO	
ART. 56 - ACCESSO AI PONTILI	pag. 53
ART. 57 - CIRCOLAZIONE VIARIA NELL'APPRODO	pag. 53
CAPITOLO 13 BALNEAZIONE	
ART. 58 - BALNEAZIONE	pag. 55
ART. 59 - PRESCRIZIONI GENERALI	pag. 55
CAPITOLO 14 DISPOSIZIONI FINALI	
ART. 60 - INFRAZIONI AL REGOLAMENTO	pag. 55
ART. 61 - EVENTUALI CONTROVERSIE	pag. 56

#### Allegati:

- Grafico relativo al "Piano ormeggi" dell'Approdo.
- Tabella posti barca.
- Planimetria piano di sicurezza ed emergenza.
- schema di contratto residenti;
- schema di contratto non residenti;
- schema di contratto società.



#### INTRODUZIONE

Al fine di poter meglio inquadrare le disposizioni normative che seguono è opportuno definire alcune nozioni di base sulla natura giuridica che assume "l'Approdo turistico".

Per individuare la natura giuridica del bene, cioè l'Approdo per Unità da diporto, occorre fare riferimento all'obiettivo primario a cui esso assolve; tale funzione risponde a quella propria dei porti, previsti dall'art. 28 dei Codice della Navigazione (beni del demanio marittimo), e più in generale ai beni del demanio pubblico ai sensi dell'art. 822 dei C. C..

Con tale inquadramento, assume pertanto rilievo la destinazione giuridica del bene che si concretizza nella fruizione collettiva e quindi nel soddisfacimento di interessi pubblici in materia di navigazione.

Col presente Regolamento vanno disciplinate tutte le attività che si svolgono all'interno dell'Approdo esonerando, in parte, quelle disposizioni afferenti gli aspetti di sicurezza che sono di diretta attribuzione dell'Autorità Marittima e disciplinate da quest'ultima; nel primo caso, si applicheranno le norme contenute nel Regolamento e saranno applicate dal Comune, quale gestore, ovvero Azienda Speciale eventualmente incaricata dal Comune, preposto alla sorveglianza o dal Comune di Lacco Ameno, nel secondo caso si applicheranno norme sanzionatorie secondo il Codice della Navigazione e della Nautica da Diporto, che potranno essere erogate dal personale militare dell'Autorità marittima.



## CAPITOLO 1 GENERALI

#### ART. 1 — AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1. <u>L'approvazione del presente Regolamento annulla e sostituisce ogni altro</u> precedente regolamento o dispositivo in materia.
- 2. Il Regolamento disciplina l'uso delle infrastrutture e i servizi relativi alla gestione delle attività dell'Approdo di Lacco Ameno, ricadenti nella C.D.M. n° 21/2024. Lo stesso è redatto in conformità al Codice della Navigazione, leggi e disposizioni correlate e in riferimento a quanto stabilito al comma 3 dell'art. 1 del Decreto Regionale n. 12/2008,
- 3. Il Regolamento si applica a tutti gli Utenti e a coloro che a qualsivoglia titolo, anche temporaneo, utilizzano ormeggi, banchine, pontili, i beni e tutte le infrastrutture ricadenti negli ambiti demaniali marittimi, a terra e a mare, interessate dall'Approdo. Inoltre, vincola tutte le Unità, di qualunque bandiera, che attraccano nell'Approdo stesso (qualunque soggetto, insomma, che per qualsiasi ragione, anche transitoria, si trovi indetto ambito). Lo stesso costituisce parte integrante di qualsiasi contratto che si stipula ai fini dei servizi e attività dell'Approdo. Il Regolamento è depositato presso la Capitaneria, il Comune di Lacco Ameno e presso la Direzione / Ufficio preposto dell'Approdo, ove sarà consultabile negli orari di apertura. Il Comune di Lacco Ameno, quale gestore, ovvero Azienda Speciale eventualmente incaricata dal Comune, provvedono a dare pubblicità alle prescrizioni in esso contenute mediante affissione del presente Regolamento nei luoghi più indicati e mediante ogni forma di pubblicità ritenuta opportuna. Ogni altra forma di pubblicità sarà comunque sempre consentita nelle forme di legge.
- 4. Per quanto non riportato nel presente Regolamento, tutti gli Utenti e frequentatori dell'Approdo, compreso coloro che svolgono attività lavorativa, sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni, disposizioni e prescrizioni delle norme contenute nel Codice della Navigazione approvato con R.D. 30/3/1942 n. 327 e nel relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R.15/2/1952 n. 328, nonché a tutte le leggi e norme



attinenti la materia di gestione del Demanio Marittimo, al diporto nautico e a tutto quanto regolamentato, stabilito, disposto e disciplinato dallo Stato, dalla Regione Campania, dal Comune di Lacco Ameno e dall' Autorità marittima. Gli stessi sono tenuti all'osservanza della normativa in materia doganale, di polizia, di igiene e di tutela dell'ambiente, nonché a qualunque altra norma comunque applicabile.

5. Il Comune di Lacco Ameno si riserva la facoltà di aggiornare, modificare e di integrare in ogni momento, previa approvazione dell'Autorità marittima, il presente Regolamento con quelle ulteriori disposizioni che si rendessero necessarie o che fossero ritenute opportune allo scopo di rendere sempre più sicura, efficiente e funzionale per gli Utenti la struttura dell'Approdo, in accordo con le disposizioni vigenti.

#### ART. 2 - INDIVIDUAZIONE DELL'APPRODO

Al fine di meglio individuare le aree demaniali che sono interessate dall'Approdo è d'obbligo fare una descrizione tecnico-illustrativa dei luoghi e delle opere.

L'area demaniale dell'Approdo di Lacco Ameno è ubicata a Nord del centro storico del paese, ed è diviso in 3 zone:

- ZONA 1 denominata "FUNGO";
- ZONA 2 denominata "CAPITELLO";
- ZONA 3 denominata "c/o HOTEL REGINA ISABELLA".

Di seguito si riportano le coordinate GPS riferite ai punti di accesso alle zone dell'Approdo:

- la ZONA 1 ha quattro punti di ingresso:
  - ingresso "Pontile Mega Yacht" Latitudine: 40°45'15.16"N; Longitudine: 13°53'20.04"E;
  - ingresso "Levante Pontile Fungo" Latitudine: 40°45'11.88"N; Longitudine: 13°53'25.78"E;
  - ingresso "Ponente Pontile Fungo" Latitudine: 40°45'14.84"N; Longitudine: 13°53'15.80"E;
  - ingresso "Testata Pontile Fungo" Latitudine: 40°45'14.54"N; Longitudine: 13°53'22.88"E;
- la ZONA 2 ha un punto di ingresso Latitudine: 40°45'8.77"N; Longitudine: 13°53'39.45"E;
- la ZONA 3 ha un punto di ingresso Latitudine: 40°45'16.37"N; Longitudine: 13°53'12.36"E;



#### ART. 3 - ATTUALE CONFIGURAZIONE DELL'APPRODO

#### Zona 1 "Fungo"

Dalla Piazza Pontile si diparte il Pontile "V. Napoleone" cosiddetto del *"Fungo"* che si sviluppa per una lunghezza per ml. 130 circa e per una larghezza media di mt. 7 circa; da questo è possibile accedere ai pontili "E", "F", "G", "H Mega Yacht" ed "I".

- a. Banchina posta a Ponente (con esposizione a Nord) costituita da una scogliera a gettata di massi di diversa categoria con sovrastruttura in calcestruzzo che si diparte dalla parte terminale del Pontile "V. Napoleone" cosiddetto del "Fungo" e si sviluppa in lunghezza per ml. 150 circa, mentre l'area calpestabile è di ml. 140 circa per una larghezza media di circa mt. 5. Posta in adiacenza, lato esterno vi è una struttura metallica di ml. 106 circa e della larghezza di mt. 7 circa (Heaven's Quay), denominata con la lettera "H Megayacht" la quale viene adibita, insieme allo specchio acqueo antistante, all'attracco delle Unità di dimensioni maggiori e dei megayacht. Tale ormeggio sarà attivato dal mese di aprile al mese di settembre per un totale di n° 6 (sei) mesi.
- b. Dal lato interno, alla banchina di cui al precedente punto b, parallelamente a quest'ultima, vi è posto un pontile galleggiante che si sviluppa per una lunghezza di ml. 140 circa per una larghezza di mt. 2,35 denominato con la lettera "F". Lo stesso è composto da moduli di circa ml. 12 e ml 8 di lunghezza cadauno.
- c. Sempre dallo stesso lato, ad adeguata distanza, vi è altro pontile galleggiante, avente stesse caratteristiche del primo, che si sviluppa per ml. 108 circa denominato con la lettera "G".
- d. Tra quest'ultimo pontile e la linea di terra, vi è uno specchio acqueo destinato all'ormeggio a gavitello, a doppia fila denominate (Fila 1 e Fila 2), adatto per le piccole imbarcazioni (classe I) e destinato ai residenti storici.

Suddetti posti, come detto, sono destinati ai residenti storici nel Comune di Lacco Ameno, previa richiesta al Comune. A fronte dell'accoglimento della richiesta l'Ente, dopo aver accertato la stabile residente nel Comune da parte del richiedente, rilascerà apposito bollino e/o autorizzazione previo pagamento della tariffa prevista;



Il numero di posti disponibili sarà pari a n° 19 imbarcazioni per la "Fila 1" e n°10 imbarcazioni per la "Fila 2".

La regolamentazione dell'ormeggio sarà definita successivamente con opportuno regolamento.

- e. In adiacenza e parallela al Pontile del "Fungo" vi è disposta un'area per l'ormeggio, denominata con la lettera "I" per un fronte di ml. 40,00.
- f. Sul lato opposto del Pontile, lato Nord-Est, vi è un'area per un fronte di ml. 75 circa, denominata con la lettera "E" la quale può ospitare l'ormeggio di Imbarcazioni di dimensioni maggiori.
- g. La parte terminale del Pontile del "Fungo", della larghezza di ml. 12, ove solitamente attraccano Unità di traffico e passeggeri.

#### Zona 2 "Capitello"

A distanza di circa 180 mt. in linea d'aria, in corrispondenza di Piazza S. Girardi, vi è la zona dell'Approdo del "Capitello"; da quest'area si può accedere ai pontili "A", B", "C", "C1" e la sottobanchina "D" e "D1":

a. Molo che si diparte dalla Piazza S. Girardi per un primo tratto di circa ml. 100 per poi continuare, quasi ad angolo retto, con un angolo di circa 115°, verso Nord-Est, per uno sviluppo in lunghezza di ml. 247 circa. L'intero molo è stato realizzato da una scogliera a gettata di massi di diversa categoria avente una larghezza media di mt. 10 circa. Il primo tratto è interessato da banchinamento in calcestruzzo con relativa opera a paramento verticale sempre in cls. mentre il secondo tratto da banchinamento in calcestruzzo. La prima banchina, denominata "Italia 90", è provvista di pavimentazione ed ha una larghezza di mt. 6 circa. Al di sotto è posizionato una sottobanchina in legno di circa ml 95, denominato con la lettera "D". Parallelamente al secondo tratto di scogliera vi è posto un pontile galleggiante che si sviluppa per una lunghezza di circa ml. 217, avente la stessa tipologia degli altri già descritti denominato con la lettera "A".

Dal lato terra, limitrofo alla Piazza S. Girardi, il banchinamento continua, previa una interruzione e con un ponticello di collegamento, lo stesso si sviluppa mediamente per circa ml. 60 e per una larghezza media di circa mt. 10, denominato "D1", con sottobanchina di larghezza mt. 2,50. Sulla parte terminale, a Levante, vi è una zona destinata alle



imbarcazioni da noleggio e una zona destinata all'ormeggio di barche da pesca ove è previsto il punto di sbarco del pescato. A terra vi è una zona coperta destinata alla vendita del pescato di circa mq. 45.

- b. In prossimità della zona di cui al punto a, si diparte un pontile galleggiante denominato con la lettera "B" che per un primo tratto si sviluppa per ml. 24 ed un secondo tratto a L si sviluppa per ml. 133 circa.
- c. Con ingresso dal parcheggio limitrofo all'Approdo si diparte altro pontile galleggiante avente uno sviluppo totale di ml. 130, denominato con la lettera "C" e un'appendice posta a L della lunghezza di ml. 36 circa denominato con la lettera "C1".
- d. Tra quest'ultimi due pontili, di cui ai punti precedenti c e d vi è ubicato uno scivolo in calcestruzzo adatto alle operazioni di varo e alaggio della lunghezza di ml. 18 e largo mt. 8 circa, esclusa la parte immersa. Il suo utilizzo è normato nel successivo art. 49 del presente Regolamento.

#### Zona 3 "c/o Hotel Regina Isabella"

- a. Sul versante Ovest dell'Approdo, nella zona limitrofa all'albergo "Regina Isabella", vi è una scogliera di protezione dai marosi, della lunghezza di ml. 115 e una larghezza media di mt. 6 circa, composta da gettata di massi di diversa categoria con sovrastruttura in calcestruzzo. Dal lato interno ed in adiacenza alla stessa, vi è uno specchio acqueo destinato all'ormeggio dei natanti a remi di classe I destinata ai residenti storici nel Comune di Lacco Ameno da almeno 10 anni.
- b. Suddetti posti descritti nel punto a), sono destinati ai residenti storici nel Comune di Lacco Ameno, previa richiesta al Comune. A fronte dell'accoglimento della richiesta l'Ente, dopo aver accertato la stabile residente nel Comune da parte del richiedente, rilascerà apposito bollino e/o autorizzazione previo pagamento della tariffa prevista;
- c. Il numero di posti disponibili sarà pari a n° 15 imbarcazioni esclusivamente a remi di classe I in relazione alla razionalizzazione degli spazi ed alla migliore fruizione del prospiciente arenile in concessione.
- d. L'area individuata per l'ormeggio dei natanti a remi sarà delimitata da gavitelli e boe di segnalazioni per implementare la sicurezza lungo la costa adibita alla balneazione;
- e. La regolamentazione dell'ormeggio sarà definita successivamente con opportuno regolamento.



#### L'ormeggio senza l'autorizzazione di cui sopra comporterà:

- la rimozione forzata dell'imbarcazione da parte dell'Autorità preposta con addebito al proprietario di tutte le spese conseguenti;
- la decadenza dall'assegnazione dell'ormeggio;
- la sanzione pecuniaria come da normativa vigente.

#### ART. 4 — DEFINIZIONI E INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI

Ai soli fini interpretativi del presente Regolamento si ricordano qui di seguito i termini che qualora richiamati ed indicati con la lettere maiuscola avranno, sia al singolare sia al plurale, il significato loro qui di seguito attribuito:

- 1. "Autorità marittima" si intende la Capitaneria di Porto e/o l'Ufficio Locamare Marittimo.
- 2. "Comune di Lacco Ameno o Amministrazione concedente" si intende il Comune di Lacco Ameno Settore demanio marittimo.
- 3. "Gestore o Concessionario" si intende il Comune di Lacco Ameno, soggetto concessionario per la gestione dell'Approdo Turistico di Lacco Ameno;
- 4. " Direzione / Ufficio preposto" o "Ufficio preposto" indica l'organizzazione incaricata dal Concessionario-Gestore che detiene la facoltà della Direzione / Ufficio preposto delle attività svolte nelle aree dell'Approdo, a terra e a mare, del loro coordinamento e del loro controllo;
- 5. "Direttore / Responsabile" / "Responsabile" si intende la persona incaricata dal Concessionario-Gestore dell'Approdo per l'esecuzione delle attività di gestione dell'Approdo proprie della Direzione / Ufficio preposto dell'Approdo.
- 6. "Personale addetto" personale incaricato dal Gestore e coordinato dalla Direzione / Ufficio preposto per l'espletamento di tutte le attività e servizi connessi alla gestione dell'Approdo.
- 7. "Utente" si intende la persona fisica o giuridica ed i suoi aventi causa che usufruisce mediante qualsivoglia forma contrattuale, in modo permanente o temporaneo del posto barca o altro bene o servizio all'interno dell'Approdo, o comunque si trovi per qualsiasi titolo o ragione all'interno dell'area in concessione, così come definita nell'allegata planimetria di questo Regolamento.



CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

#### APPRODO TURISTICO MARINA DI LACCO AMENO

- 8. "Unità" o "Imbarcazione" si intende ogni costruzione, di qualunque tipologia e con qualsiasi mezzo di propulsione, destinata alla navigazione da diporto ai sensi del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172. (G.U. n. 202 del 31 agosto 2005 Suppl. Ord. n° 148) e ss .mm. ii., ivi comprese le unità di cui all'art. 2 della predetta fonte normativa:
  - a. natante, entro i 10 mt. Di lunghezza;
  - b. imbarcazione da diporto, dai 10 mt. ai 24 mt. di lunghezza;
  - c. nave da diporto, oltre i 24 mt. di lunghezza;
- 9. "Unità in transito" si intende l'unità da diporto che, non fruendo di posto barca stabilmente assegnato all'interno dell'Approdo turistico, intende utilizzare gli ormeggi riservati al semplice transito, in linea con le pertinenti disposizioni ministeriali.
- 10."Approdo" si intende l'area di cui all'atto formale di concessione demaniale marittima e/o affidamento, così come rappresentato nella planimetria generale resa anche costantemente disponibile in visione presso gli uffici di gestione dell'Approdo turistico di Lacco Ameno.
- 11."Specchio acqueo" si intende la superficie di bacino protetto o non protetto dell'Approdo turistico, comprendente posti ormeggio (posti barca), canali e spazi di manovra, cerchi di evoluzione, etc..
- 12."**Pontile**" si intende la struttura interna o esterna all'Approdo, galleggiante o fissa, destinata all'accosto e all'ormeggio unitamente alla banchina, (di seguito definita) delle Unità da diporto.
- 13. "Banchina" si intende la struttura fissa interna o esterna all'Approdo, destinata (insieme ai pontili di cui sopra) all'accosto ed all'ormeggio delle Unità da diporto, al transito di persone e mezzi, e quale appoggio per la radice dei pontili.
- 14."**Trappa":** sistema di ormeggio delle Imbarcazioni costituito da una catena posta sul fondale, davanti alla prua delle unità e fissata a corpi morti, alla quale vengono assicurati i cavi (non galleggianti) per l'ormeggio di punta delle singole Unità da diporto.
- 15."**Posto barca**" s'intende la porzione dello specchio acqueo, usualmente a forma rettangolare, adiacente ad una banchina o ad un pontile e destinata all'ormeggio di un'unità.

#### ART. 5 - ORGANIZZAZIONE E COMPITI DEL GESTORE

1. Il Comune provvede direttamente, o eventualmente tramite Azienda Speciale



## CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

#### APPRODO TURISTICO MARINA DI LACCO AMENO

incaricata dal Comune, mediante proprio personale, (o tramite terzi, per specifiche attività, debitamente autorizzati) alla gestione dell'Approdo e a tutte le attività connesse.

- 2 La gestione dei posti di ormeggio è affidata alla Direzione / Ufficio preposto coadiuvata dal Personale addetto, al quale vengono attribuiti tutti i poteri a tal uopo necessari.
- 3. Ferme restando le competenze delle Autorità Statali, l'applicazione e l'osservanza del presente Regolamento, viene controllata dal Comune di Lacco Ameno, quale gestore, ovvero eventualmente Azienda Speciale incaricata dal Comune, quindi, chiunque si trovi nell'ambito dell'Approdo deve attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dal Personale addetto.
- 4. Il Comune, quale gestore, è l'unico soggetto legalmente legittimato a rendere i Servizi e a riscuotere le Tariffe di ormeggio.
- 5. Sia il Direttore / Responsabile, sia il Personale addetto alla gestione delle attività, durante il servizio dovranno indossare una tenuta particolare che ne consentirà l'immediata identificazione e le attribuzioni ad esso collegate.

#### Compiti della Direzione / Ufficio preposto e Direttore / Responsabile dell'Approdo

- a. Il Direttore / Responsabile ha la conduzione tecnica dell'Approdo coadiuvato dal Personale addetto.
- b. Ferme restando le attribuzioni dell'Autorità Marittima, del Comune di Lacco Ameno e degli altri Organi dello Stato, il Direttore / Responsabile vigila affinché nell'ambito dell'Approdo siano rispettate le norme di legge in vigore. A tal fine il Personale addetto ha l'obbligo di segnalare eventuali trasgressioni alla Direzione / Ufficio preposto per l'immediata informazione all'Autorità Marittima o ai competenti Organi di Polizia.
- c. Il Direttore / Responsabile dell'Approdo, senza pregiudizio di eventuali provvedimenti da parte delle competenti Autorità per violazioni di leggi o di regolamenti, adotta i provvedimenti necessari a garantire l'osservanza delle norme del presente Regolamento. I comportamenti difformi da quelli imposti dal regolamento, rilevati e contestati dal personale (Ufficio Demanio Marittimo Comunale), saranno oggetto di opportuna segnalazione all'Autorità Marittima o ai competenti organi di Polizia. Senza pregiudizio dei provvedimenti che dalla competente Autorità potranno essere adottati in ordine all'infrazione rilevata, il Comune potrà adottare provvedimenti



particolari a carico degli utenti, ivi compreso l'allontanamento dell'imbarcazione nel rispetto delle esigenze di sicurezza.

- 6 Gli Utenti sono soggetti al rispetto delle direttive impartite dal Direttore / Responsabile ovvero dal Personale addetto che ne eseguono, per l'appunto, ordini e direttive, oltre che naturalmente al rispetto del Regolamento nel suo insieme.
- 7. La Direzione / Ufficio preposto curerà l'affissione e la diffusione di notizie, comunicazioni, informazioni ovvero semplici avvertenze e/o raccomandazioni che si rendessero necessarie per realizzare le proprie disposizioni.

#### CAPITOLO 2

#### NORME GENERALI DI CIRCOLAZIONE ED ACCOSTO

#### ART. 6 — GENERALITÀ

- 1. Lo specchio acqueo dell'approdo è unicamente destinato a manovre di ormeggio e disormeggio e di ingresso o di uscita delle Imbarcazioni.
- 2. L'Utente, nell'eseguire tutte le manovre all'interno dell'Approdo e in particolare quelle di ormeggio e disormeggio, dovrà attenersi alle disposizioni per prevenire gli abbordi in mare, alle disposizioni stabilite dall' Autorità Marittima ed a quelle integrative del presente Regolamento, nonché alle indicazioni impartite dal Personale addetto. Qualora durante la manovra le eliche o la deriva dell'Imbarcazione prendesse una drappa è obbligo dell'Utente informare immediatamente la Direzione / Ufficio preposto e il Personale addetto. Sono vietati interventi subacquei eseguiti personalmente.
- 3. L'accosto ai pontili e ai tratti di banchina è consentito in ogni tempo alle Imbarcazioni da diporto, di traffico e pesca nonché, gratuitamente, alle Unità dello Stato; in caso di cattivo tempo o di forza maggiore alle Imbarcazioni in genere con vento forza 7 (scala beaufort) e mare 5 (scala Douglas).
- 4. L' Utente, per ragioni di sicurezza, di soccorso e di gestione dell'Approdo, dovrà dare, per quanto possibile, preventiva comunicazione al Personale addetto delle proprie intenzioni in merito alla navigazione (rotta, destinazione, ora di rientro, ecc.) che sta per



intraprendere al momento di uscire dall'Approdo.

#### ART. 7 — ANCORAGGIO

Eccezion fatta per i casi di forza maggiore, con vento forza 7 (scala Beaufort) e mare 5 (scala Douglas), è vietato dar fondo e rimanere all'ancora in prossimità dei pontili e dei tratti di banchina in concessione senza il permesso dell'Autorità Marittima. Rimane comunque consentito, a discrezione di chi dirige la manovra, valutare se sia necessario dar fondo all'ancora per maggior sicurezza. È fatto divieto di ormeggiare alla fonda nel raggio di 500 mt dalla imboccatura del porto, così come specificato dalla normativa di settore.

## ART. 8 — UTILIZZAZIONE DELLE BANCHINE E DEI PONTILI PER ESIGENZE STRAORDINARIE

In presenza di eventuali esigenze straordinarie connesse con la sosta nell'Approdo di Unità militari o, in genere, dello Stato ovvero con il rilascio forzato di Unità di traffico, pesca o diporto, per motivi di sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, ovvero per altre non prevedibili particolari esigenze di polizia e di sicurezza dell'Approdo, il Gestore è tenuto, dietro richiesta dell'Autorità Marittima, a rendere disponibili gli accosti necessari fino al termine delle esigenze.

#### ART. 9 — CARATTERISTICHE DELL'ORMEGGIO

- 1. Le Imbarcazioni devono essere ormeggiate in sicurezza e secondo le corrette norme marinaresche negli spazi assegnati con le indicazioni della Direzione / Ufficio preposto.
- 2 II Personale addetto ai pontili e alle banchine fornisce l'assistenza per le operazioni di ormeggio. La responsabilità rimarrà comunque del comandante dell'Unità. Qualora, l'Unità rimanga incustodita all'ormeggio, l'Utente ha la facoltà di lasciare le chiavi d'accesso presso gli uffici della Direzione / Ufficio preposto, senza che quest'ultima ne assuma la custodia.
- 3. Salvo che non sia espressamente disposto dall' Autorità Marittima, tutte le Imbarcazioni dovranno essere ormeggiate "in andana" (poppa rivolta ai pontili) negli spazi assegnati. Per le sole imbarcazioni munite di fuoribordo, aventi particolari caratteristiche, l'ormeggio è consentito con la prora rivolta verso i pontili. Sono comunque consentiti, in casi particolari ed a discrezione della Direzione / Ufficio



## CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

#### APPRODO TURISTICO MARINA DI LACCO AMENO

preposto, gli ormeggi di fianco (c.d. "all'inglese") paralleli ai pontili e alle banchine.

- 4. Ciascun posto di ormeggio è corredato di un sistema di ormeggio costituito da corpi morti, catene di fondo, trappe, bitte/anelli,ecc..
- 5. La manutenzione di tali strutture è eseguita a cura del Comune, quale gestore, ovvero eventualmente Azienda Speciale incaricata dal Comune, il quale provvederà a sostituire ogni componente dell'ormeggio, qualora ne ravvisasse uno stato di precarietà tale da inficiarne la sicurezza.
- 6 Il Comune, quale gestore dell'Approdo compie verifiche periodiche annuali (e comunque prima dell'inizio della stagione estiva) dei corpi morti, delle catenarie, dei gavitelli, delle trappe e di tutto quanto utilizzato per gli ormeggi, avvalendosi di personale qualificato.
- 7. L'Utente non può modificare il sistema di ormeggio né i sistemi di erogazione dei servizi sussidiari senza la preventiva autorizzazione del Comune, quale gestore, ovvero Azienda Speciale incaricata dal Comune.

#### ART. 10 — CASI DI FORZA MAGGIORE E DI EMERGENZA

- 1. In caso condizioni meteo-marine avverse, di pericolo per la vita umana o in qualsiasi altra situazione di pericolo, fermo restando i compiti ed i poteri dell'Autorità marittima in materia di soccorso in mare, la Direzione / Ufficio preposto provvederà a segnalare all'Autorità marittima il personale presente a bordo delle Imbarcazioni ormeggiate. In tali casi sugli Utenti incombe l'obbligo di legge (articoli 69 e 70 del Codice della Navigazione) di mettere a disposizione il personale stesso.
- 2. II Comune, quale gestore, ovvero Azienda Speciale incaricata dal Comune, si riserva la facoltà di variare i posti di ormeggio per condizioni meteo, motivi di sicurezza, lavori, manutenzione o cause di forza maggiore ritenute tali a proprio insindacabile giudizio, previa comunicazione agli Utenti interessati.
- 3. Ove ne ricorrano i presupposti il Personale addetto alla gestione potrà, senza autorizzazione dal proprietario dell'Unità, rimuovere eventuali Imbarcazioni in avaria o che comportino pericolo per le strutture dell'Approdo e la navigazione.
- 4. Qualora una imbarcazione affondi entro l'ambito portuale o nella zona di accesso al Porto, in



conformità a quanto previsto dal Codice della Navigazione, l'Utente è obbligato alla relativa rimozione, a proprie spese e nel minor tempo possibile, al fine di evitare che l'imbarcazione affondata provochi danni ad altre imbarcazioni. Nel caso in cui il proprietario non si impegni per tempo o sia impossibilitato alla rimozione dell'unità, il Comune, quale gestore, ovvero Azienda Speciale incaricata dal Comune, si riserva di provvedere al recupero addebitandone tutte le spese al proprietario. Il Comune, quale gestore, è esente da responsabilità per eventuali danni arrecati alle imbarcazioni derivanti da qualsiasi causa di forza maggiore.

#### **CAPITOLO 3**

#### ORMEGGIO DELLE IMBARCAZIONI

#### ART. 11 - CLASSIFICAZIONE UNITÀ

Le Imbarcazioni, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, sono suddivise così come riportato nella seguente tabella per classi con relative lunghezze:

CLASSE UNITÀ	LUNGHEZZA F.T.		CLASSIFICAZIONE
CLASSE I	da 0.00 m	a 6.50 m	
CLASSE II	da 6.51 m	a 7.50 m	
CLASSE III	da 7.51 m	a 8.00 m	NATANTI
CLASSE IV	da 8.01 m	a 9.00 m	
CLASSE V	da 9.01 m	a 10.00 m	
CLASSE VI	da 10.01 m	a 12.00 m	
CLASSE VII	da 12.01 m	a 14.00 m	
CLASSE VIII	da 14.01 m	a 16.00 m	
CLASSE IX	da 16.01 m	a 18.00 m	IMBARCAZIONI
CLASSE X	da 18.01 m	a 20.00 m	
CLASSE XI	da 20.01 m	a 24.00 m	



CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

#### APPRODO TURISTICO MARINA DI LACCO AMENO

CLASSE XII	da 24.01 m	a 28.00 m	
CLASSE XIII	da 28.01 m	a 36.00 m	
CLASSE XIV	da 36.01 m	a 42.00 m	
CLASSE XV	da 42.01 m	a 50.00 m	NAVI DA DIPORTO
CLASSE XVI	da 50.01 m	a 60.00 m	
CLASSE XVII	da 60.01 m	a 75.00 m	
CLASSE XVIII	da 75.01 m	a 80.00 m	
CLASSE XIX	da 80.01 m	a 90.00 m	
CLASSE XX	da 90.01 m	a 116.00 m	MEGA YACHT

Per il calcolo della lunghezza e della larghezza fuori tutto saranno considerate tutte le appendici (boma, bompressi, pulpiti, tangoni e/o quant'altro). Pertanto ai fini dell'assegnazione del posto barca, la lunghezza fuori tutto è quella risultante dal calcolo di cui sopra, verrà individuata come segue:

- a. per le unità immatricolate farà fede la misura indicata sulla Licenza di Navigazione;
- b. per le unità non immatricolate si procederà alla misurazione adottando il criterio di cui sopra. In caso di contestazione sarà l'utente, con onere a proprio carico e avvalendosi di ente tecnico ufficialmente abilitato e riconosciuto, a dimostrare la veridicità della propria dichiarazione.

Il Comune, quale gestore, ovvero Azienda Speciale incaricata dal Comune, può in qualsiasi momento procedere alla verifica della documentazione di bordo delle imbarcazioni non immatricolate per accertarne la rispondenza con quella prodotta in sede di assegnazione e l'armatore è tenuto ad esibirla. Nel caso in cui l'armatore non l'avesse in disponibilità, il Comune, quale gestore, ovvero Azienda Speciale incaricata dal Comune, si riserva la facoltà di appurare la veridicità della dichiarazione sostitutiva di notorietà presentata dall'assegnatario in sede di assegnazione dell'ormeggio secondo le modalità previste dal precedente punto 2. Qualora dalla suddetta verifica risultasse mendace la dichiarazione prodotta, si procederà d'ufficio alla segnalazione presso l'Autorità Giudiziaria competente e contestualmente, a mezzo raccomandata a.r./pec/messo comunale, si intimerà la rimozione dell'imbarcazione da effettuarsi improrogabilmente entro e non oltre 7 (sette) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione. La mancata osservanza della prescrizione di cui sopra comporterà:

- la rimozione d'ufficio dell'imbarcazione con addebito al proprietario di tutte le spese



#### conseguenti;

- la decadenza dall'assegnazione dell'ormeggio.

Laddove non fosse possibile procedere d'ufficio alla rimozione del natante, il Comune, quale gestore, ovvero Azienda Speciale incaricata dal Comune, procederà all'immediata segnalazione dell'occupazione abusiva dell'ormeggio alla Capitaneria di Porto.

Nei limiti degli specchi acquei, fermo restando gli spazi raccomandati per i canali di manovra e i cerchi di evoluzione, ed in particolare del dimensionamento dei posti barca, potrà essere consentito l'ormeggio per Unità aventi un ingombro diverso, rispetto alle classi riportate nella suindicata tabella (ad esempio nel caso dei catamarani, trimarani e mega yacht), valutando preventivamente i prioritari aspetti di sicurezza.

- La Direzione / Ufficio preposto, ogni qualvolta proceda all'assegnazione di un posto barca, provvederà ad inserire in un apposito registro, denominato "Registro Ormeggi", il nuovo Utente assegnatario.
  - Il "Registro degli Ormeggi" per ciascun posto barca, conterrà:
  - a. nome e tipo di imbarcazione, ufficio d'iscrizione e numero di identificazione;
  - b. nome dell'armatore, del proprietario, del comandante e del conduttore;
  - c. data e ora di arrivo e di partenza;
  - d. posto assegnato.
- 2. Per quanto riportato sopra l'Utente è tenuto a fruire del posto barca a lui assegnato dalla Direzione / Ufficio preposto, con espresso divieto di ormeggiare altrove la propria Unità. Al riguardo, è prescritta l'osservanza della permanente corrispondenza sia tra posto barca e Utente, sia tra quest'ultimo ed Unità ormeggiata, che deve corrispondere ai dati comunicati alla Direzione / Ufficio preposto.
- 3. La Direzione / Ufficio preposto si riserva la facoltà di variare temporaneamente il "Piano Ormeggi", anche in assenza di preventiva comunicazione all'Utente, per motivate esigenze organizzative o gestionali, per interventi di manutenzione, di sicurezza, per svolgimento di manifestazioni, eventi sportivi o altre simili fattispecie.
- 4. In tutti i casi in cui si dovesse rendere necessario, secondo la valutazione insindacabile della Direzione / Ufficio preposto, le Imbarcazioni in sosta nell'ambito dell'Approdo potranno essere



spostate dal posto assegnato senza avviso o autorizzazione da parte dell'Utente e di chiunque altro fruitore dell'Approdo, i quali accettano incondizionatamente quanto stabilito.

- 5. Il Comune, quale gestore, ovvero Azienda Speciale incaricata dal Comune, non assume nessun obbligo di custodia delle Imbarcazioni ormeggiate o comunque presenti all'interno della concessione. Di conseguenza non potrà essere ritenuta responsabile per i furti, i danni, inclusa la perdita totale, che possano derivare alle Imbarcazioni da incendio, comunque prodotto, atti dolosi, atti vandalici, rotture di ormeggio, avversi eventi atmosferici o marini e di forza maggiore in genere.
- 6. Sono inoltre previsti tratti di banchina e di pontile destinati come da piano ormeggio:
  - alle unità da diporto in transito o per rifugio, per una capacità complessiva di posti d'ormeggio pari al 8% (periodo 15.06-15.09) del totale dei posti disponibili, così distribuiti
    - pontile "A" dal n° 1 al n° 7;
    - pontile "C1" dal n° 1 al n° 13;
    - pontile "F" dal n° 26 al n° 32;
    - pontile "G" dal n° 25 al 27 e dal n° 34 al n° 43 e n° 70;
    - pontile "C" n° 53 (destinato ai diversamente abili);
  - alle unità adibite a noleggio per una capacità complessiva di n° 9 posti d'ormeggio posizionati presso il pontile "D1" dal n° 9 al n° 17;
  - alle unità da pesca professionale locale per una capacità complessiva di n° 8 posti d'ormeggio, posizionati presso il pontile denominato "D1" dal n° 1 al n° 8;
  - alle unità per uso conto proprio utilizzate per lavorazioni marittime per una capacità complessiva di n° 3 posti d'ormeggio posizionati presso il pontile "A" dal n° 46 al n° 48;
  - alle unità di linea previste dal quadro accosto regionale e a quelle che effettuano i giri dell'isola per una capacità complessiva di n° 1 posti d'ormeggio in testata del pontile "Fungo";
  - alle unità della Guardia Costiera e delle altre Forze di Polizia per una capacità complessiva di n° 1 posti d'ormeggio posto presso il pontile "B" n° 35;

A ciascun posto di ormeggio può essere attraccata una sola imbarcazione.

7. Tenuto conto dell'attuale disposizione dei pontili galleggianti e della dimensione delle banchine in concessione all'interno del porto, il numero massimo di imbarcazioni per specifica categoria è



così fissato in relazione agli ingombri massimi:

Classe Unità	Numero massimo di
	unità
CLASSE I	119
CLASSE II	41
CLASSE III	70
CLASSE IV	21
CLASSE V	34
CLASSE VI	28
CLASSE VII	40
CLASSE VIII	29
CLASSE IX	8
CLASSE X	6
CLASSE XI	5
CLASSE XII	4
CLASSE XIII	3
CLASSE XIV	4
CLASSE XV	2
CLASSE XVI	1
CLASSE XVII	1
CLASSE XVIII	1
CLASSE XIX	2
CLASSE XX	1

Qualora le aree in concessione siano oggetto di variazione, il numero massimo di imbarcazioni sarà rideterminato, in funzione degli spazi disponibili.

8. per contraddistinguere i posti ormeggio sono assegnati le seguenti colorazioni:

posti barca residenti: giallo;

posti barca non residenti: nero;



posti barca disabili: bianco; posti barca capitaneria: rosso; posti barca pescatori: blu; posti barca transito: verde

#### ART. 12 — ORMEGGIO: OBBLIGHI E DIVIETI

Ai fini della sicurezza e nel rispetto dell'arte marinaresca, tutte le Imbarcazione all'ormeggio devono rispettare i seguenti requisiti:

- 1. tutte le Unità ormeggiate devono essere munite sulle fiancate di un numero minimo di parabordi, per ogni lato, necessari a rispettare le dovute garanzie di sicurezza che va calcolato con la seguente formula: n=L/2 + 1 (dove L è la lunghezza in mt. dell'Imbarcazione);
- 2. le cime di ormeggio devono essere adeguate secondo le indicazioni della Direzione / Ufficio preposto ed essere sufficienti anche in caso di eventuali occasionali mareggiate;
- 3. la cima di richiamo dell'ormeggio va posizionata sulla barca quando la stessa è ormeggiata;
- 4. è vietato lasciare l'imbarcazione presso il posto assegnato non adeguatamente messa in sicurezza;
- 5. i proprietari di Imbarcazioni non auto-svuotanti, in caso di riempimento per piccole falle o per pioggia, sono tenuti a provvedere allo svuotamento delle stesse o ad incaricare dei propri referenti per questo tipo di operazioni (i referenti vanno comunicati alla Direzione / Ufficio preposto che autorizzerà tali persone a salire sulle rispettive Imbarcazioni);
- 6. in caso di occupazione dell'ormeggio per periodi inferiori a quello contrattualizzato non verrà corrisposto alcun rimborso per il periodo di mancata utilizzazione;
- 7. gli Utenti che per varie ragioni si debbano allontanare per lunghi periodi dal paese, sono obbligati a fornire il nominativo di una propria persona referente sul posto (guardiano/custode) che provveda per loro conto a controllare l'imbarcazione in caso di necessità o avverse condizioni meteo. In alternativa, tale incarico potrà essere affidato alla Direzione / Ufficio preposto previo il pagamento del servizio prestato;
- 8. l'Utente è tenuto a comunicare alla Direzione / Ufficio preposto la propria assenza dall'ormeggio qualora essa si protragga oltre le 48 ore consecutive. L'Utente deve altresì comunicare alla Direzione / Ufficio preposto il proprio rientro qualora questo avvenga dopo le ore 22.00.



9. La velocità massima di sicurezza consentita all'interno dell'Approdo è di **3 nodi** (tre) con scafo in dislocamento e in modo tale da evitare di generare moto ondoso con relativo fenomeno di risonanza (causa di risacca) soprattutto in prossimità di altre Unità ormeggiate, in manovra o in prossimità di personale intendo ad eseguire lavorazioni.

#### ART. 13 - USO DEL POSTO BARCA

- 1. L'uso del posto barca è concesso all'Utente e alla sua Imbarcazione.
- La vendita a terzi dell'imbarcazione, oggetto della concessione, non comporta per l'acquirente il diritto d'occupazione del posto di ormeggio.
- 3. L'Utente per essere assegnatario del posto barca deve:
  - a. dimostrare che l'Unità risponde ai requisiti previsti per legge ai fini della navigazione e sicurezza;
  - b. essere in regola con il pagamento del canone previsto nel termine stabilito, pena la decadenza del contratto di ormeggio;
  - c. avere ottemperato all'assicurazione obbligatoria R.C. dell'Unità da diporto come prescritto per legge;.
- 4. Più Utenti comproprietari di una stessa Imbarcazione (anche se proprietari di altre imbarcazioni), possono chiedere l'assegnazione del posto barca, ma soltanto uno di essi deve essere indicato come titolare responsabile.
- 5. Nel caso in cui venga a mancare, per qualsiasi causa il titolar del posto barca, l'Utente comproprietario potrà subentrare previa ratifica del Comune, quale gestore, ovvero Azienda Speciale incaricata dal Comune.
- 6. In caso di decesso di un Utente assegnatario dell'uso di un posto barca, la titolarità passa ad un erede legittimo. In difetto o qualora non esistano eredi legittimi, l'assegnazione decade e l'Imbarcazione dovrà essere rimossa.
- 7. La concessione dell'uso di un posto barca non implica, in alcun caso, la presa in custodia dell'Unità da diporto da parte del Comune, quale gestore, ovvero Azienda Speciale incaricata dal Comune; essa resta nella piena disponibilità, in affidamento e sotto la responsabilità del titolare dell'assegnazione.

L'Utente assegnatario decade dalla concessione all'uso del posto barca per i seguenti motivi:



- a. mancato pagamento della quota da corrispondere al Gestore;
- b. inosservanza grave delle norme del Regolamento, di mancato mantenimento in buone condizioni di efficienza e di navigabilità dell'Unità da diporto; su segnalazione scritta del Comune, quale gestore, ovvero Azienda Speciale incaricata dal Comune. Sarà obbligatorio a cura e spese dell'Utente, la rimozione dell'imbarcazione affondata o semisommersa (art. 75 Cod. Nav.);
- c. mancato indennizzo dei danni eventualmente arrecati alle Imbarcazioni o cose altrui
  o alle infrastrutture dell'Approdo;
- d. subaffitto o cessione in godimento a terzi, anche temporanea, del posto barca;
- e. false dichiarazioni relative alle dimensioni fuori tutto delle imbarcazioni.
- 8. Gli utenti concessionari dei posti barca si impegnano a comunicare ed aggiornare tempestivamente in caso di cambiamento i riferimenti (dati identificativi, numeri di telefono, indirizzi e recapiti mail) utili alla comunicazione tra l'Utente e il Gestore.
- 9. L'assegnazione dell'uso dei posti barca a tempo indeterminato è tassativamente vietata;
- 10.La Direzione / Ufficio preposto provvederà ad avvisare l'Utente che non è in regola con i pagamenti.
- 11.L'Utente concessionario che non provvede al pagamento della quota per la concessione dell'uso del posto barca, accetta ed autorizza la Direzione / Ufficio preposto, dopo 10 giorni dalla ricezione dell'avviso, a trasferire l'Unità al rimessaggio a terra o in altro sito idoneo al rimessaggio a secco, a spese e rischio dell'Utente proprietario dell'Unità.
- 12.I pagamenti dovranno essere effettuati secondo le seguenti modalità:
  - Per i contratti di durata annuale in un'unica soluzione o:
    - · 50% prima della stipula del contratto;
    - · Saldo entro il 01 giugno;
  - Per i contratti di durata mensile:
    - · 50% prima della stipula del contratto;
    - · Saldo entro il giorno prima dell'arrivo;
  - Per i contratti giornalieri: pagamento in un'unica soluzione prima della stipula del contratto;



- 13. I posti barca residenti, con tariffa agevolata, verranno assegnati secondo i seguenti criteri:
  - Rinnovo del contratto;
  - Ordine cronologico di presentazione della richiesta fino ad esaurimento dei posti relativi alla classe dell'imbarcazione;
  - Ad ogni utente residente nel Comune di Lacco Ameno potrà essere concesso un solo ormeggio con tariffa agevolata.

#### ART. 14 - POSTO BARCA PER DIVERSAMENTE ABILI

Presso l'approdo sono garantiti complessivamente n° 4 posti ormeggio per le Unità dei diversamente abili (proprietario o componenti nucleo familiare anagrafico), in modo tale da agevolarne l'imbarco/sbarco dalle stesse. Suddetti ormeggi sono posti presso il pontile "B" ed identificati con i n° 0, 1 e 81 presso il pontile "C" n° 53.

#### ART. 15 - ASSISTENZA NELL'APPRODO

- 1. Il Porto turistico è dotato di apparato VHF sintonizzato in ascolto sul Canale 10. Le imbarcazioni che necessitano di assistenza per l'ormeggio o per il disormeggio potranno richiederla anche tramite il predetto Canale 10 VHF prima dell'inizio delle manovre.
- 2. Al Personale addetto è fatto divieto di condurre personalmente le imbarcazioni in fase di ormeggio e disormeggio, fatti salvi i casi di emergenza o per motivi di sicurezza.
- 3. Per motivi di sicurezza o emergenza, il Personale addetto è autorizzato a salire a bordo delle Imbarcazioni all'ormeggio anche in assenza del proprietario o suo rappresentante delegato per assicurare gli ormeggi, spostando, se il caso, cime e catene.
- 4. Ogni spostamento delle Imbarcazioni deve essere preventivamente autorizzato dalla Direzione / Ufficio preposto dell'Approdo. L'uscita e l'entrata dovrà essere, dove possibile, comunicata via radio sul canale 10 VHF. La responsabilità delle manovre ricade sempre del comando a bordo delle Imbarcazioni.
- 5. Ogni Imbarcazione in arrivo, giunta all'imboccatura dell'Approdo, dovrà contattare la Direzione / Ufficio preposto sul canale 10 VHF e fornire i seguenti dati dell'Unità: nome, dimensionamento e pescaggio.
- 6. Le Unità in entrata ed in uscita dall' Approdo, devono rispettare le disposizioni contenute



nella convenzione "COLREG 72", in particolare:

- a. mantenere la propria dritta;
- b. cedere la precedenza alle Unità in uscita dall' Approdo, nonché alle Unità aventi difficoltà di manovra;
- c. evitare di sorpassare Unità più lente ed adottare ogni cautela in tutte le manovre ed in particolare in prossimità di altre Unità, di gavitelli e di cavi d'ormeggio.
- 7. La Direzione / Ufficio preposto dell'Approdo, previa autorizzazione dell'Autorità marittima, può valutare nel caso di avverse condizioni meteo marine o al ricorrere di altre situazioni contingibili ed urgenti connesse ad esigenze di sicurezza della navigazione o di tutela dell'ambiente marino, la possibilità di impedire l'ingresso nell'Approdo o di disporre manovre, ivi compreso l'allontanamento dell'Unità dalla banchina.

#### ART. 16 - FONDALI

I pescaggi utili dell'Approdo, in rapporto alle profondità dei fondali realizzati e mantenuti, in condizioni di minima marea, oscillano da circa metri 0,5 all'interno dell'approdo a circa metri 6 dell'area destinata ai "Mega Yacht". Il Comune si riserva la facoltà di verificare ed aggiornare periodicamente, tramite rilievi barimetrici, le profondità dei fondali.

#### ART. 17 — DISPONIBILITÀ E CESSIONE DEL POSTO BARCA

- 1. L'atto di assegnazione del posto di ormeggio si perfeziona con la sottoscrizione di un contratto di assegnazione temporanea, del diritto di utilizzo di un posto di ormeggio e dei relativi servizi portuali. Tale contratto di ormeggio garantisce il diritto ad ormeggiare l'unità ai pontili o al tratto di banchina destinata.
- 2. La Direzione / Ufficio preposto si impegna a mantenere libero l'ormeggio assegnato all'Utente, salvo esigenze di ordine gestionale ed organizzative e di quanto stabilito all'art. 22, del presente Regolamento relativamente all'accosto temporaneo delle Unità in transito.
- 3. L'Utente non può cedere o sub concedere o sublocare ad altri l'ormeggio assegnatogli. A tal uopo, ogni Utente che intenda lasciare libero il proprio ormeggio per più di 2 (due) giorni dovrà comunicare alla Direzione / Ufficio preposto la durata dell'assenza affinché questi ne possa disporre per l'utilizzazione. L'Utente dovrà, altresì, comunicare con almeno



48 ore di anticipo la data del rientro.

- 4. E' vietato lo scambio degli ormeggi tra gli Utenti.
- 5. Qualora per motivi di sicurezza, per modificare o riparare opere a terra o in mare, per dragare i fondali, per cambiare gli ormeggi, etc., sia riconosciuta per forza maggiore la necessità di spostare di ormeggio o rimuovere e tirare in secco le Imbarcazioni, ne sarà dato tempestivo avviso ai singoli Utenti proprietari, affinché provvedano a loro spese a quanto necessario; in difetto, sarà provveduto dal Gestore a tutto rischio e spese degli Utenti interessati.

#### ART. 18 — RINNOVO ANNUALE DEL POSTO BARCA

- 1. Gli assegnatari di un posto barca, qualora intendessero rinnovare il contratto, dovranno comunicarlo alla Direzione / Ufficio preposto e pagare il corrispettivo nei termini stabiliti dall'Ente;
- 2. Il mancato rispetto della scadenza provoca la revoca dell'assegnazione con l'obbligo di lasciare libero il posto ormeggio e del pagamento della tariffa fino alla data dell'effettiva occupazione dell'ormeggio.
- 3. La Direzione / Ufficio preposto potrà rimuovere, a spese dell'Utente, previo segnalazione e indicazioni dell'Autorità marittima, l'imbarcazione cui è stato revocato il posto barca, affidandola in custodia a cantiere navale della zona, che effettui il rimessaggio delle Unità da diporto, sempre a spese dell'Utente assegnatario decaduto.

#### ART. 19 - CAMBIO BARCA E CATEGORIA

- 1. L'Utente assegnatario del posto barca nel caso di sostituzione della sua Imbarcazione, previa istanza alla Direzione / Ufficio preposto, ha la facoltà di richiedere il "cambio barca" a condizione che la nuova Imbarcazione abbia le stesse caratteristiche e dimensioni della precedente, ovvero che abbia la stessa classe di appartenenza.
- 2. Qualora la nuova Imbarcazione abbia caratteristiche diverse, ovvero che ha tipologia tali da rientrare in classe diversa, il "cambio barca" sarà consentito a condizioni che vi sia la disponibilità dell'ormeggio.
- 3. Ogni "cambio barca" e classe di appartenenza sarà consentito solo previa autorizzazione della Direzione / Ufficio preposto ed a titolo oneroso.

#### ART. 20 - VENDITA, DONAZIONE, SUCCESSIONE IMBARCAZIONE E POSTO



### **BARCA**

- 1. La vendita a terzi della propria Imbarcazione non trasferisce al nuovo proprietario il diritto di occupare il posto barca medesimo, anche se il venditore intende cederlo.
- 2. Quanto stabilito al punto precedente non si applica nel caso in cui il trasferimento di proprietà è per successione a causa di morte o per donazione a parenti in linea diretta. In tal caso gli eredi diventano assegnatari del posto barca presentando idonea documentazione comprovante i requisiti alla Direzione / Ufficio preposto.

### ART. 21 — POSTI ORMEGGIO UNITÀ DI TRANSITO

Il presente articolo è disciplinato dal D. Lgs. 03.11.2017, n° 229 "Capo II-quarter. Strutture dedicate alla nautica da diporto art. 49-nonies "Disciplina del transito delle unità da diporto" di cui costituisce estratto:

- 1. Le strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, devono permanentemente riservare alle unità da diporto, a vela o a motore, tratti di banchina per gli accosti in transito o che approdano per rifugio, commisurate alle dimensioni delle unità da ormeggiare in termini di dimensioni, pescaggio, agitazione residua all'ormeggio e apprestamenti impiantistici con prestazioni simili agli altri ormeggi della concessione. I tratti di banchina sono riservati per la durata massima di 72 ore, rinnovabili per un ulteriore periodo di pari durata nei casi di avaria all'unità, salvo che la permanenza oltre tali termini non sia giustificata da ragioni di sicurezza della navigazione. L'ormeggio per le unità da diporto in transito o che approdano per rifugio è gratuito per un tempo non inferiore alle 4 ore giornaliere individuato dal concessionario nella fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e per non più di tre ormeggi nell'arco di ciascun mese. Le tariffe e gli orari relativi all'utilizzazione gratuita degli accosti in transito o per rifugio sono resi pubblici dal gestore dei porti e degli approdi turistici.
- 2. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero degli accosti riservato al transito è determinato nell'otto per cento dei posti barca disponibili. Negli altri periodi dell'anno il numero dei posti barca è stabilito come segue (da 251 a 500 posti barca 15%): trentotto, così distribuiti:

- pontile "A" dal n° 1 al n° 7;

- pontile "C" dal n° 1 al n° 14;



- pontile "F" dal n° 26 al n° 32;

- pontile "G" dal n° 25 al 27 e dal n° 34 al n° 39;

- pontile "C" n° 53 (destinato ai diversamente abili);

- 3. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero degli accosti riservato al transito destinato alle unità da diporto, a vela o a motore, condotte da persone con disabilità o con persone con disabilità a bordo è determinato nell'uno per cento dei posti barca disponibili. Negli altri periodi dell'anno il numero dei posti barca è stabilito come segue (da 300 a 400 posti barca 4%): quindici posti.
- 4. Per la finalità di cui al comma 3 è scelta di preferenza un'area che risulta di comodo accesso e collocata alla minore distanza possibile dai punti di erogazione di acqua e di energia elettrica. Il posto di ormeggio deve essere riconoscibile mediante la sua delimitazione con strisce dipinte e mediante il simbolo identificativo della destinazione dell'area e deve prevedere una banchina d'accesso con altezza massima di cinquanta centimetri rispetto al livello dell'acqua. In alternativa è possibile l'utilizzo di un idoneo sistema di pontili galleggianti, collegati a terra, che consentano comodo accesso e uso.
- 5. La persona con disabilità che conduce l'unità da diporto o la persona che conduce una unità da diporto con disabile a bordo, a pena di decadenza dal diritto di ormeggio nell'attracco di cui al comma 3, deve comunicare al concessionario che gestisce l'ormeggio, via radio o via telefono, la data e l'orario del proprio arrivo, con almeno 24 ore di anticipo.
- 6. Il posto di attracco riservato alle persone con disabilità, quando non impegnato a tale fine, può essere occupato da altra unità, con l'esplicita avvertenza che in caso di arrivo di unità condotta da persona con disabilità o con persona con disabilità a bordo, che abbia fatto richiesta del suo utilizzo secondo quanto previsto al comma 5, dovrà essere immediatamente liberato.
- 7. Lo stazionamento nel punto di attracco di cui al comma 3 è consentito, qualora non già occupato da altra unità con persona con disabilità, per un giorno e una notte. Nel caso in cui le condizioni metereologiche non consentono di riprendere la navigazione, l'autorità marittima può autorizzare il prolungamento dello stazionamento.
- 8. Le richieste e le prenotazioni degli accosti di cui ai commi 2 e 3 sono annotate in un registro, numerato e siglato in ogni singola pagina dall'autorità marittima territorialmente competente.



- 9. Le unità da diporto sono comunque tenute al pagamento dei servizi generali portuali, in ragione delle dimensioni dell'unità e per giornata o frazione inferiore, secondo quanto determinato dalle tariffe in vigore.
- 10. Il diritto al posto di ormeggio di transito si interrompe non appena l'imbarcazione si allontana dallo stesso.
- 11. Le Unità che saranno rinvenute presenti all'ormeggio senza alcun titolo autorizzativo saranno rimosse coattivamente ed immediatamente dalla Direzione / Ufficio preposto, previo segnalazione all'Autorità marittima (art. 1165 ed ss. mm. ii. del Cod. di Nav.) e di Polizia Locale e con le modalità indicate da queste, anche a mezzo di terzi appaltatori incaricati. Le Unità potranno essere rimosse forzatamente e posizionate in un area dell'Approdo dove non costituiscono intralcio nonché occorrendo, con alaggio e affidamento a ditte autorizzate al rimessaggio. Le spese per la rimozione e custodia saranno accollate al proprietario dell'Unità oltre alla sanzione pecuniaria prevista per legge.

### ART. 22 — ACCOSTO TEMPORANEO UNITÀ IN TRANSITO

Qualora un posto barca affidato in uso, risulta non occupato dall'Utente assegnatario, la Direzione / Ufficio preposto a suo insindacabile giudizio, può acconsentire l'accosto temporaneo alle Unità in transito per un periodo non superiore ad 1 (una) ora, a titolo gratuito, a condizione, ai fini organizzativi e di sicurezza dell'Approdo, che a bordo ci sia persona abilitata alla conduzione pronta a spostarsi per qualsiasi evenienza. Sono comunque tenute al pagamento dei servizi generali portuali (acqua, energia elettrica, etc.) qualora vengano richiesti ed usufruiti, previa autorizzazione della Direzione / Ufficio preposto.

### ART. 23 — IDENTIFICAZIONE DELLE IMBARCAZIONI E CONTRASSEGNI

Ogni Imbarcazione ormeggiata ai pontili o al tratto di banchina all'uopo destinata deve essere chiaramente identificabile. L'Utente, perciò deve provvedere ad esporre apposito contrassegno rilasciato dal Comune, quale gestore, ovvero Azienda Speciale incaricata dal Comune, affinché la propria unità sia chiaramente distinguibile dalle banchine o dai pontili.



### ART. 24 - POSTI BARCA A GAVITELLO

L'ormeggio a gavitello sarà riservato prioritariamente alle Unità di proprietà di residenti storici e comunque di dimensioni non superiori ai ml 6.50.

Le Imbarcazioni saranno identificate mediante l'esposizione di apposito contrassegno rilasciato dal Comune, quale gestore, e menzionato nel contratto di ormeggio dai documenti di rito.

### ART. 25 – INQUINAMENTI, MOLESTIE E DIVIETI

Alle unità ormeggiate ai pontili e al tratto di banchina all'uopo destinato è vietato:

- a meno di specifica autorizzazione preventiva dell'Autorità Marittima e del Comune, quale gestore, ovvero Azienda Speciale incaricata dal Comune, l'uso di generatori, le prove di motori e qualsiasi altra operazione che generi rumore molesto prima delle ore 9,00 e dopo le ore 22,00, nonché dalle ore 13,00 alle ore 16,00. È altresì vietato in maniera permanente l'uso di proiettori e sirene;
- l'abbandono o il getto di immondizie di qualsiasi genere, di oggetti ed ogni altra sostanza liquida o solida sia in acqua, sia sulle banchine e pontili; per i rifiuti solidi devono essere usati esclusivamente gli appositi contenitori di cui L'Approdo è corredato;
- l'uso di impianti igienici di bordo con scarico diretto a mare;
- l'abbandono ovunque di accumulatori elettrici esausti; il Comune, quale gestore, provvede gratuitamente alla loro raccolta per il successivo conferimento a fini di rigenerazione;
- lo svuotamento di acqua di sentina, la pulizia dei serbatoi e delle casse carburanti ed oli; la sostituzione dell'olio dei motori può essere effettuata, depositando gli oli usati negli appositi contenitori;
- fare balneazione e immersioni subacquee, escluse quelle necessarie per la manutenzione e controllo delle opere portuali effettuate da sommozzatori professionisti appositamente autorizzati dall'Autorità Marittima e in base alle relative ordinanze emanate; effettuare lo sci nautico, wind surf e pesca;

- il lavaggio delle stoviglie in banchina o sui pontili,



## - il lavaggio e la pulizia delle imbarcazioni ormeggiate, anche se impiegati prodotti biodegradabili al 100%;

- di ingombrare con oggetti, materiali, tenders o altro le banchine, i moli e i pontili; gli animali domestici sono ammessi nell'area portuale eventualmente solo per il tempo necessario al loro imbarco e sbarco. In ogni caso, dovranno essere prese tutte le opportune precauzioni al fine di evitare che la loro presenza possa arrecare molestia o disagio e insudiciare i pontili e le banchine;
- accedere al Porto turistico e sostare con veicoli di ogni genere (cicli, motocicli, carrelli o altro) sui moli, sui pontili e nelle aree portuali in genere, fatta eccezione per i mezzi del personale addetto;
- l'utilizzo in proprio delle attrezzature antincendio;
- effettuare qualsiasi attività senza la preventiva iscrizione nei registri dell'ex art.68 del Codice della Navigazione;
- eseguire qualsiasi lavoro di riparazione e verniciatura alle parti esterne delle unità stazionanti all'ormeggio;
- lasciare inserito il cavo elettrico negli erogatori di energia elettrica se non vi sono persone a bordo. Il cavo dovrà essere raccolto e depositato a bordo;
- manomettere e/o modificare gli ormeggi, le colonnine di erogazione elettrica ed idrica o di altri servizi nonché lasciare tubi e fili lungo banchina e pontili;
- accendere fuochi, anche del tipo "barbecue" o simili, sulla banchina, sui pontili e sui moli;
- provocare rumori molesti o disturbo alla quiete pubblica;
- lasciare sui pontili le manichette dell'acqua non opportunamente raccolte, lasciare l'acqua di banchina aperta o collegata all'imbarcazione senza persone a bordo e l'utilizzo di acqua per usi impropri;
- per tutte le unità nell'ambito dell'approdo ed in entrata ed uscita dallo stesso, superare la velocità di 3 nodi e comunque le unità in uscita si terranno a dritta ed hanno la precedenza su quelle in entrata;
- lasciare in abbandono le unità; le spese inerenti la rimozione d'ufficio saranno a



carico dell'utente.

# ART. 26 - TRASPARENZA E PUBBLICITÀ DELLE INFORMAZIONI E DELLE TARIFFE

- 1. Le tariffe di ormeggio e dei servizi vengono approvate annualmente dal Comune di Lacco Ameno.
- 2. Il tariffario deve essere esposto obbligatoriamente, ben visibile, nell'Ufficio della Direzione / Ufficio preposto e in tutti gli altri luoghi ritenuti idonei alla sua diffusione. Sarà cura del Comune, quale gestore, ovvero Azienda Speciale incaricata dal Comune, esporre all'interno dell'area demaniale in concessione un cartello indicante:
  - a) la P.A. concedente;
  - b) gli estremi della concessione;
  - c) le sue finalità;
  - d) il nome del concessionario;
  - e) il termine iniziale e finale della concessione;
  - f) le tariffe praticate all' utenza per l'ormeggio fisso e per il transito, e per ogni altro servizio fornito.

### **CAPITOLO 4**

### SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

### ART. 27 — PRESCRIZIONI E VERIFICHE CONCERNENTI LA SICUREZZA

- 1. Ai fini della sicurezza dell'intera area dell'Approdo l'Utente deve osservare le seguenti disposizioni a carattere preventivo e generale:
  - a. è assolutamente vietato, nell'ambito dell'Approdo qualsiasi modalità di rifornimento, anche parziale, sia a mezzo di serbatoi mobili, ancorché autotrasportati, sia con qualsivoglia cisterna. In caso di assoluta necessità sarà necessario richiedere espressa autorizzazione scritta alla Direzione / Ufficio preposto. Le scorte di combustibile vanno conservate in serbatoi mobili regolamentari collegabili alla presa di alimentazione del motore;



- b. prima della messa in moto del motore l'Utente deve provvedere all'aerazione del motore;
- c. le Imbarcazioni non devono detenere sostanze pericolose e suscettibili di esplosione, oltre i combustibili necessari all'uso ed i fuochi regolamentari di sicurezza (razzi, fuochi, a mano etc.);
- d. l'Utente di ogni Imbarcazione deve controllare, prima di lasciare l'Unità incustodita, che non esistano residui di perdite di idrocarburi in sentina e che non vi siano in atto perdite degli stessi. In caso di sversamento di questi sull' acqua o sulla banchina, l'Utente deve immediatamente avvisare il Personale addetto, il personale delle Imbarcazioni vicine e quanti si trovano in luogo, nonché l'Autorità marittima, provvedendo nel contempo ad iniziare con i mezzi a sua disposizione la bonifica della zona interessata;
- e. le Imbarcazioni devono essere in regola con le vigenti disposizioni di legge relative al diporto, alla pesca e al traffico nazionale ed estero e devono essere efficienti ai fini della sicurezza in navigazione e stazionamento, ferme restando le prerogative regolamentari dell'Autorità marittima;
- f. Qualora un Imbarcazione affondi nello specchio acqueo dell'Approdo o nelle vicinanze di questo, il proprietario o chi per esso, è obbligato alla rimozione o allo smantellamento del relitto dopo aver ottenuto, da parte della Direzione / Ufficio preposto e dall'Autorità marittima le dovute autorizzazioni.
- g. gli estintori di bordo devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero adeguato ed in perfetta efficienza;
- h. gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento, isolamento e manutenzione;
- i. in caso di incendio a bordo di un'imbarcazione, sia da parte del personale della stessa, che di quello delle imbarcazioni vicine, deve farsi il possibile per lo spegnimento ed isolamento delle fiamme, avvisando nel contempo coi mezzi più rapidi possibili il Comune, quale gestore, , ovvero Azienda Speciale incaricata dal Comune, e/o il personale addetto al pontile, che informerà subito le Autorità



competenti. In particolare l'imbarcazione incendiatasi deve essere immediatamente isolata e se del caso allontanata dal Porto;

- j. dal momento in cui una imbarcazione entra nell'ormeggio, è soggetta alle disposizioni di cui al presente regolamento applicate dal Comune, quale gestore, ovvero Azienda Speciale incaricata dal Comune, ed è altresì soggetta alla giurisdizione della Autorità Marittima per quanto concerne le disposizioni di Polizia Marittima:
- k. non è consentito ai proprietari di imbarcazioni apportare modifiche od aggiunte alle strutture degli ormeggi, a qualsiasi titolo, senza specifica autorizzazione da parte del Comune, quale gestore, ovvero Azienda Speciale incaricata dal Comune. Tutti i fatti derivanti dalla manomissione delle strutture di ormeggio saranno imputati al trasgressore, addebitando a questi il ripristino dell'ormeggio, nonché il risarcimento dei danni eventualmente causati a terzi o al Comune, quale gestore, ovvero Azienda Speciale incaricata dal Comune;
- gli utenti dovranno munirsi del previsto nulla osta per le attività consentite nell'AMP "Regno di Nettuno".

Gli utenti dovranno prendere visione del piano antincendio appositamente redatto dall'Ente gestore e approvato dagli organi di competenza.

Fermo restando l'obbligo per l'Utente di prendere le iniziative immediate in suo potere per tentare di estinguere l'incendio, le operazioni antincendio si svolgeranno sotto la Direzione / Ufficio preposto del Concessionario/Gestore che si avvarrà della collaborazione del personale addetto ai pontili e sotto la vigilanza della locale Autorità Marittima competente.

La sottoscrizione del contratto di ormeggio attribuisce esclusivamente un diritto a posizionare la propria unità nello specchio acqueo assegnato, con esclusione di qualsiasi onere del Concessionario in merito alla custodia della stessa. Il contratto infatti ha ad oggetto la semplice messa a disposizione ed utilizzazione delle strutture di ormeggio nello specchio acqueo, con esclusione di qualsiasi obbligo relativo alla custodia dell'unità navale ovvero di altri oneri estesi a tutte quelle cose che, pur mantenendo una propria autonomia,



siano destinate in modo durevole al suo servizio ed ornamento, costituendone pertinenza, ed in particolare alle attrezzature obbligatorie in forza di legge, di regolamento o di altri atti amministrativi, e comunque a tutto ciò che si trova sulla nave.

Rimane inoltre nella esclusiva responsabilità dell'utente il mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'ormeggio.

Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli incendi summenzionati saranno a carico dell'Utente o dei terzi riconosciuti responsabili, cui farà altresì carico l'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi, agli arredi e alle attrezzature portuali.

#### ART. 28 — ISPEZIONI

Il Comune, quale gestore, ovvero Azienda Speciale incaricata dal Comune, potrà disporre in qualsiasi momento sopralluoghi ed ispezioni al fine di contribuire con le Autorità Marittime alla prevenzione di incendi e danni relativamente alle imbarcazioni all'ormeggio. In particolare, può sottoporre eventuali situazioni particolari all'Autorità Marittima, la quale valuterà se disporre o meno, qualora sussistano fondati motivi, che siano effettuate ispezioni a bordo dell'imbarcazioni all'ormeggio per accertare che esse siano in perfetta efficienza per la sicurezza ed in regola con le prescrizioni emanate in proposito dalle competenti Autorità. Le imbarcazioni all'ormeggio risultate, all'esito dei predetti controlli, non in regola con le prescrizioni concernenti la sicurezza, potranno essere allontanate dalla zona in Concessione su favorevole parere dell'Autorità Marittima.

### ART. 29 — ASSICURAZIONE

I proprietari di Unità dovranno essere in regola con la normativa in vigore in materia di assicurazione obbligatoria per responsabilità civile verso terzi. La polizza di assicurazione dovrà essere esibita a richiesta della Direzione / Ufficio preposto che deve contenere i massimali previsti per legge.

### ART. 30 —VIDEOSORVEGLIANZA

Per motivi di sicurezza l'Approdo potrà essere protetto e sorvegliato da un sistema di telecamere a circuito chiuso con videoregistrazione.

Si precisa che la videosorveglianza è solo finalizzata a garantire all'Autorità marittima e alle Forze dell'Ordine, la disponibilità immediata delle registrazioni video effettuate ai fini di sorveglianza per l'esercizio dei poteri di polizia.



### CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

### APPRODO TURISTICO MARINA DI LACCO AMENO

### ART. 31 — CONDIZIONI METEO-MARINE AVVERSE

- 1. Al fine di garantire la sicurezza all'utenza ed in genere alla pubblica e privata incolumità, in caso di particolari condizioni meteo-marine avverse, la Direzione / Ufficio preposto può inibire l'accesso ai pontili, alle banchine ed a tutte le aree dell'Approdo.
- 2. La Direzione / Ufficio preposto esporrà in un luogo ben visibile e a sua discrezione il bollettino meteo, gli avvisi Meteomar ed in particolare gli avvisi di burrasca emessi dalle stazioni costiere per conto dell'Autorità marittima.
- 3. In caso di condizioni meteorologiche avverse, La Direzione / Ufficio preposto assicurerà solo ed esclusivamente la sicurezza degli ormeggi.
- 4. L'Utente deve mettere in atto tutte le misure idonee ad ormeggiare l'imbarcazione in condizioni di sicurezza tenendo conto delle mutevoli condizioni meteo marine e meteorologiche e conservare in sicurezza le attrezzature e le dotazioni dell'imbarcazione ivi compreso il contenuto della stessa.
- 5. Per quanto previsto dagli articoli nn. 483 484 488 del Codice della navigazione concernenti le responsabilità dei danni derivati da avverse condizioni meteo- marine e/o metereologiche, deficienze di ormeggio o qualsiasi altra causa, rispondono direttamente, verso l'Unità, le attrezzature, le persone o le cose danneggiate, i proprietari dell'Unità che ha causato i danni.

# ART. 32 — ORMEGGIO DI EMERGENZA PER AVARIA O CONDIZIONI METEO-MARINE AVVERSE

Per comprovati casi di avaria o forza maggiore è consentito l'accesso alle strutture dell'Approdo o l'ormeggio a qualsiasi Unità nei posti liberi a disposizione. Di tale ormeggio dovrà essere data immediata comunicazione alla Direzione / Ufficio preposto per le valutazioni di competenza.

La durata dello stazionamento non potrà essere superiore a giorni 5 (cinque). La permanenza oltre tale periodo, per causa di forza maggiore, dovrà essere sempre autorizzata dal Comune, quale gestore, ovvero Azienda Speciale incaricata dal Comune, al quale dovrà essere tempestivamente inoltrata idonea domanda. Scaduto infruttuosamente il



termine assegnato il Comune, quale gestore, ovvero Azienda Speciale incaricata dal Comune, provvederà alla rimozione dell'Unità di navigazione con propri mezzi, con addebito al proprietario delle spese relative alla rimozione, all'uso degli impianti, nonché dei costi dell'eventuale rimessaggio.

#### ART. 33 - NORME DI SICUREZZA

- 1. Il Comune, quale gestore, ovvero Azienda Speciale incaricata dal Comune, deve collocare lungo le banchine e i pontili in concessione salvagente anulari muniti di cima di recupero ogni 50 metri, e scalette in acciaio inox ogni 100 metri.
- 2. II Comune, quale gestore, ovvero Azienda Speciale incaricata dal Comune, deve dotarsi di cassette di pronto soccorso.
- 3. È Vietato utilizzare nello specchio acqueo in concessione oggetti galleggianti non a norma, diversi dalle boe.
- 4. Lo specchio acqueo in concessione deve essere chiaramente delimitato mediante boe galleggianti di colore omogeneo.

### ART. 34 - SEGNALAMENTI MARITTIMI

La Direzione / Ufficio preposto dell'Approdo deve controllare e verificare il funzionamento dei segnalamenti marittimi esistenti nell'Approdo e segnalare tempestivamente all'Autorità marittima, l'eventuale avaria o malfunzionamento degli stessi ai fini dell'emissione degli avvisi ai naviganti (AVURNAV).

Contestualmente deve informare il Comune di Lacco Ameno, titolato alla manutenzione e riparazione dei segnalamenti marittimi sul territorio comunale di competenza.

### ART. 35 - DENUNCIA EVENTI STRAORDINARI

Fatti salvi gli adempimenti previsti dall'Art. 60 del D. lgs 171/2005 e dall'Art. 182 Cod. Nav. in capo al singolo conduttore/Comandante di unità, la Direzione / Ufficio preposto dell'Approdo in occasione di eventi straordinari, sinistri marittimi e circostanze occorse che destino interesse in materia di sicurezza, inquinamento o di polizia, direttamente o indirettamente riguardanti le Unità presenti nell'Approdo, deve informare comunque l'Autorità marittima in ordine agli accadimenti avvenuti.



### **CAPITOLO 5**

### SERVIZI DELL'APPRODO

#### ART. 36 — SERVIZI GENERALI

È prevista la fornitura agli Utenti da parte del Comune, quale gestore, ovvero Azienda Speciale incaricata dal Comune, anche attraverso terzi autorizzati, ex art. 45bis del Codice della Navigazione, e nella misura compatibile con le disponibilità e le richieste, dei servizi di seguito indicati:

### Servizi generali dell'Approdo

- a. Assistenza all'ormeggio e disormeggio delle Imbarcazioni con Personale addetto compresa per quelle in transito;
- b. pulizia e bonifica dei pontili, delle banchine, dei moli, delle aree e degli specchi acquei in gestione;
- c. manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, arredi e di tutte le infrastrutture dell'Approdo;
- d. servizio vigilanza, h 24/24 dell'intera area dell'Approdo;
- e. video sorveglianza;
- f. servizio antincendio e antinguinamento;
- g. pulizia e mantenimento dei fondali;
- h. servizio assistenza con telefono ed apparato VHF sul canale 10;
- i. raccolta di olii esausti e batterie;
- j. individuazione di siti per il conferimento dei rifiuti solidi urbani;
- k. pubblica illuminazione nell'ambito dell'Approdo;
- 1. assicurazione degli impianti, dei pontili galleggianti, delle infrastrutture e di qualsiasi altra struttura attinente l'esercizio dell'attività espletata dal Comune, quale gestore.

### ART. 37 — SERVIZI SUSSIDIARI

Sono servizi sussidiari la fornitura di acqua potabile ed energia elettrica:

1. la somministrazione di acqua può avvenire solo con l'uso dei dispositivi di erogazione predisposti in banchina e ai pontili, alle condizioni stabilite dal Comune, quale gestore,



ovvero Azienda Speciale incaricata dal Comune. A tal uopo i l collegamento agli erogatori dell'acqua potabile dovrà essere effettato esclusivamente con le proprie manichette o tubi flessibili a perfetta tenuta, dotati di idoneo raccordo nonché di apposito terminale a chiusura automatica;

- 2. la somministrazione di energia elettrica può avvenire solo con l'uso dei dispositivi di erogazione predisposti in banchina e ai pontili, esclusivamente con spine e cavi corrispondenti agli standard di sicurezza vigenti. Sono tassativamente vietati collegamenti volanti o multipli ovvero effettuati con cavi o spine non idonei;
- 3. i terminali di distribuzione dell'energia elettrica ed idrica potranno essere aperti solo dal Personale addetto e ogni tentativo di allaccio in forma diversa verrà perseguito;
- 4. il Personale addetto sarà sempre a disposizione per informare e coadiuvare gli Utenti per un corretto allaccio;
- 5. agli Utenti è tassativamente vietato ogni intervento o manomissione delle colonnine di erogazione dell'energia elettrica ed idrica.

### ART. 38 — SERVIZI E LAVORI CONTO TERZI

Nell'ambito dell'Approdo il Comune, quale gestore, ovvero Azienda Speciale incaricata dal Comune, potrà autorizzare l'esecuzione di lavori e di servizi in conto terzi solo alle persone e ditte autorizzate ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione. È vietato l'uso delle fiamme libere. Tutti i lavori di riparazione e manutenzione dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune, quale gestore, ovvero Azienda Speciale incaricata dal Comune. È vietato, altresì, immergersi per effettuare visite, interventi o riparazioni. Tali attività sono assicurate da personale specializzato, riconosciuto dal Comune, quale gestore, ovvero Azienda Speciale incaricata dal Comune, ed iscritto negli appositi registri tenuti dall'Autorità marittima.

Il Comune, quale gestore, tramite suoi operatori o di società terze eserciterà la vigilanza sulla corretta applicazione del presente Regolamento, nonché la vigilanza sull'espletamento delle attività da parte delle imprese autorizzate ai sensi del presente Regolamento.

### ART. 39 — PIANO GENERALE DEGLI ORMEGGI

Il Comune di Lacco Ameno in relazione alle aree in concessione e all'organizzazione generale



dell'Approdo in sintonia con l'Autorità Marittima predispone il Piano Generale degli Ormeggi per la individuazione e destinazione dei posti barca presso i pontili e le banchine in concessione. Il Piano Generale degli Ormeggi stabilisce il numero dei posti d'attracco suddivisi per categoria, dimensioni e tipologia di imbarcazione, di cui all'art. 10 ed è quello risultante dalla planimetria allegata al presente Regolamento. Eventuali modifiche dovranno essere preventivamente approvate dalla Autorità Marittima ai fini della Sicurezza portuale e della Navigazione.

### ART. 40 — CANONI E TARIFFE

Le tariffe di ormeggio e dei servizi portuali vengono deliberati annualmente dal Comune di Lacco Ameno e gli incassi saranno, in ogni caso, sempre a favore del Comune di Lacco Ameno.

### **CAPITOLO 6**

### MOLESTIE E DIVIETI

### ART. 41 — MOLESTIE E DIVIETI

Nell'ambito dell'Approdo:

- 1. è vietato usare un linguaggio e un comportamento sconveniente, non consoni alla tradizione marinara;
- 2. è vietato l'uso di fonti luminose e sonore non necessari e pericolosi per la sicurezza della navigazione;
- 3. è vietato tenere in moto motori e qualsiasi uso di attrezzature che generino rumore e comportino disturbo alla quiete pubblica, ivi comprese le emissioni sonore (radio, televisione, etc.) ad un volume eccessivo, prima delle ore 9,00 e dopo le ore 22,00 nonché, anche dalle ore 13,00 alle ore 16,00 durante il periodo Giugno Settembre; tutte le Imbarcazioni, in arrivo ed in uscita dall' Approdo, in ore della notte o durante le ore pomeridiane di cui al periodo e alla fascia oraria di cui sopra, devono tenere il motore acceso per il tempo strettamente necessario alle manovre di ormeggio e disormeggio finalizzato all'entrata o uscita dall'Approdo in rotta diretta e dovranno limitarsi ad eseguire le manovre di attracco e distacco dall'ormeggio con la massima dovuta accortezza alfine di non generare disturbo al sonno e quiete altrui;



- 4. è vietato lasciare le Imbarcazioni all'ormeggio con il motore acceso senza che a bordo vi sia una persona responsabile, in grado di intervenire in caso di necessità o pericolo;
- 5. è vietato ingombrare con oggetti di qualsiasi genere le banchine e i pontili, come pure è vietato lasciare in acqua qualsiasi tipo di tender;
- 6. è vietato navigare a vela nell'ambito dell'Approdo; le Unità a vela prive di motore ausiliario devono uscire ed entrare nel porto con le vele ammainate e con l'ausilio dei remi o al rimorchio di altre Unità nel rispetto della normativa sul rimorchio nautico, sentita la Direzione / Ufficio preposto del Porto;
- 7. è vietato effettuare lo sci nautico, il paracadutismo ascensionale, il windsurfing, il kyte surfing, il canottaggio e qualunque tipo di attività che non sia immediatamente connessa alla navigazione in ingresso ed uscita dall'Approdo;
- 8. è vietata la pesca da terra o da bordo di qualsiasi organismo acquatico;
- 9. è vietato lasciare sui pontili le manichette dell'acqua non opportunamente raccolte, lasciare l'acqua di banchina aperta o collegata all'Imbarcazione senza persone a bordo e l'utilizzo di acqua per usi impropri;
- 10. è vietato lavarsi, stendere biancheria, prendere il sole su banchine, pontili e moli;
- 11. è vietato l'accesso ai pontili galleggianti degli animali domestici; gli stessi sono ammessi eventualmente solo per il tempo necessario al loro imbarco e sbarco. In ogni caso, dovranno essere prese tutte le opportune precauzioni al fine di evitare che la loro presenza possa arrecare molestia o disagio e insudiciare i moli, i pontili e le banchine;
- 12. è vietato mantenere sporgenze di bordo;
- 13. in caso di temporanea, breve o prolungata assenza dell'Utente da bordo, la passerella deve essere rientrata o alzata;
- 14. è vietato, fotografare ed effettuare riprese video del Personale addetto nell' esercizio del proprio lavoro, nonché le attrezzature, le suppellettili e qualsivoglia strumento da lavoro in uso presso l'Approdo. Il divieto è esteso anche alle Imbarcazioni ormeggiate, salvo il consenso espresso del proprietario. In deroga, previo l'autorizzazione del Comune, quale gestore, ovvero Azienda Speciale incaricata dal Comune, e per motivi ritenuti idonei, possono essere autorizzate riprese fotografiche e video;



15. è vietata la stesura di linee elettriche provvisorie sulle banchine ed i pontili senza l'autorizzazione della Direzione / Ufficio preposto.

### **CAPITOLO 7**

### TUTELA DELL'AMBIENTE

### NOTE INFORMATIVE SULL'INQUINAMENTO E IL DEGRADO AMBIENTALE

Tutto l'insieme di diversi fattori che ci circondano e che permettono la vita: la natura, il mare, gli esseri viventi, le caratteristiche climatiche, gli interventi umani, ecc, si definisce "ambiente".

Con il termine inquinamento si vuole indicare l'introduzione nell'ambiente di sostanze in grado di minacciare l'ecosistema di animali, piante o di provocare effettivi o potenziali pericoli per la salute dell'uomo.

L'uomo nell'ambiente svolge un ruolo molto importante e spesso opera ed agisce con interventi che rovinano in modo irreparabile gli ecosistemi.

In questi ultimi due secoli l'evoluzione dell'uomo, con il "progresso" scientifico e soprattutto tecnologico, ha procurato conseguenze drammatiche influendo pesantemente sull'ambiente.

Purtroppo, fin dall'antichità ed ancora oggi, il mare è stato sempre erroneamente considerato come una pattumiera, una enorme discarica in cui riversare qualsiasi tipologia di rifiuto. A dimostrazione di ciò, come esempio emblematico, capita spesso durante il periodo estivo, di vedere gli occupanti delle imbarcazioni, con un modo di fare maleducato, senza scrupoli e con totale mancanza di rispetto per l'ambiente che ci circonda, di buttare in acqua non solo gli scarti di cucina ma qualsiasi tipo di rifiuto.

Oramai le problematiche ecologiche devono necessariamente entrare a far parte della coscienza collettiva ed ognuno è chiamato ad acquisire la cognizione delle possibilità e delle responsabilità nell'uso delle risorse naturali.

Ponendo l'accento sulle conseguenze che scaturirebbero dal perseverare sull'inquinamento e sul degrado ambientale, occorre necessariamente una maggiore responsabilità nel provvedere ad un'azione finalizzato alla protezione dell'aria e del clima, alla gestione delle



### **COMUNE DI LACCO AMENO**

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

### APPRODO TURISTICO MARINA DI LACCO AMENO

acque reflue, alla gestione dei rifiuti, alla protezione del mare, dei laghi, del recupero del suolo e delle acque, all'abbattimento del rumore e delle vibrazioni, alla protezione della biodiversità e del paesaggio ed alla protezione dalle radiazioni.

L'acqua è 'fonte di vita", essa si distingue in base a delle caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche: inquinare la stessa significa modificarne le caratteristiche in modo tale da renderla inadatta allo scopo a cui è destinata.

Il nostro mare è conosciuto per la varietà e bellezza delle nostre coste, ma per diversi fattori (vicinanza alla "terraferma', per la carenza attuale di adeguati sistemi di depurazione, per il notevole afflusso di turismo nautico, ecc.), è particolarmente vulnerabile e sensibile all'inquinamento. Pertanto per difendere, proteggere e preservare il patrimonio naturalistico che esso custodisce occorre l'impegno da parte di tutti noi: difenderlo vuol dire difendere noi stessi e le generazioni future.

La presente nota informativa ha lo scopo di sensibilizzare gli Utenti dell'Approdo ad una condotta appropriata da adottare al fine di un comportamento rispettoso nei confronti del mare e dell'ambiente in genere.

Sicuri di un gradito apprezzamento, si ringrazio ogni Utente diportista o semplice frequentatore dell'Approdo "Marina di Lacco Ameno", per la collaborazione ed il rispetto delle raccomandazioni di seguito riportate.

### ART. 42 — DISPOSIZIONI ANTINQUINAMENTO

- 1. II Comune, quale gestore, ovvero Azienda Speciale incaricata dal Comune, è responsabile della pulizia dell'area demaniale e dello specchio acqueo utilizzati.
- 2. È vietato lo scarico delle acque di sentina, l'abbandono o il getto di materiale o rifiuti e residui di qualsiasi natura nello specchio acqueo, sulle banchine, sui pontili e sulle scogliere dell'Approdo. Il rilascio accidentale di materiati solidi e liquidi deve essere tempestivamente comunicato alla Direzione / Ufficio preposto e bonificato nel più breve tempo possibile, a cura e spese del responsabile, con mezzi propri avvalendosi delle dotazioni antinquinamento eventualmente presenti presso l'Approdo o di ditte appositamente attrezzate ed autorizzate. Qualora il responsabile non provveda ad eseguire la pulizia o la bonifica, si procederà a norma di legge a spese del responsabile.



- 3. È vietato l'abbandono ovunque di accumulatori elettrici esausti; il Comune, quale gestore, ovvero Azienda Speciale incaricata dal Comune, deve provvedere gratuitamente alla loro raccolta per il successivo conferimento a fini di rigenerazione.
- 4. È vietata la pulizia dei serbatoi e delle casse carburanti ed olii, (la sostituzione dell'olio dei motori può essere effettuata, depositando gli olii usati negli appositi contenitori), versare in mare, o causarne lo sversamento, di idrocarburi o miscele di idrocarburi, nonché le altre sostanze nocive all'ambiente marino.
- 5. Il Comune, quale gestore, ovvero Azienda Speciale incaricata dal Comune, deve munirsi di panne e fogli oleo-assorbenti, da usarsi in caso di sversamento di olii ed altre sostanze inquinanti, rispettivamente nella misura minima di 6 mt. di panne e 10 mq. di fogli.
- 6. II Comune, quale gestore, ovvero Azienda Speciale incaricata dal Comune, deve adibire e mantenere appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, compresi quelli inquinanti e tossici, quali batterie ed olii esausti, nel rispetto delle vigenti disposizioni comunali in materia e del piano di raccolta rifiuti predisposto dall'Autorità marittima.
- 7. È vietato il lavaggio delle stoviglie in banchina o sui pontili.
- 8. È vietato lavare le Imbarcazioni anche se utilizzati prodotti biodegradabili al 100% e non infiammabili;
- 9. È vietato l'uso di radar al fine di limitare l'emissione di onde elettromagnetiche nell'area dell'Approdo.
- 10. È vietato utilizzare servizi igienici di bordo se non provvisti di idonea attrezzatura per la raccolta dei liquami, atta ad impedire che questi ultimi, in tutto o in parte, possano essere sversati in mare. La Direzione / Ufficio preposto dovrà evidenziare, in occasione dell'arrivo di Unità che intendono usufruire dei servizi dell'Approdo, il divieto di utilizzo di servizi igienici di bordo qualora questi comportino, del tutto o in parte, sversamento in mare di liquami.
- 11. È vietato il lavaggio e l'ingrassaggio dei cavi o di altri attrezzi.
- 12. Sulle banchine e pontili è vietato effettuare la pulizia e il lavaggio delle reti da pesca.



### ART. 43 — PRESCRIZIONI PER IL CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI

- 1. I rifiuti di bordo, assimilabili ai rifiuti solidi urbani qualora non costituenti rifiuti speciali o pericolosi devono essere depositati negli appositi contenitori, così come individuati e localizzati all'art. 5 del "Piano di Raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico nei Porti di Ischia, Casamicciola, Lacco Ameno, Forio e Sant'Angelo edizione 2023" approvato con Ordinanza n° 93/2023 del 27.06.2023 di Circomare Ischia, idonei alla raccolta indifferenziata o differenziata dei rifiuti, posti nell'ambito dell'Approdo a cura del Comune di Lacco Ameno, che provvede al relativo prelievo, trasporto, conferimento e smaltimento con periodicità tale da evitare accumuli maleodoranti e nocivi e preoccupandosi inoltre, di operare nelle zone senza che venga arrecato disturbo ai diportisti.
- 2. Al fine di agevolare le operazioni di prelievo dei rifiuti in condizioni igieniche idonee, qualora non sia possibile il conferimento infrazioni merceologiche omogenee presso idonei contenitori, si deve richiudere i suddetti rifiuti in sacchi ben legati di adeguata robustezza. Il peso dei sacchetti una volta pieni non deve costituire impedimento al loro maneggio.
- 3. La Direzione / Ufficio preposto dell'Approdo coordina la posa (eventualmente in collaborazione col servizio di nettezza urbana) dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, non costituenti rifiuti speciali o pericolosi.
- 4. In tutte le aree dell'ambito dell'Approdo è vietato il deposito e l'ingombro, anche temporaneo, di materiali di rifiuto, sacchetti e residui di lavorazioni.
- 5. È vietato, per chiunque, depositare negli appositi contenitori i rifiuti provenienti da zone esterne all'area dell'Approdo.
- 6. Tutti gli Utenti dell'Approdo e chiunque, che a qualsiasi titolo occasionalmente vi acceda, devono rispettare quanto sopra riportato, nonché da quanto stabilito e disciplinato in materia di conferimento dei rifiuti dal Comune di Lacco Ameno con Ordinanza Sindacale n° 11 del 11.06.2024.
- 7. Per quanto non previsto da questo Regolamento si rimanda al "Piano di Raccolta e



gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico nei Porti di Ischia, Casamicciola, Lacco Ameno, Forio e Sant'Angelo – edizione 2023" approvato con Ordinanza n° 93/2023 del 27.06.2023 di Circomare Ischia e l'Ordinanza Sindacale n° 11 del 11.06.2024.

### ART. 44 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI

- 1. I rifiuti speciali ed i rifiuti pericolosi devono essere conferiti ai soggetti deputati alla raccolta ai fini di smaltimento. Restano salve, per i rifiuti speciali (olii, filtri, morchie, emulsioni, stracci contaminati, materiale di assorbimento e batterie esauste), le norme vigenti in materia compresa la perfetta tenuta dei registri e dei formulari richiesti dalle norme stesse, salvo diverse disposizioni di legge.
- 2. Per quanto non previsto da questo Regolamento si rimanda al "Piano di Raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico nei Porti di Ischia, Casamicciola, Lacco Ameno, Forio e Sant'Angelo edizione 2023" approvato con Ordinanza n° 93/2023 del 27.06.2023 di Circomare Ischia e l'Ordinanza Sindacale n° 11 del 11.06.2024.

### **CAPITOLO 8**

### Disposizioni antincendio

(Riferimento art. 6 Decreto dirigenziale n. 12-2008 Regione Campania)

# ART. 45 - DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 5 DEL DECRETO DIRIGENZIALE N.12-2008 DELLA REGIONE CAMPANIA

Al fine di ottemperare a quanto disposto dall'art. 5 del Decreto dirigenziale n. 12-2008 della Regione Campania, Settore demanio marittimo, si riporta testualmente quanto descritto nello stesso:

- "1. I concessionari di cui all'art. 2, nel rispetto delle prescrizioni antincendio poste dall'Allegato 4 alla d. G. R. n. 5490/2002, devono dotarsi della seguente, minima attrezzatura antincendio:
  - a) condotta antincendio di diametro non inferiore a 2" 1/2" lungo i pontili con attacchi UNI 45 per manichetta ogni 40 metri lineari, in modo da poter servire qualunque punto dei pontili.



La condotta deve essere in grado di assicurare una portata d'acqua di almeno 200 lt/min e una pressione di 5 bar alla lancia in posizione idraulicamente più sfavorevole. Qualora la condotta non garantisca tali prestazioni, il concessionario deve realizzare un impianto di alimentazione autonoma:

- b) n. 2 manichette UNI 45 lunghe almeno mt 20 ciascuna, con raccordi;
- c) n. 1 chiave per raccordi;
- d) n. 1 lancia idrica a getto regolabile con attacco UNI45;
- e) n. 1 lancia schiuma portatile con attacco UNI 45 tipo autoaspirante;
- f) lt 40 di liquido schiumogeno in n. 2 contenitori mobili;
- g) n. 2 estintori portatili omologati a polvere da 9 Kg, o a CO2 da 5 Kg o ad Halon da 6Kg.
- 2. Nel caso di comprovate e documentate difficoltà tecniche di realizzazione del suddetto impianto, i concessionari di cui al comma 1 si dotano, in alternativa, di presidi mobili carrellati, nella misura di uno fino a duecento imbarcazioni, così composti:
  - a) n. 1 motopompa autoadescante in grado di assicurare una portata d'acqua di almeno 200 lt/min a 6 bar; n. 1 lancia idrica a getto regolabile con attacco UNI45;
  - b) n. 2 manichette UNI 45 lunghe almeno mt 20 ciascuna, con raccordi;
  - c) n. 1 lancia a schiuma portatile con attacco UNI 45 tipo autoaspirante;
  - d) lt 40 di liquido schiumogeno in n. 2 contenitori mobili;
  - e) n. 1 chiave per raccordi;
  - f) n. 2 estintori portatili omologati a polvere da 9 Kg, o a CO2 da 5 Kg o ad Halon da 6Kg.
- 3. L'attrezzatura deve essere sempre disponibile all'uso e facilmente trasportabile anche da una sola persona, nelle ore diurne e notturne.
- 4. Il personale dipendente del concessionario deve essere accuratamente addestrato all'uso delle suddette attrezzature.
- 5. I concessionari sono tenuti ad un'accurata manutenzione. Le attrezzature antincendio devono essere tenute in efficienzaecontrollateperiodicamente, nel rispetto della vigente normativa tecnica.
- 6. Tutti gli altri concessionari sono tenuti all'osservanza della normativa tecnica di settore, fissata per l'attività svolta, e alle dotazioni di sicurezza obbligatorie a bordo delle imbarcazioni ormeggiate."



### ART. 46 - ULTERIORI DISPOSIZIONI

La Direzione / Ufficio preposto redige idoneo piano operativo e/o monografia antincendio, contenente le procedure e operazioni da espletare in caso di incendio, con relativo elenco nominativo del Personale addetto incaricato di intervenire con le relative mansioni. Altresì, il Gestore, dotato di impianto antincendio fisso e mobile, avrà cura di organizzare di concerto con L'Autorità marittima almeno una esercitazione semestrale antincendio nell'area dell'Approdo. In tali circostanze la Direzione / Ufficio preposto ha ogni più ampio potere e facoltà e le sue disposizioni devono essere immediatamente eseguite. Le Unità che stazionano nell' Approdo, ed anche quelle in transito, comunque devono essere dotate obbligatoriamente di tutti i sistemi ed attrezzature di sicurezza.

### ART. 47 - PRECAUZIONI ANTINCENDIO

Gli Utenti devono scrupolosamente tener conto di tutte le precauzioni al fine di evitare incendi:

- 1. i compartimenti di bordo contenenti le bombole di gas liquido devono essere adeguatamente aerati e quando l'Unità resta incustodita, dette bombole, devono essere chiuse;
- 2. aerare il vano motore prima di mettere in moto i motori entrobordo;
- 3. è vietato lasciare i cavi elettrici collegati ai pontili o banchine quando l'Unita è incustodita;
- 4. è vietato accendere fuochi, anche del tipo "barbecue" o simili, sulle imbarcazioni, sulla banchina, sui pontili e sui moli;
- 5. è vietato mantenere accese attrezzature ed apparecchiature elettriche di bordo (ad es. frigoriferi, stufe, etc.) durante le ore notturne quando non è presente alcuna persona a bordo dell'Unità;
- 6. è vietato gettare o scaricare nelle acque dell'Approdo qualsiasi materiale, oggetti incandescenti o comunque qualsiasi sostanza o merce infiammabile atta a provocare incendi;
- 7. fermo restando quanto previsto dagli artt. 435, 678 e 679 del Codice Penale, a assolutamente vietato abbandonare razzi di soccorso, fuochi a mano e ogni altra



dotazione contenente materiali esplosivi e/o infiammabili; è fatto obbligo ai proprietari di conferire le suddette dotazioni, qualora scadute, presso idonee società autorizzate secondo le normative vigenti del settore;

- 8. è vietato detenere sulle Imbarcazioni ormeggiate, ad eccezione dei combustibili occorrenti per i servizi delle stesse (contenuti nei serbatoi, ovvero in appositi contenitori a tal fine omologati e certificati), materiali infiammabili, esplodenti o suscettibili di fornire miscele esplosive;
- 9. sui moli e sulle banchine interessati dalla presenza di sostanze o merci infiammabili, combustibili o comburenti e vietato fumare, accendere fiammiferi, abbandonare mozziconi di sigaretta o sigari accesi;
- 10. gli estintori di bordo devono essere rispondenti ai regolamenti vigenti, in numero sufficiente ed in perfetta efficienza;
- 11. in caso di incendio il conduttore di qualsiasi Unità ormeggiata dovrà adoperarsi affinché siano impegnati immediatamente tutti i mezzi antincendio di bordo, provvedendo, nel contempo e con i l mezzo più rapido, ad avvertire la Direzione / Ufficio preposto e i Vigili del Fuoco. In particolare l'Imbarcazione incendiatasi deve essere immediatamente isolata, a cura del Personale addetto dell'Approdo o dal Comandante dell'Unità.

### ART. 48 - VEICOLI CON CARICHI PERICOLOSI

- 1. L'accesso nell' Approdo di veicoli con carichi di materie infiammabili, esplosive, nocive e pericolose è vietato in genere. In casi eccezionali deve essere preventivamente autorizzato dalla Direzione / Ufficio preposto previo Nulla Osta dell'Autorità marittima che disporrà di volta in volta, l'adozione delle relative norme di sicurezza.
- 2. In nessun caso è possibile lasciare in sosta nell'ambito dell'Approdo veicoli trasportanti i materiali sopra indicati, per tempi eccedenti a quelli occorrenti per lo svolgimento delle operazioni, debitamente autorizzate, che con quei materiali devono compiersi.



### CAPITOLO 9

### VARO, ALAGGIO E RIMESSAGGIO

### ART. 49 — PRESCRIZIONI PER VARO, ALAGGIO E RIMESSAGGIO

- 1. Le attività di varo e alaggio delle Imbarcazioni nell'ambito dell'Approdo possono essere svolte soltanto nelle zone appositamente destinate, con le modalità ivi indicate.
- 2. La Zona 2 "Capitello" è provvisto di uno scivolo di alaggio e varo.
- 3. Nelle ore diurne in quelle notturne solo in casi di emergenza gli Utenti interessati possono procedere alle operazioni di varo o alaggio previa autorizzazione della Direzione / Ufficio preposto.
- 4. Durante tali attività gli automezzi devono rimanere sugli scali solo per il tempo necessario ad effettuare le operazioni di alaggio e varo, che, comunque, devono essere completate e l'area deve essere lasciata libera da ingombri di qualsiasi genere (invasature, selle, carrelli, materiali vari, attrezzature mobili, gru, carri ponte, etc..). Non dovranno in alcun modo essere ingombrate le strade di accesso all'Approdo e qualsiasi area in generale, se non limitatamente al tempo strettamente necessario per le operazioni relative agli spostamenti.
- 5. II Personale addetto controlla le operazioni della ditta autorizzata durante le manovre di alaggio e varo delle Imbarcazioni ed il titolare della stessa presterà la sua collaborazione per le manovre anzidette, seguendo le istruzioni della ditta incaricata.
- 6. II Personale addetto controllerà che la ditta autorizzata, esercente le operazioni di alaggio e varo, al termine delle operazioni, lascerà scafo e area interessata perfettamente puliti.
- 7. Durante le operazioni di alaggio e varo e vietato lo scarico di residui oleosi, delle casse e del combustibile liquido, del mantenimento a bordo di sostanze pericolose e nocive (acidi, bombole di gas, sostanze infiammabili o esplosive), fatta eccezione per le sole dotazioni di gasolio e di olio lubrificante necessarie per il funzionamento dei motori e dei macchinari dell'Imbarcazione.
- 8. Le operazioni suddette devono essere autorizzate dalla Direzione / Ufficio preposto e



sono a titolo oneroso.

- 9. E' vietato tirare a secco e depositare Imbarcazioni in tutto l'ambito dell'Approdo, nonché depositare attrezzature di qualsiasi genere senza autorizzazione della Direzione / Ufficio preposto. I trasgressori saranno denunciati all'Autorità marittima, ai sensi dell'art. 1165 ed ss. mm. ii. del C.d.N..
- 10.Nell'ambito dell'Approdo, le attività di cui sopra non sono consentite alle persone e mezzi non espressamente abilitati ed aventi i requisiti previsti dalla legge.
- 11.E' vietato eseguire interventi di riparazione a Motore e/o scafo delle Unità presenti sullo scafo di alaggio.
- 12. Sono fatte salve le disposizioni in vigore emanate dall'Autorità Marittima in ordine alle operazioni di Alaggio e Varo nei Porti.

### CAPITOLO 10

## Attività lavorative, commerciali e artigianali

### ART. 50 — SVOLGIMENTO ATTIVITÀ LAVORATIVE

- 1. Tutte le attività professionali o di altro tipo nell'ambito dell'Approdo sono soggette agli obblighi di cui all'art. 68 del Cod. di Nav. e disciplinate da apposite disposizioni di legge
- 2. Le attività di natura manutentiva potranno essere svolte solo se espressamente autorizzate dalla Direzione / Ufficio preposto, che comunque non comportino disturbo, pericoli o danni a cose e persone e sversamento in mare di alcun tipo di liquido o materiale che possa causare inquinamento o danno al corpo idrico e atmosferico.
- 3. Per quanto riguarda gli accessi degli Operatori Professionali si rimanda alle normative vigenti in materia.
- 4. Chiunque intenda eseguire lavori in economia all'Unità di sua proprietà, deve richiedere preventiva autorizzazione alla Direzione / Ufficio preposto.
- 5. Le riparazioni e manutenzioni che implicano interventi di rilevante entità devono essere eseguite in Cantiere.



## COMUNE DI LACCO AMENO

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

### APPRODO TURISTICO MARINA DI LACCO AMENO

- 6. Sono vietati lavori con l'uso della fiamma ossidrica o simili sulle Unità, salvo autorizzazione e prescrizioni della Direzione / Ufficio preposto e dell'Autorità Marittima.
- 7. È vietata la stesura di linee elettriche provvisorie senza l'autorizzazione della Direzione / Ufficio preposto. Può essere consentito l'uso di piccole apparecchiature elettriche che non provocano scintille solo se collegate con cavo ricoperto in gomma e senza giunto e con collegamento a terra secondo la vigente normativa.
- 8. Nell' espletamento delle attività lavorative, qualora autorizzate, è obbligatorio l' uso degli appositi DPI (Dispositivi Protezione Individuale) da parte del personale, nonché il rispetto delle normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

# ART. 51 — ESERCIZIO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI E ARTIGIANALI NELL'APPRODO

- 1. In linea generale, è fatto divieto di svolgere nell'ambito dell'Approdo, sia a terra che a bordo dell'Imbarcazione o di autoveicoli, qualsiasi attività commerciale, professionale ed artigianale. Sono escluse da tale divieto tutte quelle attività commerciali, professionali e artigianali, ritenute utili e attinenti all'esercizio e funzionalità dell'Approdo, espressamente autorizzate dal Comune, quale gestore, ovvero Azienda Speciale incaricata dal Comune, nelle aree destinate a tale scopo.
- 2. Tutti coloro che svolgono attività lavorative autorizzate nell'ambito dell'Approdo, oltre ad essere tenuti a predisporre norme e procedure atte a prevenire ogni possibile incidente, adeguandosi alle disposizioni vigenti in materia, dovranno anche provvedere ad una adeguata copertura assicurativa per l'espletamento dell'attività di cui sono responsabili.
- 3. Per qualsiasi incidente a persone o cose durante l'espletamento di attività diverse dai servizi dell'Approdo, il Comune, quale gestore, ovvero Azienda Speciale incaricata dal Comune, è sollevato da qualsiasi responsabilità.

### ART. 52 — DISCIPLINA UNITÀ DA PESCA

1. Al fine di disciplinare l'ormeggio delle Unità da pesca negli specchi acquei a loro destinati gli armatori o proprietari (singoli, associati in Consorzi, Cooperative o



# CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

## A DDD OD O HILD LOHIT OO

### APPRODO TURISTICO MARINA DI LACCO AMENO

Società) delle Imbarcazioni da pesca professionale, alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento, sono obbligati a registrarsi presso la Direzione / Ufficio preposto dell'Approdo esibendo tutta la documentazione che ne attesti i requisiti per l'attività svolta (Licenza di pesca, iscrizione presso la Capitaneria di Porto, Licenza di Navigazione, Certificati di Sicurezza).

- 2. Gli armatori ed i componenti gli equipaggi delle Imbarcazioni da pesca che utilizzano l'Approdo, oltre a rispettare le norme del presente Regolamento, che si intendono conosciute per il solo fatto di utilizzare l'Approdo, sono tenuti ad osservare anche le norme del Codice Civile, del Codice della Navigazione, per quanto applicabili, e quanto stabilito dalle Ordinanze emanate dall'Autorità marittima e dal Comune di Lacco Ameno.
- 3. Tutte le attività svolte dai pescatori professionisti, comprese le attività connesse quali pescaturismo, ittiturismo ed educazione ambientale volta sia agli adulti che alle scolaresche, si intendono autorizzate dal Comune, quale gestore, ovvero Azienda Speciale incaricata dal Comune, a condizioni che ci siano i presupposti ed i requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia e che non vanno ad intralciare le normali attività dell'Approdo.
- 4. Agli armatori delle Imbarcazioni da pesca è riservata l'attuale area di specchio acqueo e di banchina ubicata nella zona del cosiddetto "Capitello", preso il pontile denominato "D1" identificati dai numeri di colore blu dal n° 10 al n° 17, al fine di eseguire le attività di sbarco del pescato e della vendita al dettaglio, quest'ultima sottostante l'area coperta ivi esistente. La pulizia della banchina e dell'area coperta sarà curata dagli interessati al termine di ogni operazione di scarico e vendita del pescato.
- 5. Ai pescatori assegnatari di posto barca non è concesso tenere l'attrezzatura sulle banchine. Tutte le attrezzature rinvenute e considerate non autorizzate saranno sanzionabili e rimosse a norma di legge. Sarà concessa un'area di deposito delle attrezzature così come previsto dal piano ormeggio (area campita di colore blu).
- 6. L'attività di vendita diretta del prodotto pescato, in piccole quantità, dal pescatore professionista al consumatore o al venditore al dettaglio dovrà avvenire nei luoghi



consentiti nel rispetto della normativa igienico-sanitaria in vigore e di tutte le altre regolamentazioni in materia. Tutti i pescherecci non inscritti nei RR. NN. MM. GG. dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia che intendono effettuare lo sbarco di prodotti della pesca in banchina debbono richiedere preventivamente nulla osta per effettuare le suddette operazioni alla Direzione / Ufficio preposto ed all'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia.

- 7. Durante le operazioni attinenti l'attività peschereccia che avvengono solitamente durante le ore notturne dovranno essere evitati schiamazzi o rumori molesti.
- 8. L'assegnazione dei posti di ormeggio per le Imbarcazioni da pesca è curata dalla Direzione / Ufficio preposto di concerto con il Comune di Lacco Ameno e l'Autorità marittima.
- 9. Il Comune concede, come da normativa nazionale vigente, i posti barca gratuitamente, previo presentazione di richiesta e documentazione prevista.

### **CAPITOLO 11**

## Noleggio e locazione imbarcazioni

### ART. 53 — MODALITÀ DELLE RICHIESTE

Fermo restando l'osservanza di tutte le norme vigenti in relazione al tipo di attività, le ditte che intendono ormeggiare Unità da diporto adibite al noleggio e locazione nell'ambito dell'Approdo, al fine di poter consentire al Comune, quale gestore, ovvero Azienda Speciale incaricata dal Comune, la pianificazione degli ormeggi, ne devono presentare domanda entro i termini stabiliti dall'Ente ed essere in regola con l'avvenuta presentazione delle comunicazioni previste presso l'Autorità Marittima.

Le unità adibite a noleggio gommoni sono posizionate presso il pontile "D1" dal n° 1 al n° 9;

### ART. 54 — DISPOSIZIONI E REQUISITI

1. I titolari delle attività di noleggio e locazione Imbarcazioni dovranno provvedere, pena decadenza dell'accoglimento della relativa richiesta, alla stipula per ciascuna imbarcazione/motore di polizza assicurativa specifica per lo svolgimento dell'attività di



cui sopra.

- 2. Ciascuna attività di noleggio e locazione Imbarcazioni potrà essere autorizzata dal Comune, quale gestore, ovvero Azienda Speciale incaricata dal Comune, ad utilizzare un numero di Imbarcazioni alle condizioni da essa prescritte.
- 3. I titolari delle attività in oggetto dovranno, pena decadenza della relativa autorizzazione d'esercizio, comunicare tempestivamente alla Direzione / Ufficio preposto i nominativi degli addetti, nonché i relativi turni di lavoro e recapiti di reperibilità.
- 4. Ciascun titolare delle attività in oggetto dovrà dotarsi di personale in possesso di patente nautica, nonché di prevedere all'interno del proprio organico almeno un dipendente addetto di primo soccorso ed almeno un addetto antincendio.
- 5. L'autorizzazione del Comune, quale gestore, ovvero Azienda Speciale incaricata dal Comune, è esclusivamente rilasciata per usufruire delle aree a mare e strutture indicate, con assoluto divieto d'insediamento/posizionamento di materiale/attrezzature a mare e a terra che potrebbe creare intralcio alle altre attività dell'Approdo. Pertanto i titolari a svolgere le attività suddette dovranno provvedere a munirsi, per conto proprio, al di fuori delle aree dell'Approdo, di ogni altro requisito occorrente ai fini logistici previsto o non previsto per legge.

### ART. 55 — DECADENZA CONTRATTO

Le previsioni e condizioni d'esercizio contenute nei precedenti punti sono da considerarsi tassative pertanto la mancata pronta osservanza delle stesse é da considerarsi causa immediata decadenza del contratto.

### **CAPITOLO 12**

## VIABILITÀ NELL'APPRODO

### ART. 56 — ACCESSO AI PONTILI

L'accesso ai pontili di ormeggio è consentito esclusivamente a piedi:

- 1. al Personale addetto;
- 2. agli Utenti, compreso gli ospiti delle Imbarcazioni ormeggiate;



### COMONE DI LACCO AMENO

## Città Metropolitana di Napoli

### APPRODO TURISTICO MARINA DI LACCO AMENO

- 3. all'Amministrazione comunale ed al personale dell'Ufficio Demanio del Comune di Lacco Ameno;
- 4. ai Vigili Urbani del Comune di Lacco Ameno, agli appartenenti dell'Autorità Marittima ed alle altre Forze dell'Ordine, al personale dell'Ente Gestore A.M.P. Regno di Nettuno;
- 5. ai Vigili del Fuoco, alla Croce Rossa e altri mezzi di soccorso dello Stato in servizio per motivi di emergenza;
- 6. a chiunque per ragione del loro lavoro deve accedere a bordo delle Imbarcazioni, quest'ultimi previa autorizzazione della Direzione / Ufficio preposto;
- 7. eventuali mezzi leggeri e di limitate dimensioni, tipo bici, etc., potranno essere condotti solo a mano per il relativo imbarco/sbarco dalle Imbarcazioni.

### ART. 57 — CIRCOLAZIONE VIARIA NELL'APPRODO

- 1. E' vietato accedere all'Approdo e sostare con veicoli di ogni genere (cicli, motocicli, carrelli o altro) sulle banchine, sui pontili e nelle aree in genere, fatta eccezione per i mezzi del Personale addetto e nelle aree appositamente stabilite.
- 2. La circolazione viaria, nell'ambito dell'Approdo, è regolamentata da apposita segnaletica apposta a cura del Comune di Lacco Ameno. Data la configurazione attuale dell'Approdo non vi sono aree accessibili ai veicoli di qualsiasi genere ad esclusione del Pontile V. Napoleone cosiddetto del "Fungo" e della Piazza S. Girardi cosiddetta del "Capitello". Tali aree risultano già interdette alla circolazione da apposite Ordinanze Sindacali del Comune di Lacco Ameno che ne disciplinano l'accesso (vedasi Ordinanze Sindacali n. 11/2004 e 19/2011).
- 3. Eventuali deroghe alle suddette ordinanze, al fine di consentire l'accesso ad eventuali automezzi per particolari esigenze scaturenti da cause di forza maggiore collegate sia alle attività nautiche e non, vanno preventivamente autorizzate dal Comune di Lacco Ameno.
- 4. In caso di emergenze, ove risulta possibile, sono consentiti gli accessi agli automezzi delle Forze dell'Ordine, Vigili del Fuoco e ambulanze.
- 5. La circolazione e sosta dei pedoni, tenuto conto della pericolosità delle aree in



questione, deve avvenire con la massima prudenza e con l'adozione dei necessari comportamenti cautelari. La stessa è consentita solo in alcune zone ed è vietata dove espressamente segnalato. A tal uopo ci si rimanda alle Ordinanze di cui al punto 2.

- 6. I pedoni devono circolare e sostare senza intralciare le attività dell'Approdo e quelle nautiche in genere. Gli stessi devono mantenersi ad una distanza di sicurezza dai mezzi che sono intenti in qualsiasi operazione, dal ciglio delle banchine, prestando attenzione al piano di calpestio, evitando eventuali ostacoli/impedimenti e mantenendosi distanti dai segnalamenti marittimi. E' comunque, vietato sedersi su bitte, gradini e sul ciglio delle banchine, tuffarsi, camminare sulle scogliere nonchè manomettere i segnalamenti marittimi.
- 7. La Direzione / Ufficio preposto, il Comune di Lacco Ameno e l' Autorità marittima si riservano la facoltà di limitare l'accesso, la circolazione e la sosta di pedoni nell'ambito dell'Approdo, in caso di particolari necessità e d i condizioni meteomarine non favorevoli, forte vento, onde infrangenti sui moli e sulle banchine, nelle ore notturne in caso di guasto all' impianto di illuminazione e in generale nei casi di scarsa visibilità, consentendo l'accesso alle sole persone imbarcate a bordo delle Imbarcazioni ormeggiate, che devono raggiungere le stesse per esigenze di sicurezza della navigazione. Tali persone devono, comunque, circolare prestando la massima attenzione aiutandosi, nel caso di assenza o scarsa illuminazione, con una fonte luminosa.

# CAPITOLO 13 BALNEAZIONE

### ART. 58 — BALNEAZIONE

In considerazione della configurazione dell'Approdo di Lacco Ameno, la quale presenta arenili nelle zone non interessate al transito e all'ormeggio delle Imbarcazioni, ma ubicate comunque in prossimità delle stesse e fermo restando quanto stabilito con Ordinanza sindacale n. 11/2004 e dalla Delibera n. 101 del 28 / 02 / 2017 della Giunta Regionale della Campania (vedi art. 2 ed allegato "B"):



a) la balneazione non è concessa nelle aree dell'Approdo in prossimità degli specchi acquei destinati all'ormeggio ed al transito e manovre delle Unità di navigazione;

### ART. 59 — PRESCRIZIONI GENERALI

La striscia di arenile attigua alla battigia, di ampiezza non inferiore a mt. 2,00, misurata al l.m.m. (livello medio marino) estivo, deve essere lasciata sempre libera e destinata al pubblico transito. Pertanto non potrà essere occupata con barche, opere, materiali o attrezzature varie, anche se mobili, ad eccezione dei mezzi di salvataggio, i quali dovranno essere comunque stazionati in modo da non intralciare il libero passaggio pedonale.

### **CAPITOLO 14**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

### ART. 60 — INFRAZIONI AL REGOLAMENTO

- 1. Le infrazioni al Regolamento rilevate e contestate dal Personale addetto saranno immediatamente rapportate alla Direzione / Ufficio preposto, la quale provvederà, secondo i casi, a darne tempestiva comunicazione alle Forze dell'Ordine, al Comune di Lacco Ameno e all'Autorità marittima per le opportune azioni al riguardo.
- 2. Senza pregiudizio dei provvedimenti che dalla competente Autorità potranno essere adottati, in ordine all'infrazione rilevata, il Comune, quale gestore, ovvero Azienda Speciale incaricata dal Comune, potrà adottare provvedimenti particolari a carico degli Utenti, applicare le sanzioni previste per legge, nonché l'eventuale allontanamento sia dell'imbarcazione che dei responsabili, quando questi siano Utenti in transito.
- 3. Vengono esentate dall'osservanza di tali disposizioni le fattispecie riconducibili alle situazioni di estrema emergenza, ovvero quelle annesse alla salvaguardia della vita umana in mare, della sicurezza della navigazione e della tutela dell'ecosistema che devono essere, comunque, preliminarmente comunicate alla Direzione / Ufficio preposto dell'Approdo.


### ART. 61 — EVENTUALI CONTROVERSIE

Per le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Regolamento tra



l'Amministrazione, gli Utenti e qualsiasi altra persona, il Foro competente è quello di Ischia.

Per quanto sopra rappresentato, in una prospettiva di rispetto reciproco, tra Utenti, lavoratori o frequentatori dell'Approdo, la redazione del presente Regolamento, oltre all'obbligo di legge e a un piano di gestione che mira ad un ottimale utilizzazione delle risorse umane e strumentali, ha lo scopo di non inibire e rendere difficile la cultura nautica, marinaresca o del mare in genere, bensì di invitare tutti alla massima collaborazione in un clima di tranquillità e serenità, adottando un codice di condotta appropriato al fine rendere sempre più efficiente, funzionale e sicura la gestione dell'Approdo "Marina di Lacco Ameno" in un'ottica finalizzata a garantire un elevato standard qualitativo che contribuisca a migliorare l'immagine del paese.



# **ZONA 1** (posti totali n. 169):

<b>ZONA I</b> (posti totali ii. 109).	
PONTILE "E" POSTI TOTALI N. 10	PONTILE "G" POSTI TOTALI N. 70
classe VIII (fino a mt. 16) n. 1 posti	classe I (fino a mt. 6,5) n. 1 posti
classe IX (fino a mt. 18) n. 3 posti	classe II (fino a mt. 7,5) n. 3 posti
classe XI (fino a mt. 24) n. 1 posti	classe III (fino a mt. 8) n. 37 posti
classe XII (fino a mt. 28) n. 2 posti	classe IV (fino a mt. 9) n. 7 posti
classe XIII (fino a mt. 36) n. 3 posti	classe V (fino a mt. 10) n. 8 posti
	classe I (fino a mt. 6,5) n. 1 posti (un.
	transito)
	classe II (fino a mt. 7,5) n. 10 posti (unità
	di transito)
	classe IV (fino a mt. 9) n. 3 posti (unità di
	transito)
PONTILE "DEL FUNGO" DI PONENTE (I)	ORMEGGIO A GAVITELLO "FILA 1" POSTI
POSTI TOTALI N. 16	TOTALI N. 19
classe I (fino a mt. 6,5) n. 6 posti	classe I (fino a mt. 6,5) n. 19 posti
classe II (fino a mt. 7,5) n. 6 posti	
classe III (fino a mt. 8) n. 4 posti	
Onlynggyo A GALLERY O "FIL 4 2" DOGEN	
ORMEGGIO A GAVITELLO "FILA 2" POSTI	"Pontile H" mega yhact
TOTALI N. 10	"Pontile H" mega yhact posti totali n. 12
TOTALI N. 10	posti totali n. 12
TOTALI N. 10	posti totali n. 12 Classe XIV (fino a mt. 42) n.4 posti
TOTALI N. 10	posti totali n. 12  Classe XIV (fino a mt. 42) n.4 posti  Classe XV (fino a mt. 50) n.2 posti
TOTALI N. 10	posti totali n. 12  Classe XIV (fino a mt. 42) n.4 posti Classe XV (fino a mt. 50) n.2 posti Classe XVI (fino a mt. 60) n.1 posti
TOTALI N. 10	Classe XIV (fino a mt. 42) n.4 posti Classe XV (fino a mt. 50) n.2 posti Classe XVI (fino a mt. 60) n.1 posti Classe XVII (fino a mt. 75) n.1 posti
TOTALI N. 10	Classe XIV (fino a mt. 42) n.4 posti Classe XV (fino a mt. 50) n.2 posti Classe XVI (fino a mt. 60) n.1 posti Classe XVII (fino a mt. 75) n.1 posti Classe XVIII (fino a mt. 80) n.1 posti
TOTALI N. 10	Classe XIV (fino a mt. 42) n.4 posti Classe XV (fino a mt. 50) n.2 posti Classe XVI (fino a mt. 60) n.1 posti Classe XVII (fino a mt. 75) n.1 posti Classe XVIII (fino a mt. 80) n.1 posti Classe XVIII (fino a mt. 90) n.2 posti
classe I (fino a mt. 6,5) n. 10 posti	Classe XIV (fino a mt. 42) n.4 posti Classe XV (fino a mt. 50) n.2 posti Classe XVI (fino a mt. 60) n.1 posti Classe XVII (fino a mt. 75) n.1 posti Classe XVIII (fino a mt. 80) n.1 posti Classe XVIII (fino a mt. 90) n.2 posti
classe I (fino a mt. 6,5) n. 10 posti  Pontile "F" Posti totali n. 32	Classe XIV (fino a mt. 42) n.4 posti Classe XV (fino a mt. 50) n.2 posti Classe XVI (fino a mt. 60) n.1 posti Classe XVII (fino a mt. 75) n.1 posti Classe XVIII (fino a mt. 80) n.1 posti Classe XVIII (fino a mt. 90) n.2 posti
Classe I (fino a mt. 6,5) n. 10 posti  Pontile "F" Posti totali n. 32  Classe VI (fino a mt. 12) n. 14 posti	Classe XIV (fino a mt. 42) n.4 posti Classe XV (fino a mt. 50) n.2 posti Classe XVI (fino a mt. 60) n.1 posti Classe XVII (fino a mt. 75) n.1 posti Classe XVIII (fino a mt. 80) n.1 posti Classe XVIII (fino a mt. 90) n.2 posti
Classe VI (fino a mt. 6,5) n. 10 posti  Pontile "F" Posti Totali N. 32  Classe VI (fino a mt. 12) n. 14 posti Classe VII (fino a mt. 14) n.7 posti	Classe XIV (fino a mt. 42) n.4 posti Classe XV (fino a mt. 50) n.2 posti Classe XVI (fino a mt. 60) n.1 posti Classe XVII (fino a mt. 75) n.1 posti Classe XVIII (fino a mt. 80) n.1 posti Classe XVIII (fino a mt. 90) n.2 posti
Classe VIII (fino a mt. 16) n. 19 posti  Pontile "F" Posti totali n. 32  Classe VI (fino a mt. 12) n. 14 posti Classe VII (fino a mt. 14) n.7 posti Classe VIII (fino a mt. 16) n. 5 posti	Classe XIV (fino a mt. 42) n.4 posti Classe XV (fino a mt. 50) n.2 posti Classe XVI (fino a mt. 60) n.1 posti Classe XVII (fino a mt. 75) n.1 posti Classe XVIII (fino a mt. 80) n.1 posti Classe XVIII (fino a mt. 90) n.2 posti
Classe VII (fino a mt. 12) n. 1 posti  Classe VIII (fino a mt. 14) n. 7 posti  Classe VIII (fino a mt. 16) n. 5 posti  Classe VIII (fino a mt. 16) n. 5 posti  Classe VIII (fino a mt. 12) n. 1 posti (unità	Classe XIV (fino a mt. 42) n.4 posti Classe XV (fino a mt. 50) n.2 posti Classe XVI (fino a mt. 60) n.1 posti Classe XVII (fino a mt. 75) n.1 posti Classe XVIII (fino a mt. 80) n.1 posti Classe XVIII (fino a mt. 90) n.2 posti
Classe VIII (fino a mt. 12) n. 14 posti Classe VIII (fino a mt. 14) n. 7 posti Classe VIII (fino a mt. 16) n. 5 posti Classe VIII (fino a mt. 12) n. 1 posti (unità di transito)	Classe XIV (fino a mt. 42) n.4 posti Classe XV (fino a mt. 50) n.2 posti Classe XVI (fino a mt. 60) n.1 posti Classe XVII (fino a mt. 75) n.1 posti Classe XVIII (fino a mt. 80) n.1 posti Classe XVIII (fino a mt. 90) n.2 posti
Classe I (fino a mt. 6,5) n. 10 posti  PONTILE "F" POSTI TOTALI N. 32  Classe VI (fino a mt. 12) n. 14 posti Classe VII (fino a mt. 14) n.7 posti Classe VIII (fino a mt. 16) n. 5 posti Classe VI (fino a mt. 12) n. 1 posti (unità di transito) Classe VII (fino a mt. 14) n.2 posti (unità	Classe XIV (fino a mt. 42) n.4 posti Classe XV (fino a mt. 50) n.2 posti Classe XVI (fino a mt. 60) n.1 posti Classe XVII (fino a mt. 75) n.1 posti Classe XVIII (fino a mt. 80) n.1 posti Classe XVIII (fino a mt. 90) n.2 posti
Classe I (fino a mt. 6,5) n. 10 posti  PONTILE "F" POSTI TOTALI N. 32  Classe VI (fino a mt. 12) n. 14 posti Classe VII (fino a mt. 14) n.7 posti Classe VIII (fino a mt. 16) n. 5 posti Classe VI (fino a mt. 12) n. 1 posti (unità di transito) Classe VII (fino a mt. 14) n.2 posti (unità di transito)	posti totali n. 12  Classe XIV (fino a mt. 42) n.4 posti Classe XV (fino a mt. 50) n.2 posti Classe XVI (fino a mt. 60) n.1 posti Classe XVII (fino a mt. 75) n.1 posti Classe XVIII (fino a mt. 80) n.1 posti Classe XIX (fino a mt. 90) n.2 posti


# **ZONA 2** (posti totali n. 236)

PONTILE "A" POSTI TOTALI N. 48	PONTILE "B" POSTI TOTALI N. 82
classe I (fino a mt. 6.5) n. 3 posti	classe I (fino a mt. 6,5) n. 8 posti
classe IV (fino a mt. 9) n. 3 posti	classe II (fino a mt. 7,5) n. 14 posti
classe V (fino a mt. 10) n. 3 posti	classe III (fino a mt. 8) n. 7 posti
classe VI (fino a mt. 12) n. 4 posti	classe IV (fino a mt. 9) n. 6 posti
classe VII (fino a mt. 14) n. 12 posti	classe V (fino a mt. 10) n. 17 posti
classe VIII (fino a mt. 16) n. 14 posti	classe VI (fino a mt. 12) n. 2 posti
classe IX (fino a mt. 18) n. 2 posti	classe VII (fino a mt. 14) n. 18 posti
classe IX (fino a mt. 18) n. 1 posti (unità	classe VIII (fino a mt. 16) n. 5 posti
di transito)	n. 1 ormeggio unità Guardia Costiera e
classe X (fino a mt. 20) n. 4 posti (unità	altre forze dell'ordine
di transito)	classe II (fino a mt.7.5) n. 3 posti invalidi
classe XI (fino a mt. 24) n. 2 posti (unità	
di transito)	
PONTILE "C" POSTI TOTALI N. 59	PONTILE "C-1" POSTI TOTALI N. 13
classe I (fino a mt. 6,5) n. 45 posti	classe I (fino a mt. 6,5) n. 7 posti (unità di
classe III (fino a mt. 8) n. 13 posti	transito)
classe II (fino a mt.7.5) n. 1 posto	classe III (fino a mt. 8) n. 6 posti (unità di
invalidi	transito)
<b>PONTILE "D-1"</b> POSTI TOTALI N. 17	PONTILE "D" POSTI TOTALI N. 17
classe II (fino a mt. 7,5) n. 4 posti	classe I (fino a mt. 6,5) n. 5 posti
classe III (fino a mt. 8) n. 4 posti	classe VI (fino a mt. 12) n. 1 posti
classe V (fino a mt. 10) n. 1 posti	classe VII (fino a mt. 14) n. 1 posti
classe VI (fino a mt. 12) n. 1 posti	classe VIII (fino a mt. 16) n. 2 posti
n. 7 posti ormeggio barche da pesca	classe IX (fino a mt. 18) n. 2 posti
(fino a mt. 12).	classe X (fino a mt. 20) n. 2 posti
	classe XI (fino a mt. 24) n. 2 posti
	classe XII (fino a mt. 28) n. 2 posti

# "ZONA 3" POSTI TOTALI N.15

# "ZONA 1+ 2 + 3" POSTI TOTALI N.420

"Zona L" POSTI TOTALI N.15	
Classe I (fino a mt.6.5) n. 15 posti	





CONTRATTO DI ORMEGGIO "RESIDENTE" N del
L'anno addì del mese di tra le parti Comune di Lacco Ameno - Approdo Turistico "Marina di Lacco Ameno" del Comune di Lacco Ameno con sede in Piazza Santa Restituita, n° 1 in persona del Responsabile del Servizio Organizzazione e Gestione Approdo Turistico nato a () il e residente in al, elettivamente domiciliato presso il comune intestato, il quale dichiara di voler agire in nome, per conto e negli interessi dell'Amministrazione che rappresenta, in seguito, per brevità, detta "Comune"/"Gestore",
Il/la Sig/Sig.ranato ailresidente ain viaCAPTel. cellCodice Fiscaledi seguito indicato gruente", che in qualità didell'imbarcazione da diportodenominatadimensioni: lunghezza f.tdimensioni: lunghezza f.t
Richiamata la Concessione demaniale marittima rilasciata dal Responsabile del Settore III Settore LL. PP. Servizio Demanio del Comune di Lacco Ameno 05.09.2024 recante il numero 21 registro Demanio, relativa all'area demaniale marittima nell'Approdo Turistico del Comune di Lacco Ameno vigente sino al 04.09.2028; Dato atto che la gestione delle aree e dei servizi portuali afferenti alla suddetta concessione viene esercitata in via diretta dal Comune;
Tutto ciò premesso, tra le parti
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
<ol> <li>La premessa anti estesa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.</li> <li>L'Utente dichiara:</li> </ol>
2. Di aver letto il Regolamento dell'Approdo Turistico di Lacco Ameno pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Lacco Ameno e di accettarlo in tutte le sue parti, senza nessuna esclusione e senza nessuna condizione e riserva. L'inadempimento dell'Utente a quanto previsto nel presente contratto, potrà comportare la sospensione e/o
risoluzione del contratto fatto salvo il maggior danno. 3. Di aver preso visione delle condizioni d'uso dello spazio e delle strutture dell'approdo nell'utilizzo
dell'ormeggio.  4. Di accettare il posto di ormeggio assegnato all'imbarcazione, avente le caratteristiche e le dimensioni sopra indicate e di cui al contrassegno riportante la dicitura: "Comune di Lacco ameno - Approdo Turistico Marina di Lacco ameno n° RESIDENTE Anno 202" impegnandosi ad esporlo in maniera ben visibile sul natante per tutto il periodo richiesto con onere a carico del concessionario di duplicarlo in caso di furto e/o smarrimento. L'utente si impegna a rispettare tutte le norme marinaresche in materia di ormeggio con particolare riguardo all'impiego di adeguati parabordi, onde evitare di causare danni ai propri vicini.
5. L'Utente, in caso di prenotazione anticipata, accetta senza alcuna riserva il posto assegnato.
6. L'Utente è consapevole e riconosce al Comune la facoltà, per la durata del contratto, di cambiare il posto assegnato, spostare l'imbarcazione anche con personale proprio, al nuovo posto assegnato a seconda delle proprie esigenze gestionali.
7. L'occupazione delle risorse avrà il seguente calendario:
Posto barca Periodo
1



Il contratto ha validit	à dal	al	e il prezzo con	venuto tra le pa	rti per tale per	riodo è
di€ (	) IVA c	compresa, da	corrispondere da	corrispondere	secondo le se	guenti
modalità:						
∘€	entro il					
∘€	entro il					
	di€ ( modalità: °€	di€ () IVA o modalità: ○€ entro il	di € () IVA compresa, da modalità: °€ entro il	di€ () IVA compresa, da corrispondere da modalità:  ∘€ entro il	di€ () IVA compresa, da corrispondere da corrispondere modalità:  ∘€ entro il	di € () IVA compresa, da corrispondere da corrispondere secondo le se modalità:  ∘ € entro il

Il metodo di pagamento definito è bonifico bancario all'IBAN IT98W0306939942003900000003 oppure mediante pagamento spontaneo Pagopa alla voce "Posti barca" accedendo al sito https://comune.laccoameno.na.it/it/payments/list?fromId=1. Non è ammesso il rinnovo tacito del contratto con l'obbligo per l'utente di liberare lo spazio acqueo alla scadenza contrattuale. Il prezzo suddetto è comprensivo della fornitura di:

- assistenza all'ormeggio
- della pulizia dei piazzali,
- del ritiro della spazzatura dai cassonetti.
- 9. Nel caso in cui l'Utente non utilizzasse l'ormeggio assegnatogli, per cause indipendenti dalla volontà dell'Ente, le somme già versate dall'Utente saranno comunque trattenute dall'Ente.
- 10. L'Utente nel caso in cui acquisti una nuova imbarcazione durante il periodo di validità del contratto, dovrà darne immediata comunicazione all'Ente che provvederà ad autorizzare tale variazione provvedendo altresì agli aggiornamenti del proprio archivio. L'Utente è tenuto a verificare anticipatamente la disponibilità di un eventuale ormeggio di dimensioni maggiori, ed in caso di disponibilità, effettuare il pagamento del conguaglio della maggiore tariffa.
- 11. Nel caso in cui l'Utente lasciasse l'imbarcazione oltre la scadenza naturale del presente contratto senza aver provveduto al rinnovo dello stesso ed al relativo pagamento, ciò comporterà il pagamento del periodo usufruito che sarà conteggiato applicando le tariffe giornaliere. Il personale del Comune è autorizzato a rimuovere l'imbarcazione e a consegnarla in custodia. L'Utente potrà ritirarla pagando i costi di spostamento/alaggio /varo e sosta, secondo le tariffe applicate dal Comune.
- 12. Tutti gli utenti devono possedere per le imbarcazioni che utilizzano gli ormeggi un'assicurazione con massimale congruo per la responsabilità civile verso terzi che viene consegnata in copia alla stipula del sequente contratto.
- 13. L'utilizzo dell'ormeggio ha carattere rigorosamente personale ed è riferito specificatamente all'unità da diporto che risulta indicata nel presente contratto. Non è in alcun modo contemplata la possibilità di scambio, né l'utilizzo del posto barca da parte di altro e diverso natante se non autorizzato preventivamente dell'Ento
- 14. L'Utente dovrà munirsi del previsto nulla osta per le attività consentite nell'AMP "Regno di Nettuno".0
- 15. In caso di rimozione forzata, cui il Comune provvederà a mezzo del proprio personale o servendosi di ditte all'uopo incaricate, i relativi costi e le spese dell'eventuale deposito delle imbarcazioni, saranno a totale ed esclusivo carico dei proprietari delle imbarcazioni stesse. Le unità da diporto sottoposte a rimozione, saranno restituite previo pagamento di quanto dovuto e del rimborso delle spese sostenute per la rimozione e custodia.
- 16. Il Comune non assume alcuna obbligazione e, quindi, declina ogni responsabilità per il furto dell'imbarcazione e/o per i furti che possano verificarsi a bordo delle stesse, anche se relativi ad accessori e ad attrezzature varie. Inoltre l'Ente non potrà essere ritenuto responsabile per i danni, inclusa la perdita totale, che possano derivare alla/alle imbarcazione/i da incendio, comunque prodotto, atti dolosi, atti vandalici, rotture di ormeggio, eventi atmosferici e/o meteo marini e di forza maggiore in genere. Nessuna responsabilità per danni, furti e sinistri viene assunta dal Comune nei riguardi delle imbarcazioni, persone, animali o cose, che ormeggino. Il proprietario dell'imbarcazione dichiara pertanto che la stessa è coperta da polizza di assicurazione per tutti i rischi sopra menzionati per cui esonera il Comune di Lacco Ameno da ogni e qualsiasi responsabilità in proposito e senza possibilità di rivalsa.



- 17. È sottinteso che le imbarcazioni non possono essere in alcun modo lasciate incustodite dai proprietari o delegati.
- 18. L'Utente è responsabile per tutti i danni causati dall'imbarcazione, dal proprio personale e/ o preposti ed in particolare per quelli provocati nell'ambito del porto, sia agli impianti, sia al personale, sia terzi. L'Utente ed i suoi aventi causa esonerano infine il Comune da ogni responsabilità per fatti del personale, direttamente o indirettamente utilizzato dal Comune nell'ambito dell'approdo, salvo i casi di dolo o colpa grave.
- 19. L'Utente, come previsto dal Regolamento, è tenuto a verificare periodicamente le condizioni generali della propria imbarcazione ormeggiata, l'accumulo di acqua nella sentina e nel pagliolo nonché le cime di ormeggio e i parabordi che dovranno essere per dimensioni e numero adeguati alle dimensioni dell'imbarcazione. Il Comune si riserva, comunque, il diritto e non l'obbligo, di intervenire, con mezzi e personale proprio, in caso di pericolo per l'imbarcazione stessa addebitante il costo di tale operazione all'Utente e fatto salvo in ogni caso il maggior danno.
- 20. L'Utente è responsabile del proprio equipaggio e di quanti a bordo della propria imbarcazione.
- 21. Qualora qualcuno dovesse occupare abusivamente un posto assegnato all'Utente, il Comune si attiverà per ripristinare il più presto possibile la disponibilità dello stesso, ma non è responsabile del disservizio e del disagio provocato all'Utente.
- 22. Il Comune non risponde di eventuali disservizi dovuti a motivi di forza maggiore. Nel caso e per eventi straordinari ed imprevedibili la concessione dovesse essere revocata, il presente contratto si intenderà risolto e nessun risarcimento sarà dovuto ad alcun titolo o ragione all'utente.
- 23. È vietato:
  - a) superare con imbarcazione ormeggiata "fuori tutto" lo specchio acqueo assegnato;
  - b) effettuare scarico di liquidi e/o gettare materiale che possano comunque inquinare e/o sporcare lo specchio acqueo all'interno dell'approdo e/o usare i servizi igienici di bordo;
  - c) effettuare deposito di materiale od attrezzature, comprese invasature e carrelli delle imbarcazioni, nell'ambito dell'approdo, con l'eccezione di quanto occorre per l'equipaggiamento del natante per il tempo strettamente necessario all'imbarco ed allo sbarco e senza creare intralcio alla libera circolazione;
  - d) effettuare riparazioni e/o lavori che possano comunque arrecare disturbo e/o intralcio agli altri utenti non autorizzati dall'Amministrazione;
  - e) lasciare il natante nell'approdo non adeguatamente ormeggiato e/o in stato di fatiscenza;
  - f) cedere l'uso dell'ormeggio ad altri diportisti non autorizzati dall'Amministrazione;
  - g) nel caso si sostituisca la propria imbarcazione durante il periodo di validità del contratto, non darne immediata comunicazione all'Ente;
- 24. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 9 del Regolamento per l'assegnazione e l'utilizzo dei posti per le barche dei residenti storici del Comune Di Lacco Ameno comporterà l'applicazione di una sanzione pecuniaria come da normativa vigente.
- 25. La risoluzione di diritto del contratto si verificherà nei seguenti casi:
  - mancato pagamento della quota da corrispondere al Comune;
  - inosservanza grave delle norme del Regolamento, di mancato mantenimento in buone condizioni di efficienza e di navigabilità dell'Unità da diporto; su segnalazione scritta del Comune, quale gestore, sarà obbligatorio a cura e spese dell'Utente, la rimozione dell'imbarcazione affondata o semisommersa (art. 75 Cod. Nav.);
  - mancato indennizzo dei danni eventualmente arrecati alle Imbarcazioni o cose altrui o alle infrastrutture dell'Approdo;
  - subaffitto o cessione in godimento a terzi, anche temporanea, del posto barca;
  - false dichiarazioni relative alle dimensioni fuori tutto dell'imbarcazione;
- 26. Al fine dell'esecuzione del presente contratto, ivi compresa la notifica di atti giudiziari, il Comune elegge domicilio presso la propria sede legale e l'utente presso l'indirizzo indicato in epigrafe. Ogni comunicazione o notificazione di atti, anche giudiziari, sarà peraltro validamente effettuata, in ogni caso, per l'ipotesi di



trasferimento del predetto domicilio, presso la casa comunale del Comune nel quale si trova il domicilio eletto a condizione che l'atto sia contestualmente notificato e/o inviato anche al domicilio eletto in via principale.

- 27. Per qualsiasi controversia la competenza territoriale esclusiva spetterà al giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ente.
- 28. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto varranno le leggi in materia in quanto applicabili. Il presente contratto non autenticato è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.
- 29. Letto, confermato e sottoscritto.

Lacco Ameno,		
Il Responsabile del Servizio		L'Assegnatario

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 codice civile le parti dichiarano espressamente di accettare le condizioni stabilite dai punti da 2) a 5), da 7) a 11), 15), 16), da 18) a 25) del presente contratto. La sottoscrizione del presente contratto comporta l'integrale accettazione del Regolamento per l'assegnazione e l'utilizzo dei posti per le barche dei residenti storici del Comune Di Lacco Ameno, giusta Delibera del Consiglio Comunale n° ...... del ....., che, sebbene non materialmente allegato al presente ne costituisce parte integrante e sostanziale e del quale l'Utente dichiara di avere già preso conoscenza e di approvarne ogni sua parte, impegnandosi, per sé ed i propri aventi causa, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni ivi contenute.

L'Assegnatario



CONTRATTO DI ORMEGGIO "NON RESIDENTE" N del
L'anno addì del mese di tra le parti Comune di Lacco Ameno - Approdo Turistico "Marina di Lacco Ameno" del Comune di Lacco Ameno con sede in Piazza Santa Restituita, n° 1 in persona del Responsabile del Servizio Organizzazione e Gestione Approdo Turistico nato a () il e residente in al, elettivamente domiciliato presso il comune intestato, il quale dichiara di voler agire in nome, per conto e negli interessi dell'Amministrazione che rappresenta, in seguito, per brevità, detta "Comune"/"Gestore",
Il/la Sig/Sig.ranato ailresidente ain via
CAP Tel. cell. Codice Fiscale di seguito indicator de l'Utente", che in qualità di dell'imbarcazione da diporto denominata modello cantiere motore: dimensioni: lunghezza f.t. (EN/ISO/DIS 8666) e larghezza f. t. pescaggio come da documentazione allegata in copia.
Richiamata la Concessione demaniale marittima rilasciata dal Responsabile del Settore III Settore LL. PP. Servizio Demanio del Comune di Lacco Ameno 05.09.2024 recante il numero 21 registro Demanio, relativa all'area demaniale marittima nell'Approdo Turistico del Comune di Lacco Ameno vigente sino al 04.09.2028; Dato atto che la gestione delle aree e dei servizi portuali afferenti alla suddetta concessione viene esercitata in via diretta dal Comune;
Tutto ciò premesso, tra le parti SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
<ol> <li>La premessa anti estesa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.</li> <li>L'Utente dichiara:</li> </ol>
<ol> <li>Di aver letto il Regolamento dell'Approdo Turistico di Lacco Ameno pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Lacco Ameno e di accettarlo in tutte le sue parti, senza nessuna esclusione e senza nessuna condizione e riserva.</li> </ol>
L'inadempimento dell'Utente a quanto previsto nel presente contratto, potrà comportare la sospensione e/o risoluzione del contratto fatto salvo il maggior danno.
3. Di aver preso visione delle condizioni d'uso dello spazio e delle strutture dell'approdo nell'utilizzo dell'ormeggio.
4. Di accettare il posto di ormeggio assegnato all'imbarcazione, avente le caratteristiche e le dimensioni sopra indicate e di cui al contrassegno riportante la dicitura: "Comune di Lacco ameno - Approdo Turistico Marina di Lacco ameno n° Anno 202" impegnandosi ad esporlo in maniera ben visibile sul natante per tutto il periodo richiesto con onere a carico del concessionario di duplicarlo in caso di furto e/o smarrimento. L'utente si impegna a rispettare tutte le norme marinaresche in materia di ormeggio con particolare riguardo all'impiego di adeguati parabordi, onde evitare di causare danni ai propri vicini.
<ol> <li>L'Utente, in caso di prenotazione anticipata, accetta senza alcuna riserva il posto assegnato.</li> <li>L'Utente è consapevole e riconosce al Comune la facoltà, per la durata del contratto, di cambiare il posto assegnato, spostare l'imbarcazione anche con personale proprio, al nuovo posto assegnato a seconda delle</li> </ol>
proprie esigenze gestionali.
7. L'occupazione delle risorse avrà il seguente calendario:
Posto barca Periodo 1
8. Il contratto ha validità dalale il prezzo convenuto tra le parti per tale periodo è
di€ () IVA compresa, da corrispondere da corrispondere secondo le seguenti modalità:



0	€ entro il	
0	€ entro il	

Il metodo di pagamento definito è bonifico bancario all'IBAN IT98W0306939942003900000003 oppure mediante pagamento spontaneo Pagopa alla voce "Posti barca" accedendo al sito https://comune.laccoameno.na.it/it/payments/list?fromId=1. Non è ammesso il rinnovo tacito del contratto con l'obbligo per l'utente di liberare lo spazio acqueo alla scadenza contrattuale. Il prezzo suddetto è comprensivo della fornitura di:

- assistenza all'ormeggio
- della pulizia dei piazzali,
- del ritiro della spazzatura dai cassonetti.
- 9. Nel caso in cui l'Utente non utilizzasse l'ormeggio assegnatogli, per cause indipendenti dalla volontà dell'Ente, le somme già versate dall'Utente saranno comunque trattenute dall'Ente.
- 10. L'Utente nel caso in cui acquisti una nuova imbarcazione durante il periodo di validità del contratto, dovrà darne immediata comunicazione all'Ente che provvederà ad autorizzare tale variazione provvedendo altresì agli aggiornamenti del proprio archivio. L'Utente è tenuto a verificare anticipatamente la disponibilità di un eventuale ormeggio di dimensioni maggiori, ed in caso di disponibilità, effettuare il pagamento del conguaglio della maggiore tariffa.
- 11. Nel caso in cui l'Utente lasciasse l'imbarcazione oltre la scadenza naturale del presente contratto senza aver provveduto al rinnovo dello stesso ed al relativo pagamento, ciò comporterà il pagamento del periodo usufruito che sarà conteggiato applicando le tariffe giornaliere. Il personale del Comune è autorizzato a rimuovere l'imbarcazione e a consegnarla in custodia. L'Utente potrà ritirarla pagando i costi di spostamento/alaggio /varo e sosta, secondo le tariffe applicate dal Comune.
- 12. Tutti gli utenti devono possedere per le imbarcazioni che utilizzano gli ormeggi un'assicurazione con massimale congruo per la responsabilità civile verso terzi che viene consegnata in copia alla stipula del seguente contratto.
- 13. L'utilizzo dell'ormeggio ha carattere rigorosamente personale ed è riferito specificatamente all'unità da diporto che risulta indicata nel presente contratto. Non è in alcun modo contemplata la possibilità di scambio, né l'utilizzo del posto barca da parte di altro e diverso natante se non autorizzato preventivamente dall'Ente.
- 14. L'Utente dovrà munirsi del previsto nulla osta per le attività consentite nell'AMP "Regno di Nettuno".0
- 15. In caso di rimozione forzata, cui il Comune provvederà a mezzo del proprio personale o servendosi di ditte all'uopo incaricate, i relativi costi e le spese dell'eventuale deposito delle imbarcazioni, saranno a totale ed esclusivo carico dei proprietari delle imbarcazioni stesse. Le unità da diporto sottoposte a rimozione, saranno restituite previo pagamento di quanto dovuto e del rimborso delle spese sostenute per la rimozione e custodia.
- 16. Il Comune non assume alcuna obbligazione e, quindi, declina ogni responsabilità per il furto dell'imbarcazione e/o per i furti che possano verificarsi a bordo delle stesse, anche se relativi ad accessori e ad attrezzature varie. Inoltre l'Ente non potrà essere ritenuto responsabile per i danni, inclusa la perdita totale, che possano derivare alla/alle imbarcazione/i da incendio, comunque prodotto, atti dolosi, atti vandalici, rotture di ormeggio, eventi atmosferici e/o meteo marini e di forza maggiore in genere. Nessuna responsabilità per danni, furti e sinistri viene assunta dal Comune nei riguardi delle imbarcazioni, persone, animali o cose, che ormeggino. Il proprietario dell'imbarcazione dichiara pertanto che la stessa è coperta da polizza di assicurazione per tutti i rischi sopra menzionati per cui esonera il Comune di Lacco Ameno da ogni e qualsiasi responsabilità in proposito e senza possibilità di rivalsa.
- 17. È sottinteso che le imbarcazioni non possono essere in alcun modo lasciate incustodite dai proprietari o delegati.
- 18. L'Utente è responsabile per tutti i danni causati dall'imbarcazione, dal proprio personale e/ o preposti ed in particolare per quelli provocati nell'ambito del porto, sia agli impianti, sia al personale, sia terzi. L'Utente



ed i suoi aventi causa esonerano infine il Comune da ogni responsabilità per fatti del personale, direttamente o indirettamente utilizzato dal Comune nell'ambito dell'approdo, salvo i casi di dolo o colpa grave.

- 19. L'Utente, come previsto dal Regolamento, è tenuto a verificare periodicamente le condizioni generali della propria imbarcazione ormeggiata, l'accumulo di acqua nella sentina e nel pagliolo nonché le cime di ormeggio e i parabordi che dovranno essere per dimensioni e numero adeguati alle dimensioni dell'imbarcazione. Il Comune si riserva, comunque, il diritto e non l'obbligo, di intervenire, con mezzi e personale proprio, in caso di pericolo per l'imbarcazione stessa addebitante il costo di tale operazione all'Utente e fatto salvo in ogni caso il maggior danno.
- 20. L'Utente è responsabile del proprio equipaggio e di quanti a bordo della propria imbarcazione.
- 21. Qualora qualcuno dovesse occupare abusivamente un posto assegnato all'Utente, il Comune si attiverà per ripristinare il più presto possibile la disponibilità dello stesso, ma non è responsabile del disservizio e del disagio provocato all'Utente.
- 22. Il Comune non risponde di eventuali disservizi dovuti a motivi di forza maggiore. Nel caso e per eventi straordinari ed imprevedibili la concessione dovesse essere revocata, il presente contratto si intenderà risolto e nessun risarcimento sarà dovuto ad alcun titolo o ragione all'utente.
- 23. È vietato:
  - a) superare con imbarcazione ormeggiata "fuori tutto" lo specchio acqueo assegnato;
  - b) effettuare scarico di liquidi e/o gettare materiale che possano comunque inquinare e/o sporcare lo specchio acqueo all'interno dell'approdo e/o usare i servizi igienici di bordo;
  - c) effettuare deposito di materiale od attrezzature, comprese invasature e carrelli delle imbarcazioni, nell'ambito dell'approdo, con l'eccezione di quanto occorre per l'equipaggiamento del natante per il tempo strettamente necessario all'imbarco ed allo sbarco e senza creare intralcio alla libera circolazione;
  - d) effettuare riparazioni e/o lavori che possano comunque arrecare disturbo e/o intralcio agli altri utenti non autorizzati dall'Amministrazione;
  - e) lasciare il natante nell'approdo non adeguatamente ormeggiato e/o in stato di fatiscenza;
  - f) cedere l'uso dell'ormeggio ad altri diportisti non autorizzati dall'Amministrazione;
  - g) nel caso si sostituisca la propria imbarcazione durante il periodo di validità del contratto, non darne immediata comunicazione all'Ente;
- 24. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 9 del Regolamento per l'assegnazione e l'utilizzo dei posti per le barche dei residenti storici del Comune Di Lacco Ameno comporterà l'applicazione di una sanzione pecuniaria come da normativa vigente.
- 25. La risoluzione di diritto del contratto si verificherà nei seguenti casi:
  - mancato pagamento della guota da corrispondere al Comune;
  - inosservanza grave delle norme del Regolamento, di mancato mantenimento in buone condizioni di efficienza e di navigabilità dell'Unità da diporto; su segnalazione scritta del Comune, quale gestore, sarà obbligatorio a cura e spese dell'Utente, la rimozione dell'imbarcazione affondata o semisommersa (art. 75 Cod. Nav.);
  - mancato indennizzo dei danni eventualmente arrecati alle Imbarcazioni o cose altrui o alle infrastrutture dell'Approdo;
  - subaffitto o cessione in godimento a terzi, anche temporanea, del posto barca;
  - false dichiarazioni relative alle dimensioni fuori tutto dell'imbarcazione;
- 26. Al fine dell'esecuzione del presente contratto, ivi compresa la notifica di atti giudiziari, il Comune elegge domicilio presso la propria sede legale e l'utente presso l'indirizzo indicato in epigrafe. Ogni comunicazione o notificazione di atti, anche giudiziari, sarà peraltro validamente effettuata, in ogni caso, per l'ipotesi di trasferimento del predetto domicilio, presso la casa comunale del Comune nel quale si trova il domicilio eletto a condizione che l'atto sia contestualmente notificato e/o inviato anche al domicilio eletto in via principale.



- 27. Per qualsiasi controversia la competenza territoriale esclusiva spetterà al giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ente.
- 28. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto varranno le leggi in materia in quanto applicabili. Il presente contratto non autenticato è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.
- 29. Letto, confermato e sottoscritto.

Lacco Ameno,	
Il Responsabile del Servizio	L'Assegnatario

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 codice civile le parti dichiarano espressamente di accettare le condizioni stabilite dai punti da 2) a 5), da 7) a 11), 15), 16), da 18) a 25) del presente contratto. La sottoscrizione del presente contratto comporta l'integrale accettazione del Regolamento per l'assegnazione e l'utilizzo dei posti per le barche dei residenti storici del Comune Di Lacco Ameno, giusta Delibera del Consiglio Comunale n° ...... del ......, che, sebbene non materialmente allegato al presente ne costituisce parte integrante e sostanziale e del quale l'Utente dichiara di avere già preso conoscenza e di approvarne ogni sua parte, impegnandosi, per sé ed i propri aventi causa, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni ivi contenute.

L'Assegnatario



CONTRATTO DI ORMEGGIO DI IMBARCAZIONE DA DIPORTO N del	
L'annoaddìdel mese ditra le parti Comune di Lacco Ameno - Ap	nro-
do Turistico "Marina di Lacco Ameno" del Comune di Lacco Ameno con sede in Piazza Santa Restituita, n°	1 in
persona del Responsabile del Servizio Organizzazione e Gestione Approdo Turistico	to a
() il e residente in al, elettivamente domici	
presso il comune intestato, il quale dichiara di voler agire in nome, per conto e negli inte	essi
dell'Amministrazione che rappresenta, in seguito, per brevità, detta "Comune"/"Gestore",	
e	
	in
Il/la Sig/Sig.ra nato a il residente a CAP Tel. cell Codice Fiscale in qualità di Rappresenta	nte
Legale della società CF/PI con sede legale in alla	via
Legale della società, CF/PI, con sede legale in alla di seguito indicato "Utente", che in qualità di dell'imbarcazione	da
diporto denominatamodello cantiere	aa
iscritta al n°dei R.I.D. di , libretto motore n. tipo HP dimensioni: lunghezza f.t	<u>е</u>
larghezza f.t pescaggio colore scafocome da documentazione allegata	
copia,	111
Richiamata la Concessione demaniale marittima rilasciata dal Responsabile del Settore III Settore LL	рp
Servizio Demanio del Comune di Lacco Ameno 05.09.2024 recante il numero 21 registro Demanio, rela	
all'area demaniale marittima nell'Approdo Turistico del Comune di Lacco Ameno vigente sino al 04.09.202	
Dato atto che la gestione delle aree e dei servizi portuali afferenti la suddetta concessione viene esercita	
via diretta dal	,a III
Comune;	
Tutto ciò premesso, tra le parti	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
1. La premessa anti estesa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.	
L'Utente dichiara:	Co
2. Di aver letto il Regolamento dell'Approdo Turistico di Lacco Ameno pubblicato sul sito istituzionale de	
mune di Lacco Ameno e di accettarlo in tutte le sue parti, senza nessuna esclusione e senza nessuna co zione e riserva.	ılıuı-
	/ .
L'inadempimento dell'Utente a quanto previsto nel presente contratto, potrà comportare la sospensione	; e/o
risoluzione del contratto fatto salvo il maggior danno.	llon
3. Di aver preso visione delle condizioni d'uso dello spazio e delle strutture dell'approdo nell'utilizzo de	1 01-
meggio.	
4. Di accettare il posto di ormeggio assegnato all'imbarcazione, avente le caratteristiche e le dimensioni s	
indicate e di cui al contrassegno riportante la dicitura: "Comune di Lacco ameno - Approdo Turis	
Marina di Lacco ameno n° Anno 202" impegnandosi ad esporlo in maniera ben visibile	
natante per tutto il periodo richiesto con onere a carico del concessionario di duplicarlo in caso di furto	
smarrimento. L'utente si impegna a rispettare tutte le norme marinaresche in materia di ormeggio con	par-
ticolare riguardo all'impiego di adeguati parabordi, onde evitare di causare danni ai propri vicini.	
5. L'Utente, in caso di prenotazione anticipata, accetta senza alcuna riserva il posto assegnato.	
6. L'Utente è consapevole e riconosce al Comune la facoltà, per la durata del contratto, di cambiare il p	
assegnato, spostare l'imbarcazione anche con personale proprio, al nuovo posto assegnato a seconda	lelle
proprie esigenze gestionali.	
7. L'occupazione delle risorse avrà il seguente calendario:	
Posto barca Periodo	
1	



8.	Il contratto ha validità dal	al	e il prezzo con	venuto tra le parti per t	ale periodo è
	di€ (	) IVA compres	sa, da corrispondere da	corrispondere secondo	o le seguenti
	modalità:				
	<ul> <li>entro</li> </ul>	il			
	o€ entro	il			
т1	motodo di nogomento defin	ita à banifica banca	and allIIDANI ITOOMOOO	602004200200000000	

Il metodo di pagamento definito è bonifico bancario all'IBAN IT98W0306939942003900000003 oppure mediante pagamento spontaneo Pagopa alla voce "Posti barca" accedendo al sito https://comune.laccoameno.na.it/it/payments/list?fromId=1. Non è ammesso il rinnovo tacito del contratto con l'obbligo per l'utente di liberare lo spazio acqueo alla scadenza contrattuale. Il prezzo suddetto è comprensivo della fornitura di:

- assistenza all'ormeggio
- della pulizia dei piazzali,
- del ritiro della spazzatura dai cassonetti.
- 9. Nel caso in cui l'Utente non utilizzasse l'ormeggio assegnatogli, per cause indipendenti dalla volontà dell'Ente, le somme già versate dall'Utente saranno comunque trattenute dall'Ente.
- 10. L'Utente nel caso in cui acquisti una nuova imbarcazione durante il periodo di validità del contratto, dovrà darne immediata comunicazione all'Ente che provvederà ad autorizzare tale variazione provvedendo altresì agli aggiornamenti del proprio archivio. L'Utente è tenuto a verificare anticipatamente la disponibilità di un eventuale ormeggio di dimensioni maggiori, ed in caso di disponibilità, effettuare il pagamento del conguaglio della maggiore tariffa.
- 11. Nel caso in cui l'Utente lasciasse l'imbarcazione oltre la scadenza naturale del presente contratto senza aver provveduto al rinnovo dello stesso ed al relativo pagamento, ciò comporterà il pagamento del periodo usufruito che sarà conteggiato applicando le tariffe giornaliere. Il personale del Comune è autorizzato a rimuovere l'imbarcazione e a consegnarla in custodia. L'Utente potrà ritirarla pagando i costi di spostamento/alaggio /varo e sosta, secondo le tariffe applicate dal Comune.
- 12. Tutti gli utenti devono possedere per le imbarcazioni che utilizzano gli ormeggi un'assicurazione con massimale congruo per la responsabilità civile verso terzi che viene consegnata in copia alla stipula del seguente contratto.
- 13. L'utilizzo dell'ormeggio ha carattere rigorosamente personale ed è riferito specificatamente all'unità da diporto che risulta indicata nel presente contratto. Non è in alcun modo contemplata la possibilità di scambio, né l'utilizzo del posto barca da parte di altro e diverso natante se non autorizzato preventivamente dall'Ente
- 14. L'Utente dovrà munirsi del previsto nulla osta per le attività consentite nell'AMP "Regno di Nettuno".0
- 15. In caso di rimozione forzata, cui il Comune provvederà a mezzo del proprio personale o servendosi di ditte all'uopo incaricate, i relativi costi e le spese dell'eventuale deposito delle imbarcazioni, saranno a totale ed esclusivo carico dei proprietari delle imbarcazioni stesse. Le unità da diporto sottoposte a rimozione, saranno restituite previo pagamento di quanto dovuto e del rimborso delle spese sostenute per la rimozione e custodia.
- 16. Il Comune non assume alcuna obbligazione e, quindi, declina ogni responsabilità per il furto dell'imbarcazione e/o per i furti che possano verificarsi a bordo delle stesse, anche se relativi ad accessori e ad attrezzature varie. Inoltre l'Ente non potrà essere ritenuto responsabile per i danni, inclusa la perdita totale, che possano derivare alla/alle imbarcazione/i da incendio, comunque prodotto, atti dolosi, atti vandalici, rotture di ormeggio, eventi atmosferici e/o meteo marini e di forza maggiore in genere. Nessuna responsabilità per danni, furti e sinistri viene assunta dal Comune nei riguardi delle imbarcazioni, persone, animali o cose, che ormeggino. Il proprietario dell'imbarcazione dichiara pertanto che la stessa è coperta da polizza di assicurazione per tutti i rischi sopra menzionati per cui esonera il Comune di Lacco Ameno da ogni e qualsiasi responsabilità in proposito e senza possibilità di rivalsa.



- 17. È sottinteso che le imbarcazioni non possono essere in alcun modo lasciate incustodite dai proprietari o delegati.
- 18. L'Utente è responsabile per tutti i danni causati dall'imbarcazione, dal proprio personale e/ o preposti ed in particolare per quelli provocati nell'ambito del porto, sia agli impianti, sia al personale, sia terzi. L'Utente ed i suoi aventi causa esonerano infine il Comune da ogni responsabilità per fatti del personale, direttamente o indirettamente utilizzato dal Comune nell'ambito dell'approdo, salvo i casi di dolo o colpa grave.
- 19. L'Utente, come previsto dal Regolamento, è tenuto a verificare periodicamente le condizioni generali della propria imbarcazione ormeggiata, l'accumulo di acqua nella sentina e nel pagliolo nonché le cime di ormeggio e i parabordi che dovranno essere per dimensioni e numero adeguati alle dimensioni dell'imbarcazione. Il Comune si riserva, comunque, il diritto e non l'obbligo, di intervenire, con mezzi e personale proprio, in caso di pericolo per l'imbarcazione stessa addebitante il costo di tale operazione all'Utente e fatto salvo in ogni caso il maggior danno.
- 20. L'Utente è responsabile del proprio equipaggio e di quanti a bordo della propria imbarcazione.
- 21. Qualora qualcuno dovesse occupare abusivamente un posto assegnato all'Utente, il Comune si attiverà per ripristinare il più presto possibile la disponibilità dello stesso, ma non è responsabile del disservizio e del disagio provocato all'Utente.
- 22. Il Comune non risponde di eventuali disservizi dovuti a motivi di forza maggiore. Nel caso e per eventi straordinari ed imprevedibili la concessione dovesse essere revocata, il presente contratto si intenderà risolto e nessun risarcimento sarà dovuto ad alcun titolo o ragione all'utente.
- 23. È vietato:
  - a) superare con imbarcazione ormeggiata "fuori tutto" lo specchio acqueo assegnato;
  - b) effettuare scarico di liquidi e/o gettare materiale che possano comunque inquinare e/o sporcare lo specchio acqueo all'interno dell'approdo e/o usare i servizi igienici di bordo;
  - c) effettuare deposito di materiale od attrezzature, comprese invasature e carrelli delle imbarcazioni, nell'ambito dell'approdo, con l'eccezione di quanto occorre per l'equipaggiamento del natante per il tempo strettamente necessario all'imbarco ed allo sbarco e senza creare intralcio alla libera circolazione;
  - d) effettuare riparazioni e/o lavori che possano comunque arrecare disturbo e/o intralcio agli altri utenti non autorizzati dall'Amministrazione:
  - e) lasciare il natante nell'approdo non adeguatamente ormeggiato e/o in stato di fatiscenza;
  - f) cedere l'uso dell'ormeggio ad altri diportisti non autorizzati dall'Amministrazione;
  - g) nel caso si sostituisca la propria imbarcazione durante il periodo di validità del contratto, non darne immediata comunicazione all'Ente;
- 24. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 9 del Regolamento per l'assegnazione e l'utilizzo dei posti per le barche dei residenti storici del Comune Di Lacco Ameno comporterà l'applicazione di una sanzione pecuniaria come da normativa vigente.
- 25. La risoluzione di diritto del contratto si verificherà nei seguenti casi:
  - mancato pagamento della quota da corrispondere al Comune;
  - inosservanza grave delle norme del Regolamento, di mancato mantenimento in buone condizioni di efficienza e di navigabilità dell'Unità da diporto; su segnalazione scritta del Comune, quale gestore, sarà obbligatorio a cura e spese dell'Utente, la rimozione dell'imbarcazione affondata o semisommersa (art. 75 Cod. Nav.);
  - mancato indennizzo dei danni eventualmente arrecati alle Imbarcazioni o cose altrui o alle infrastrutture dell'Approdo;
  - subaffitto o cessione in godimento a terzi, anche temporanea, del posto barca;
  - false dichiarazioni relative alle dimensioni fuori tutto dell'imbarcazione;
- 26. Al fine dell'esecuzione del presente contratto, ivi compresa la notifica di atti giudiziari, il Comune elegge domicilio presso la propria sede legale e l'utente presso l'indirizzo indicato in epigrafe. Ogni comunicazione o notificazione di atti, anche giudiziari, sarà peraltro validamente effettuata, in ogni caso, per l'ipotesi di



trasferimento del predetto domicilio, presso la casa comunale del Comune nel quale si trova il domicilio eletto a condizione che l'atto sia contestualmente notificato e/o inviato anche al domicilio eletto in via principale.

- 27. Per qualsiasi controversia la competenza territoriale esclusiva spetterà al giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ente.
- 28. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto varranno le leggi in materia in quanto applicabili. Il presente contratto non autenticato è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.
- 29. Letto, confermato e sottoscritto.

Lacco Ameno,		
Il Responsabile del Servizio		L'Assegnatario

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 codice civile le parti dichiarano espressamente di accettare le condizioni stabilite dai punti da 2) a 5), da 7) a 11), 15), 16), da 18) a 25) del presente contratto. La sottoscrizione del presente contratto comporta l'integrale accettazione del Regolamento per l'assegnazione e l'utilizzo dei posti per le barche dei residenti storici del Comune Di Lacco Ameno, giusta Delibera del Consiglio Comunale n° ...... del ......, che, sebbene non materialmente allegato al presente ne costituisce parte integrante e sostanziale e del quale l'Utente dichiara di avere già preso conoscenza e di approvarne ogni sua parte, impegnandosi, per sé ed i propri aventi causa, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni ivi contenute.

L'Assegnatario	



# OGGETTO: MODIFICA DEL "REGOLAMENTO DELL'APPRODO TURISTICO E PESCHERECCIO DEL COMUNE DI LACCO AMENO".

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del locali n. 267 del 18.08.2000.	T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti
Il Respo	onsabile del Settore Finanziario-Tributario dott. Domenico Barbieri
<b>Parere in ordine alla regolarità contabile:</b> Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del locali n. 267 del 18.08.2000.	T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti
Il Resno	nsabile del Settore Finanziario-Tributario
II Respon	dott. Domenico Barbieri
Note:	

## COMUNE DI LACCO AMENO PROVINCIA DI NAPOLI

## COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n. 14 del 10.2.2025

Letto, confermato e sottoscritto	
Il Presidente F.TO Dante De Luise	Il Segretario Comunale F.TO Dott. Andrea Pettinato
La presente deliberazione è stata registrata al n	
Lacco Ameno, lì 12.2.2025	F.TO II Messo Comunale
Il Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,	
ATTESTA	
che la presente deliberazione su conforme dichiarazi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 a partin	
è stata comunicata, con lettera prot. n in d come prescritto dall'art. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 2	
Lacco Ameno, lì 12.2.2025	Il Segretario Comunale F.TO Dott. Andrea Pettinato
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMM	MINISTRATIVO
Lacco Ameno, lì 12.2.2025	Il Segretario Comunale Dott. Andrea Pettinato
Il Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio, ATTESTA	
<ul> <li>☑ che la presente deliberazione è divenuta esecu immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.</li> <li>☑ che la presente deliberazione, decorsi dieci giorni dalla ricorsi (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000), è divenut</li> </ul>	267/2000); a data di pubblicazione, non essendo pervenuti
Lacco Ameno, lì 12.2.2025	Il Segretario Comunale F.TO Dott. Andrea Pettinato